

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

476° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 24
3 ^a - Affari esteri	» 45
6 ^a - Finanze e tesoro	» 57
7 ^a - Istruzione	» 60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 74
10 ^a - Industria	» 83
11 ^a - Lavoro	» 88
12 ^a - Igiene e sanità	» 103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 109

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio - Senato) e V (Bilancio - Camera)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 119
-----------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 127
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 133
RAI-TV	» 136
Sul ciclo dei rifiuti	» 137
Schengen	» 138
Riforma amministrativa	» 140
Consorzi agrari	» 174

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 176
4 ^a - Difesa - Pareri	» 179

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 180
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0094ª)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 2 luglio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso una lettera dell'onorevole Boato concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento a suo carico.

Il Presidente ricorda inoltre che il senatore Palumbo, il 6 luglio scorso, ha sottoposto all'attenzione della Giunta, come richiesto dalla Giunta stessa nella seduta del 17 giugno 1999, la prima stesura della sua relazione sul Doc. IV, n. 4, concernente la domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Firrarello e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche.

Il senatore PALUMBO illustra i criteri seguiti nella stesura della relazione.

Intervengono quindi i senatori PASTORE, RUSSO, BERTONI, CALLEGARO, VALENTINO, MUNGARI, FASSONE, BRUNI, i quali formulano alcune osservazioni e suggerimenti.

Il senatore PALUMBO si dichiara d'accordo con le considerazioni svolte dai colleghi, che saranno da lui tenute presenti nella redazione del testo definitivo.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Mario Greco, in relazione al procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(R135 000, C21^a, 0094^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta 6 luglio 1999.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti, la cui discussione si è conclusa nella seduta del 6 luglio scorso.

Accertata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Mario Greco, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente, il quale è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

37^a Seduta congiunta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato

COVIELLO

indi del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati

SOLAROLI

Intervengono i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato e delle finanze Visco.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, R46^a, 0028^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il ministro AMATO svolge le proprie comunicazioni.

Prende successivamente la parola il ministro VISCO sugli aspetti di competenza.

Intervengono nel dibattito i senatori GRILLO, VEGAS, PIZZINATO, MANTICA, FERRANTE, AZZOLLINI e MORANDO e i deputati MARZANO, PASETTO, PERETTI e PAOLONE.

Replicano i ministri VISCO e AMATO.

Il presidente COVIELLO dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,15.

38^a Seduta congiunta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
COVIELLO

Interviene il Governatore della Banca d'Italia Fazio, accompagnato dal Direttore del Servizio studi del medesimo istituto, dottor Morcaldo.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0028^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, del Governatore della Banca d'Italia

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il Governatore della Banca d'Italia svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Presidenza un testo scritto.

Si svolge un dibattito nel quale intervengono e pongono quesiti i deputati CHERCHI, ARMANI, BARBIERI e il presidente SOLAROLI, nonché i senatori AZZOLLINI, GRILLO, FERRANTE, VEGAS, GIARETTA e TAROLLI.

Replica il governatore FAZIO.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il Governatore della Banca d'Italia, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 19.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

427^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE riferisce alla Commissione sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che in parte riformulano disposizioni contenute nel testo già approvato dal Senato, in parte introducono nuove disposizioni, complessivamente condivisibili. In altri casi, si tratta di modifiche di carattere tecnico o comunque di nuove norme dal contenuto eminentemente funzionale, come ad esempio in tema di notifiche degli atti delle pubbliche amministrazioni. Un intervento di riformulazione di qualche rilevanza riguarda le forme associative tra enti locali, mentre vi sono correzioni marginali inerenti alle competenze dei sindaci e risulta confermato l'impianto del testo in materia di aree metropolitane, così come in tema di *status* degli amministratori locali.

Date le circostanze, considerato che si tratta di un esame in terza lettura ed è presumibile l'inserimento tempestivo del disegno di legge nel calendario dell'Assemblea, propone di fissare immediatamente il termine per la proposizione di eventuali emendamenti, in modo da concludere l'esame nel corso della settimana successiva.

Dopo richieste di chiarimento sulla programmazione dei lavori per l'esame del disegno di legge da parte dei senatori ROTELLI e BESO-STRI, cui risponde il presidente VILLONE, si conviene di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 13 di martedì 13 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3285 CONCERNENTE IL RAPPORTO TRA SENTENZA PENALE DI CONDANNA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il Governo ha presentato da ultimo una serie di emendamenti al disegno di legge in titolo, tali da costituire una sorta di proposta di nuovo testo. Dispone pertanto che sia data la possibilità di presentare subemendamenti, fino alle ore 13 di martedì 13 giugno.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o) (R139 b00, B31^a, 0035^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale la senatrice PASQUALI che, avendo riconosciuto la necessità di riformare la struttura dei Ministeri per corrispondere alle nuove esigenze derivanti dall'integrazione europea e dal decentramento territoriale, afferma che si tratta nel complesso di un'operazione positiva. Tuttavia esprime riserve su alcune soluzioni, particolarmente in merito all'accorpamento tra i dicasteri della sanità e del lavoro, considerando che le funzioni statali in materia sanitaria restano rilevanti e non sono affatto omogenee a quelle inerenti alle politiche del lavoro. Sarebbe preferibile, pertanto, confermare l'autonomia dei due rispettivi dicasteri.

Il senatore ANDREOLLI si sofferma sui problemi attinenti la collocazione del personale pubblico nel nuovo contesto organizzativo e su quelli relativi alla formazione e alla preparazione professionale. Osserva, in proposito, che il disegno di riforma sembra ignorare tale aspetto, non essendo indicata neppure la sede normativa che dovrà corrispondere alle necessarie modificazioni sull'assetto dell'impiego pubblico. Quanto alle soluzioni organizzative, considera problematica la soppressione del Ministero per le politiche agricole, soprattutto nei rapporti con l'Unione europea e trova discutibile la persistente collocazione nel Ministero dell'interno delle funzioni inerenti agli enti locali, radicate in una tradizione centralistica ormai desueta. In proposito, sarebbe opportuna una scelta più radicale, ad esempio con la costituzione di un incarico di Governo *ad hoc*, corrispondente a una struttura amministrativa distinta. Quanto alle amministrazioni statali competenti per le politiche del lavoro

ro e della sanità, rileva alcuni problemi riguardanti l'utilizzazione del personale, comuni del resto anche ad altre soluzioni organizzative, ad esempio in materia di ricerca scientifica. In generale osserva che la definizione di nuove competenze speculari o integrate tra amministrazioni statali dovrebbe postulare interventi conseguenti in materia di personale.

Il senatore ROTELLI condivide le opinioni manifestate dal senatore Andreolli sui problemi inerenti al personale pubblico e considera non pertinente il titolo dello schema di decreto legislativo sull'organizzazione del Governo, definita dall'articolo 92 della Costituzione, mentre qui si tratta semmai dell'Amministrazione statale, centrale e periferica. Complessivamente, lo schema di decreto prefigura un intervento di scomposizione e ricomposizione delle strutture amministrative, da cui peraltro non risulta una riduzione delle funzioni statali coerente alla proclamata intenzione di trasferire compiti e funzioni agli enti territoriali; anzi, sembra che non vi sia alcuna connessione tra quanto previsto dalla stessa legge n. 59 del 1997 in materia di trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali (e poi normativamente realizzato, almeno in parte, con il decreto legislativo n. 112 del 1998) e il disegno di revisione delle strutture amministrative statali. D'altra parte, proprio in tema di decentramento delle funzioni, l'articolo 11 dello schema in esame prevede l'istituzione degli uffici territoriali del Governo, aventi una competenza generale e residuale, contemplando inoltre la coincidenza personale tra il titolare dell'ufficio del capoluogo di regione e il commissario del Governo presso quella regione. Tale innovazione potrebbe comportare alcuni problemi di coordinamento funzionale, considerato che il responsabile dell'ufficio territoriale del Governo non è titolare di tutte quelle funzioni statali esercitate in periferia, che l'articolo 124 della Costituzione riconduce, per il coordinamento, alla competenza del commissario del Governo. Si sofferma quindi su alcuni problemi inerenti a specifici settori dell'amministrazione, come quello finanziario, laddove sarebbe preferibile ricorrere a una denominazione conseguente piuttosto che a quella di Ministero dell'economia. Quest'ultima denominazione sarebbe più appropriata per quello che invece viene definito come Ministero delle attività produttive, laddove si dovrebbe ricorrere, ancor più correttamente, alla denominazione di Ministero delle politiche economiche. Quanto all'amministrazione della giustizia, sarebbe stato possibile e opportuno sopprimere senz'altro il dicastero, giacché la Costituzione postula il Ministro della giustizia, non il Ministero, trasferendo le funzioni proprie dell'amministrazione penitenziaria al Ministero dell'interno (che sarebbe stato, pertanto, il Ministero competente per le politiche della sicurezza) e integrando completamente nel Consiglio superiore della magistratura le funzioni relative all'ordinamento giudiziario. Nondimeno, nella prospettiva indicata sarebbe stato opportuno prevedere un incarico di Ministro per i problemi inerenti all'amministrazione penitenziaria, mentre per il Ministero dell'interno sarebbe senz'altro auspicabile, comunque, la sottrazione delle competenze sulle autonomie locali. Considera abnorme, inoltre, la conferma di un dicastero apposito per i beni e le attività cul-

turali, le cui funzioni sono perfettamente integrabili nel Ministero competente per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica. Quanto alle politiche sociali, non si tratta, come si potrebbe evincere dal testo in esame, di una funzione residuale, poiché anche quelle del lavoro e della salute sono politiche sociali: d'altra parte, anche in materia sarebbe stata preferibile una sostanziale riduzione di competenze statali. In merito al personale, un intervento di mobilità generalizzato sarebbe necessario quanto meno nell'ambito di settori amministrativi contigui e destinati all'accorpamento strutturale. Segnala, infine, i problemi di collocazione istituzionale delle agenzie, riguardo alle quali non è del tutto chiarito se abbiano o meno personalità giuridica e, in caso positivo, se l'abbiano tutte o solo una parte di esse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI illustra l'iniziativa del Governo, diretta a disporre le misure urgenti e necessarie per corrispondere all'eccezionale afflusso di pellegrini previsto in occasione del Giubileo dell'anno 2000. Egli espone sommariamente il contenuto di ciascun articolo e si sofferma in particolare sulla proroga delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili, che considera non del tutto giustificata almeno nella durata, nonché sugli articoli 12 e 13, che a suo parere recano disposizioni eccessive rispetto allo stesso scopo. In particolare, l'articolo 13, che prevede la moltiplicazione per cinque delle sanzioni conseguenti alla violazione del codice della strada, si presta a probabili forme di elusione tali da determinare consistenti discriminazioni. È noto, infatti, che tra il momento della comminazione della sanzione e quello della riscossione, si registra comunemente un diffuso fenomeno di sottrazione di fatto al pagamento della sanzione, con i più vari espedienti. Il problema, d'altra parte, potrebbe essere risolto all'origine, adottando il sistema già in uso in alcune città, come ad esempio Trento e Bolzano, dove il pubblico ufficiale che commina la sanzione è tenuto a darne immediata comunicazione con mezzo telematico al proprio ufficio, che registra la misura sanzionatoria rendendola subito esecutiva. Si sofferma, infine, sugli interventi di assistenza sanitaria previsti dall'articolo 14 e sulle disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di fissare per le ore 13 di mercoledì 14 luglio il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

428^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le politiche comunitarie Letta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)****Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: osservazioni favorevoli con rilievi) (R139 b00, B31^a, 0033^o) (R139 b00, B31^a, 0035^o)

Il senatore BESOSTRI, nell'apprezzare l'intento degli schemi in esame, ritiene non del tutto chiaro il disegno della riforma proposta. In particolare non comprende le ragioni della mancata incorporazione dell'amministrazione dei beni culturali nel Ministero per l'istruzione e la ricerca scientifica. Sempre con riferimento agli accorpamenti di funzioni previste chiede quali siano gli strumenti di raccordo tra l'amministrazione per l'ambiente e il territorio e quella preposta alle infrastrutture e ai trasporti. Dal previsto accorpamento dovrebbe poi con più chiarezza discendere la definizione di una duplice figura di Ministro, a seconda che sia o meno collocato al vertice di una organizzazione ministeriale, ovvero delegato a specifiche funzioni.

Più in generale ritiene che la riorganizzazione delle funzioni debba essere accompagnata da misure sulla mobilità del personale.

Si sofferma quindi sulle agenzie, strumenti dei quali dichiara di comprendere la ragione istitutiva, ma il cui uso ritiene debba essere limitato a specifici e ben definiti settori: in proposito considera inopportuno ricondurre il complesso delle funzioni oggi svolte dal Ministero delle finanze a strutture di tale genere. Sempre con riferimento alla amministrazione delle finanze, valuta negativamente la previsione, contenuta nell'articolo 67 dello schema n. 473 in esame, circa la possibilità delle agenzie fiscali di valersi del patrocinio legale di studi privati e non esclusivamente dell'avvocatura dello Stato. Al riguardo ritiene che si

tratti di una ingiustificata deroga al principio che riserva all'avvocatura dello Stato il patrocinio di tutte le amministrazioni centrali dello Stato, deroga vieppiù irragionevole proprio per la natura della materia fiscale e per l'alta competenza acquisita in questo ambito dall'avvocatura erariale.

Rileva infine come gli schemi in esame non risolvono, ma anzi complicano l'annoso problema delle funzioni per la formazione e l'attuazione del diritto comunitario, ripartendosi le competenze tra l'amministrazione degli esteri e quella della Presidenza del Consiglio, secondo criteri a suo avviso non sufficientemente motivati. Ritiene al riguardo preferibile la soluzione di concentrare nella sola Presidenza del Consiglio tutte le attribuzioni in materia.

Il senatore PINGGERA ritiene che i provvedimenti in esame debbano essere anche lo strumento per anticipare contenuti essenziali della prevista riforma in senso federale della organizzazione dello Stato, oggetto - come è noto - di un disegno di legge costituzionale presentato dal Governo e all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Se l'obiettivo da perseguire è dunque quello di realizzare la massima devoluzione di funzioni e competenze al sistema delle autonomie, ritiene peraltro opportuno mantenere a livello centrale una struttura di rango ministeriale competente nella materia dell'agricoltura, anche al fine di garantire che gli interessi nazionali siano rappresentati nelle sedi internazionali da un interlocutore autorevole. Osserva quindi l'opportunità di prevedere, a fianco al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, organizzazioni di volontari, da strutturarsi a livello territoriale pur con il coordinamento dell'amministrazione centrale.

Ritiene infine non condivisibile l'ipotesi di una struttura organizzativa apposita per l'amministrazione statale in materia di ambiente e tutela del territorio, trattandosi di un complesso organizzativo ispirato a tradizionali logiche centralistiche.

Il senatore PARDINI, nell'apprezzare l'impianto della riforma proposta, dichiara di condividere in particolare la autonoma individuazione di amministrazioni rispettivamente competenti in materia di ambiente e di beni e attività culturali. Ritiene altresì apprezzabile la scelta di prevedere la istituzione di un'apposita agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. Venendo invece a considerare gli aspetti critici del disegno riformatore, evidenzia il rischio che dalla ridefinizione delle funzioni prevista dagli schemi in esame possa discendere una sostituzione di forme di centralismo regionale al tradizionale centralismo della struttura amministrativa dello Stato; ritiene quindi che con maggiore incisività si debba far riferimento alle funzioni degli enti locali oltre che a quelle delle regioni. Quanto al merito della ripartizione delle funzioni tra le varie strutture dicasteriali, ritiene non condivisibile la marcata separazione fra le funzioni in materia ambientale e di tutela del territorio e quelle relative alle infrastrutture ed ai trasporti. Reputa altresì non condivisibile la scomparsa, quale autonomo centro di imputazione, del Ministero della sanità, alla luce dei gravi problemi che si registrano in ma-

teria e della profonda disomogeneità fra le condizioni delle varie regioni italiane. Quanto al tema degli ordini professionali, reputa che questa materia dovrebbe più opportunamente essere affrontata in una sede autonoma e non sotto il semplice profilo dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza.

Interviene quindi il sottosegretario BRESSA, che dichiara di condividere l'esigenza di individuare due distinte figure di Ministro, prevedendo oltre l'istituto del Ministro senza portafoglio, già regolato dalla legge n. 400 del 1998, anche quello del «Ministro delegato», per l'istituzione del quale non ritiene necessaria una espressa modifica del dettato costituzionale. Venendo a considerare il tema della mobilità del personale, ricorda che nella sede della conferenza unificata Stato-regioni, sono state definite modalità di trasferimento delle competenze e delle risorse umane e finanziarie alle amministrazioni locali. Sulla base di questi criteri la Presidenza del Consiglio procederà all'adozione di appositi decreti, mentre il documento di programmazione economico e finanziaria già prevede una adeguata provvista di risorse per garantire una piena realizzazione di tale riforma.

Quanto alle questioni poste dal senatore Rotelli circa i poteri del Commissario di Governo, ricorda che gli schemi in esame prevedono esclusivamente la coincidenza della figura del Commissario di Governo con quella di prefetto della città capoluogo della regione, senza intaccare le funzioni del Commissario medesimo come definite dalla legge n. 400 del 1998.

Infine, circa le osservazioni avanzate da più parti sull'articolazione delle funzioni dei singoli Ministeri, ribadisce l'impegno del Governo a tenere nel dovuto conto le indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito parlamentare.

Il relatore VILLONE, riassumendo il complesso di rilievi emersi nel corso del dibattito, propone la formulazione di osservazioni favorevoli sugli schemi in titolo, segnalando la necessità di garantire una complessiva coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato e il riparto delle funzioni tra centro e periferia, come definito dalla legge n. 59 del 1997. In particolare, segnala l'esigenza di rispettare il principio di valorizzazione di tutte le autonomie, regioni ed enti locali.

Quanto all'articolazione dei singoli Ministeri, segnala la necessità di salvaguardare la presenza di una struttura ministeriale autorevole e forte in materia di agricoltura, capace di rappresentare gli interessi nazionali nelle varie sedi internazionali. Occorre poi garantire una adeguata valorizzazione del personale, anche attraverso specifici interventi di formazione. Circa la doppia figura di Ministro, questa potrebbe essere realizzata anche senza modificare l'articolo 95 della Costituzione.

Venendo quindi a considerare taluni aspetti specifici, osserva che lo strumento dell'agenzia deve essere utilizzato per funzioni specifiche, trattandosi di semplici dipartimenti operativi dell'amministrazione centrale dello Stato. Ritiene quindi discutibile devolvere a siffatte strutture

interi ambiti di competenze, come previsto invece nel caso dell'amministrazione delle finanze. Va poi valutata l'opportunità di definire un'unica configurazione giuridica per tutte le agenzie previste ovvero di articolare la struttura secondo le esigenze dei settori regolati. Sempre con riferimento all'amministrazione finanziaria critica la sottrazione, all'esclusiva competenza dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza in giudizio delle istituende agenzie fiscali.

Rileva quindi l'indefinita collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del quale dovrebbe essere precisata la dipendenza dal Ministero dell'interno.

Nell'apprezzare l'istituzione degli uffici territoriali del Governo, ritiene debba essere precisato l'ambito delle competenze dei commissari del Governo, intendendosi non modificato quanto previsto in materia dalla legge n. 400 del 1998.

Infine, con riferimento agli ordini professionali valuta criticamente l'anticipazione negli schemi in esame di scelte da farsi nella sede più opportuna della nuova regolamentazione di tali organismi, oggetto di una autonoma iniziativa legislativa. In ogni caso, occorre precisare che la scelta dell'autorità ministeriale competente a vigilare sugli ordini, dipende non già dall'attività delle singole professioni, ma dalle specifiche funzioni di carattere pubblicistico attribuite dall'ordinamento agli ordini medesimi.

Il senatore BESOSTRI, nel concordare con la proposta avanzata dal relatore, ribadisce l'esigenza che venga precisata la opportunità di affidare alla Presidenza del Consiglio tutte le funzioni in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario.

Il senatore PASTORE chiede al relatore di integrare la propria proposta con il riferimento alla immotivata esclusione dell'amministrazione dei beni culturali dal processo di accorpamento e razionalizzazione delle funzioni.

Il relatore VILLONE, a quest'ultimo riguardo, precisa che si tratta di un rilievo avanzato solo da alcuni membri della Commissione.

Intervenendo nuovamente, il senatore PASTORE segnala la opportunità di precisare il carattere e la natura delle istituende agenzie. Replacando a tale richiesta, il relatore VILLONE precisa che, a suo avviso, emerge chiaramente dalla disciplina in esame la natura delle Agenzie quali meri dipartimenti operativi dell'Amministrazione centrale, in alcun modo assimilabile a quella delle cosiddette «autorità amministrative indipendenti».

Il senatore ANDREOLLI segnala la opportunità che le funzioni in materia di autonomie locali vengano riservate a un'apposita struttura ministeriale e sottratte all'Amministrazione dell'interno.

Il relatore VILLONE ritiene la questione non affrontabile in questa sede, in assenza di un quadro definitivo di ripartizioni delle funzioni tra centro e periferia.

Il senatore PINGGERA segnala nuovamente la opportunità di integrare la proposta di parere con un riferimento alla valorizzazione del volontariato da affiancare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il senatore Lino DIANA concorda sulla opportunità, evidenziata nella proposta del relatore, di mantenere un'autonoma struttura ministeriale in materia di agricoltura.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere osservazioni favorevoli, con i rilievi formulati nel corso del dibattito e condivisi dalla stessa Commissione.

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole condizionato)
(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE rammentando, tra gli interventi che il Governo ritiene qualificanti per incidere sui problemi strutturali dell'economia italiana, quelli relativi alla razionalizzazione delle strutture amministrative e alla conseguente semplificazione dei procedimenti. In particolare, si prevedono specifici interventi in materia di programmazione dell'assunzione del personale pubblico, per la realizzazione del cosiddetto «patto di stabilità interno» e sul sistema dei servizi pubblici. Il documento inoltre evidenzia, quali obiettivi prioritari da perseguire nelle materie di competenza della Commissione, la lotta alla criminalità diffusa e la semplificazione della regolamentazione in materia di attività produttive. A quest'ultimo riguardo, il documento in esame ricorda che il Governo ha presentato un apposito disegno di legge di modifica della legge n. 142 del 1990 in materia di servizi pubblici locali, attualmente all'esame della Commissione. Non si tratta, peraltro, di materia che possa formare oggetto di un disegno di legge collegato alla finanziaria, in quanto già da tempo all'esame del Parlamento.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI che, con riferimento alle indicazioni contenute nel documento in esame circa gli ordini professionali, ritiene che questa materia debba essere considerata estranea alla manovra finanziaria, e quindi non essere oggetto di provvedimenti qualificabili come collegati alla finanziaria.

Dopo un chiarimento del sottosegretario VIGNERI, che ricorda come i riferimenti ai servizi pubblici locali e agli ordini professionali contenuti nel documento in titolo, debbano essere considerati come essenzialmente ricognitivi delle iniziative legislative già all'esame del Parla-

mento, interviene il relatore VILLONE, il quale dichiara di condividere il rilievo avanzato sulla inopportunità di dare veste di collegato alla finanziaria ad iniziative legislative in materia di ordini professionali.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione unanime dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole sul documento in titolo, alla condizione che nella materia oggetto di provvedimenti collegati non siano comprese la disciplina dei servizi pubblici locali né quella degli ordini professionali.

IN SEDE REFERENTE

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI, che si sofferma preliminarmente sulle precedenti leggi comunitarie ponendo in evidenza, in particolare, l'opera di semplificazione del procedimento di attuazione del diritto comunitario, realizzata essenzialmente attraverso la soppressione dell'allegato D, contenente le direttive attuabili in via amministrativa. Segnala quindi la opportunità di acquisire formalmente la relazione illustrativa al disegno di legge in esame, al fine di mettere in grado la Commissione di valutare lo stato di attuazione della normativa comunitaria.

Il disegno di legge in esame, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, ha un contenuto più agile; a questo proposito, egli manifesta peraltro il suo disappunto per il mancato recepimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, delle indicazioni formulate dal Senato in occasione della discussione sulla precedente legge comunitaria, oggetto di puntuali ordini del giorno accolti dal Governo. Il recepimento di queste indicazioni avrebbe permesso un *iter* più celere al disegno di legge in esame e probabilmente avrebbe reso non necessaria una lettura ulteriore da parte della Camera dei deputati.

Venendo a considerare il merito del provvedimento, si sofferma sui principi della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie: si tratta di criteri a suo avviso non sufficientemente precisi. Più in generale, ritiene opportuno definire direttamente nel corpo della legge comunitaria l'apparato sanzionatorio che si rende necessario in seguito al recepimento delle direttive.

Richiama quindi l'attenzione sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 8, che parrebbe recare, nella sua formulazione letterale, una previsione non più applicabile.

Quanto all'articolo 9, dà atto al Governo di aver tenuto nella dovuta considerazione le esigenze dei produttori di alimenti tradizionali. Destano peraltro perplessità le deroghe previste alla disciplina comunitaria circa il numero degli addetti alla lavorazione di tali prodotti,

che potrebbero essere, a suo avviso, oggetto di una procedura di infrazione da parte degli organi competenti dell'Unione europea.

Nel dichiarare di condividere quest'ultimo rilievo, il ministro LETTA ricorda che tale previsione è stata introdotta dalla Camera contro il parere del Governo.

Riprendendo la sua esposizione, il relatore BESOSTRI si sofferma quindi sull'articolo 10 (che prevede la soppressione delle norme che impongono la vendita in appositi esercizi commerciali delle carni equine), sull'articolo 12 (segnalando l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista a quella in materia di denominazioni geografiche protette, già all'esame del Parlamento) e sugli articoli 13, 14 e 17, recanti varie disposizioni in materia di professioni, per le quali rileva altresì l'esigenza di un coordinamento alle iniziative di riforma attualmente all'esame del Parlamento.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, che pone a suo avviso il problema delle macellazioni rituali, proprie di talune confessioni religiose diffuse e praticate sul territorio nazionale. Al riguardo devono essere contemplate le esigenze, contrastanti, della tutela dell'animale, della salute dei consumatori e della osservanza delle prescrizioni di carattere religioso. Tale problema, se appare sufficientemente regolato con riferimento alle macellazioni rituali compiute dai fedeli di confessione israelitica (confessione i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da una apposita intesa), appaiono non disciplinati con riferimento alle macellazioni compiute dagli appartenenti alla confessione islamica, i cui rapporti con lo Stato italiano non sono oggetto di alcuna intesa.

Ricorda quindi la rilevanza critica del tema affrontato dall'articolo 21 e richiama infine l'attenzione del Ministro sul problema dei permessi di soggiorno ai cittadini appartenenti all'Unione europea, i quali, in virtù di una recente normativa, si trovano in una situazione deteriore rispetto ai cittadini di paesi non comunitari.

Interviene quindi il Ministro LETTA che, ricordata la tempestività del Governo nella presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame, raccomanda la definizione in tempi solleciti di tale provvedimento.

Il presidente VILLONE propone che la discussione generale si esaurisca nelle sedute della prossima settimana e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 20 luglio, alle ore 13.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3285**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole "di assoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illi-
ceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

1-ter. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica».

1.100

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3

della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un'altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui al comma 1 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell'ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383”».

2.100

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo

comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione».

3.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto.

2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento».

3.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le pro-

cedere per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.0.200

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.100

IL GOVERNO

Art. 5.

Introdurre la seguente rubrica: «Prevalenza sulle disposizioni contrattuali».

5.R.100

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100

IL GOVERNO

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

7.R.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

450^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) *SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 33.1 e 33.4.

Il senatore CENTARO riformula l'emendamento 33.2 nell'emendamento 34.200.

Il presidente RELATORE riformula l'emendamento 33.3 nell'emendamento 33.3 (Nuovo testo), modifica resasi necessaria a seguito dell'approvazione degli emendamenti ai precedenti articoli 29 e 30, i quali hanno inteso ampliare l'accesso al rito abbreviato su richiesta dell'imputato prescindendo dal consenso del pubblico ministero. Il presi-

dente relatore richiama, comunque, l'attenzione della Commissione su alcuni ulteriori aspetti problematici per quanto attiene alla opportunità di mantenere fra imputato e pubblico ministero lo stesso regime in ordine all'esclusione dell'appello contro le sentenze di proscioglimento – quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula – una volta che, attese le modifiche già accolte dalla Commissione sul rito abbreviato è attualmente venuto a mancare il presupposto della partecipazione sia dell'imputato che del pubblico ministero nella decisione sul rito abbreviato.

Seguono richieste di chiarimento dei senatori RUSSO e BERTONI e del sottosegretario AYALA.

Il senatore RUSSO non ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo 443 proposta dalla lettera b) dell'emendamento 33.3 (Nuovo Testo), considerando che tale norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, mentre la restante parte del medesimo comma 2, in cui si esclude l'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, potrebbe essere valutata come funzionale alla specialità del rito abbreviato.

Il senatore FASSONE ricorda che con una modifica introdotta all'articolo 593 del codice di procedura penale, inserita nel disegno di legge 3160-B, sulla competenza penale del giudice di pace, si è prevista l'inappellabilità in via generale per le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria.

Il senatore FOLLIERI prospetta, quindi, una riformulazione dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) per quanto riguarda la lettera b).

Il presidente RELATORE mantiene il testo come da lui riformulato, osservando che la riformulazione proposta dal senatore Follieri farebbe sì che mentre l'imputato non potrebbe proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, potrebbe invece farlo il pubblico ministero.

Il senatore BERTONI ritiene che tale possibilità sia comunque esclusa per il pubblico ministero dal successivo comma 3 dell'articolo 443.

Il senatore FASSONE osserva che tale ultima disposizione non riguarda, peraltro, le sentenze che modificano il titolo del reato e, qualora ciò comportasse una pena pecuniaria, si darebbe ingresso all'appello del pubblico ministero.

Il senatore RUSSO propone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) nel senso di porre in vo-

tazione prima la prima parte di tale emendamento fino alla lettera a) inclusa e poi la lettera b).

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il senatore FASSONE preannuncia il voto contrario sulla lettera a) dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) del relatore, ritenendo che l'introduzione della possibilità di appellare le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive sia in contraddizione con la generale tendenza volta a restringere l'area dell'appello.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 33.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 33.3 e 33.3 (Nuovo testo).

Si passa all'esame dell'articolo 34.

Il senatore CORTELLONI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 34.1.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 34.2 e 34.200.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 34.3 e avverte, quindi, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 34.4.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 34.2 sottolineando, tra l'altro, come tale proposta emendativa appaia del tutto asistemica per il fatto di prevedere l'eliminazione del consenso del pubblico ministero. L'oratore si dichiara altresì contrario sia a questa proposta emendativa, sia a quelle contenute negli emendamenti 34.1, 34.200 e 34.3 in quanto ritiene non condivisibile un incremento della diminuzione di pena prevista per il patteggiamento e inopportuna un'estensione dell'area di incidenza di un rito speciale che, da un lato, già oggi può trovare applicazione nell'ipotesi di reati di non trascurabile gravità e che, dall'altro, si caratterizza per una vera e propria rinuncia da parte dello Stato all'accertamento della responsabilità penale nel caso concreto.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 34.3 del relatore e rileva come le perplessità manifestate da alcune parti circa i rischi derivanti dall'incremento della diminuzione di pena prevista per il patteggiamento risultino, a suo avviso, non condivisibili in considerazione del fatto che rimane fermo il potere del giudice di valutare la congruità della pena indicata dalle parti.

Il senatore PETTINATO evidenzia come uno degli ostacoli fondamentali ad una più ampia diffusione del patteggiamento sia costituito

dall'ostilità degli avvocati nei confronti di tale istituto. In tale prospettiva si dichiara non pregiudizialmente contrario all'emendamento 34.2 anche se ritiene che non sussistano ragioni per escludere l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di assumere un'iniziativa analoga a quella che può essere assunta dall'imputato.

Il senatore CENTARO precisa che la proposta contenuta nell'emendamento 34.2 è volta specificamente a prevedere che l'iniziativa del patteggiamento possa essere assunta solo dall'imputato, ferma restando, per l'effettiva applicazione della pena, la necessità del consenso del pubblico ministero e la valutazione positiva del giudice circa la congruità della pena indicata dalle parti. Sotto un diverso profilo l'oratore sottolinea la necessità di un intervento sull'entità della diminuzione di pena conseguente al patteggiamento al fine di incentivare il ricorso a tale rito speciale.

Segue un intervento del senatore CALLEGARO il quale richiama l'attenzione sulle pressioni che, nella concreta prassi giudiziaria, vengono esercitate sull'imputato al fine di indurlo ad accedere al patteggiamento.

Il senatore BERTONI ritiene sostanzialmente privo di portata innovativa l'emendamento 34.2.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,15.

451^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura pe-

nale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI*. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI*. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri*. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ*. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI*. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri*. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri*. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri*. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA*. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO*. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri*. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri*. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri*. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri*. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI*. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri*. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO*. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri*. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – Istituzione dell’obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 486 del codice di procedura penale

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame congiunto sospeso nella seduta anti-meridiana di oggi.

Si prosegue nell’esame dell’articolo 34.

Prendendo nuovamente la parola il senatore PETTINATO prospetta una riformulazione dell’emendamento 34.2 interamente sostitutiva dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Al nuovo comma 1 dell’articolo stesso verrebbe – in particolare – inserita la previsione che la pena detentiva proposta, tenuto conto delle circostanze, e diminuita in misura eccedente a un terzo, non superi tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; la richiesta di applicazione della pena concordata verrebbe poi formulata solo dall’imputato e comunicata al pubblico ministero il quale, entro dieci giorni, se non ritenesse di opporsi, indicherebbe la specie e la misura della pena da applicare; per quanto riguarda il comma 2, verrebbe poi inserita una nuova parte volta a stabilire che, se il pubblico ministero si è opposto alla richiesta dell’imputato o ha comunque indicato una pena diversa, è il giudice che provvede, osservando in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare; infine, al comma 3, si potrebbe prevedere – tra l’altro – che l’imputato nel formulare la richiesta può subordinarne l’efficacia alla sospensione condizionale della pena, che potrebbe essere concessa anche in deroga all’articolo 163 del codice penale, fermi restando i limiti di pena consentiti per la pena patteggiata. Il senatore Pettinato prosegue mettendo in evidenza che, in correlazione con tale proposta, si potrebbe prefigurare un intervento sull’articolo 38 del disegno di legge volto a modificare l’articolo 448 del codice di procedura penale nel senso che l’imputato non possa comunque proporre appello se la pena applicata non supera di un quarto quella richiesta.

Il Presidente relatore PINTO esprime riserve sulla formulazione prefigurata dal senatore Pettinato la quale, anche se suggestiva, gli appare decisamente innovativa rispetto alla sistematica dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta.

Anche i senatori RUSSO e SENESE anticipano la propria non condivisione rispetto alla proposta delineata preannunciando contrarietà nel caso essa fosse formalizzata.

Il senatore FOLLIERI e il senatore CENTARO si riservano un approfondimento, considerando che la filosofia della proposta è nella sostanza quella di affidare al giudice la decisione finale rispetto a due

espressioni di volontà, quella dell'imputato e quella del pubblico ministero, le quali, mentre sono convergenti sull'*an* dell'applicazione della pena, divergono invece sul *quantum*.

Il senatore RUSSO, prendendo nuovamente la parola, ribadisce i motivi per i quali la prospettazione del senatore Pettinato lo vede assolutamente contrario. Richiama l'attenzione della Commissione sui rischi connessi ad un confronto diretto fra imputato e giudice sul patteggiamento, senza che vi sia stata una mediazione preventiva, né gli appare che la possibilità di appellare la sentenza possa fornire garanzie totali rispetto a tale disarmonia.

Anche il senatore VALENTINO, osserva come il rimettere al giudice la decisione finale determinerebbe incertezza sulla misura della pena che effettivamente sarà irrogata.

Il sottosegretario AYALA condivide le considerazioni svolte dal senatore Russo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 34.2 prospettata dal senatore Pettinato, in particolare per quanto riguarda l'effetto disincentivante che avrebbe, rispetto all'accesso al patteggiamento, il venir meno della prospettiva per l'imputato di una pena certa nella specie e nella misura.

Più in generale, ritiene che tutte le forze politiche dovrebbero svolgere un'attenta riflessione su quello che sta avvenendo o è avvenuto sia in sede d'esame dei disegni di legge in titolo sia in sede di esame di altri disegni di legge, come quello in materia di investigazioni difensive o l'altro sulla competenza penale del giudice di pace. Troppo spesso ci si trova di fronte a proposte di interventi normativi che si muovono al di fuori di una qualsiasi visione organica e che rischiano di stravolgere un sistema normativo la cui concreta applicazione comporta già, nella prassi giudiziaria di tutti i giorni, problemi e difficoltà rilevanti. Il rischio è quello di creare disfunzioni per porre rimedio alle quali sarà necessario il lavoro di anni. Proprio sulla base di tali considerazioni ritiene indispensabile che nella definizione dei contenuti dei diversi interventi normativi si ponga maggiore attenzione all'esigenza di coordinamento fra le modifiche che vengono di volta in volta delineate e proposte. A tale proposito, va sottolineato con forza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 34 – su cui preannuncia il parere contrario del Governo – che tali proposte emendative, ispirate dalla comprensibile intenzione di incentivare il ricorso ai riti alternativi, rischiano però di compromettere gravemente l'efficacia preventiva del sistema sanzionatorio penale, né tengono conto del fatto che la vera ragione del fallimento dei riti alternativi va individuata nell'inadeguatezza della normativa in materia di prescrizione dei reati, che rende più vantaggioso per l'imputato puntare sul decorso della prescrizione piuttosto che ricorrere a uno dei riti alternativi.

Il presidente relatore PINTO, anche rifacendosi alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, torna a rivolgere un pressante in-

vito a tutte le componenti della Commissione affinché esse valutino se non sia possibile il ritiro di una parte degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3807 sia al fine di facilitare la definizione dell'*iter* dello stesso sia per evitare i rischi, cui si è testé fatto riferimento, che potrebbero derivare sul piano della coerenza del sistema normativo nel suo complesso da interventi modificativi di carattere eccessivamente radicale.

Il senatore PETTINATO ritira la proposta di riformulazione dell'emendamento 34.2 da lui presentata, pur sottolineando che senza scelte fortemente innovative non sarà possibile conseguire significativi miglioramenti nella prospettiva di una più efficiente amministrazione della giustizia.

Il senatore CENTARO, dopo aver premesso di condividere le obiezioni formulate dal punto di vista tecnico dal senatore Russo alla proposta di riformulazione dell'emendamento 34.2 prospettata dal senatore Pettinato, rileva però, sul piano più propriamente politico, che le lezioni di coerenza impartite dal sottosegretario Ayala dovrebbero essere rivolte innanzitutto al Governo di cui fa parte – che ha dimostrato la propria incapacità di organizzare un percorso unitario di riforma – e, in secondo luogo, alla stessa maggioranza che ha dato prova di completa inaffidabilità ai fini di un rapporto costruttivo con l'opposizione.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO che manifesta la disponibilità del Gruppo dei democratici di sinistra – l'Ulivo a compiere il passo indietro auspicato dal presidente relatore.

Prende nuovamente la parola il sottosegretario AYALA il quale condivide l'invito poc'anzi formulato dal presidente relatore e lo giudica una soluzione praticabile e senz'altro opportuna.

Interviene il senatore SENESE il quale richiama l'attenzione sulla fondamentale differenza che intercorre tra il giudizio abbreviato e il patteggiamento. Il giudizio abbreviato si configura come un «patteggiamento sulla prova», ma, nell'ispirarsi a evidenti ragioni di economia, assicura comunque un vero e proprio giudizio e cioè un effettivo accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Nel patteggiamento, invece, è proprio la fase del giudizio a venir meno con il che tale istituto si risolve in un'innegabile violazione di un fondamentale principio di garanzia qual è il principio *nulla poena sine iudicio*. Proprio in considerazione di ciò in dottrina sono state formulate nei suoi confronti critiche particolarmente incisive, critiche che successivamente all'entrata in vigore del codice di procedura penale vennero riprese anche da parte della giurisprudenza con una serie di ordinanze di rimessione che investirono la Corte costituzionale del problema della compatibilità di tale istituto con la vigente Carta costituzionale. La Corte costituzionale, dal canto suo, pur riconoscendo la legittimità costituzionale del patteggiamento, è pervenuta a tale risultato solo attraverso un significativo sforzo argomentativo, ap-

portando non trascurabili correttivi e sottolineando come la sua legittimità dipenda dai limiti ristretti in cui ne è possibile l'utilizzazione, in quanto solo entro questi limiti le esigenze di economia processuale possono giustificare il ricorso ad uno strumento così fortemente derogatorio rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento in materia processuale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Gruppo dei democratici di sinistra - l'Ulivo si è sempre opposto a qualsiasi ipotesi di allargamento dell'area del patteggiamento al di là del limite dei due anni di reclusione o di arresto previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale. Si tratta di una posizione che egli personalmente condivide e che non modificherebbe neppure se la sua parte politica andasse in diverso avviso. Preannuncia pertanto il voto contrario sugli emendamenti 34.1 e 34.2, mentre per quanto riguarda l'emendamento 34.3 si rimette alle indicazioni che saranno espresse dal suo Gruppo. Ritiene infatti che l'emendamento 34.3, lasciando immutato il limite dei due anni di pena detentiva e limitandosi a elevare l'entità della diminuzione di pena, non modifichi in maniera significativa la situazione esistente.

Il senatore RUSSO, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Senese preannuncia il voto contrario del Gruppo dei democratici di sinistra - l'Ulivo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34, richiamando tra l'altro l'attenzione sul fatto che l'ampliamento dell'ambito del patteggiamento ne estenderebbe l'applicabilità anche a reati eccessivamente gravi.

Il senatore FASSONE si associa alle considerazioni svolte dai senatori Senese e Russo.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 34.3.

Il senatore PERA, pur apprezzando la sensibilità manifestata dal senatore Senese per quanto concerne la lesione del principio garantista *nulla poena sine iudicio*, sottolinea come l'istituto del patteggiamento trovi applicazione e ampia diffusione in ordinamenti stranieri cui, di certo, non è estraneo il principio sopra richiamato. Più in generale, prosegue sottolineando come una volta affermato un principio, non sia possibile ammetterne una qualsiasi violazione, anche se quantitativamente limitata e che le uniche due alternative logicamente sostenibili sono o la radicale abolizione dell'istituto che si trovasse eventualmente a confliggere con quel principio o un'reinterpretazione di quel principio. Proprio una simile operazione reinterpretativa permetterebbe di rilevare, anche sulla base di un approccio più laico, ai fini della giustizia, come all'istituto del patteggiamento non siano estranei elementi propri del giudizio.

Il presidente RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 34.1, 34.2, 34.200 e 34.4.

Il sottosegretario AYALA ribadisce il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.200 e 34.3.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 34.4.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 34.

Si passa all'esame dell'articolo 35.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 35.1 e 35.4, sottolineando, con particolare riferimento al primo, l'opportunità di procedere alla soppressione dell'articolo 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati che, prevedendo la possibilità che le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, siano applicate direttamente dal giudice della cognizione, determina una fortissima anomalia sistematica e attribuisce al giudice in sede di cognizione compiti che presuppongono invece la competenza specifica dei tribunali di sorveglianza e che, pertanto, è opportuno rimangano esclusivamente affidati a questi ultimi.

Il presidente RELATORE, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Russo, ritira l'emendamento 35.3.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 35.1, identico all'emendamento 35.2

Il senatore FASSONE preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 35.1 sottolineando la natura assolutamente atipica delle disposizioni dettate dall'articolo 35, in quanto si vorrebbe attribuire al giudice della cognizione la valutazione in ordine alla applicabilità dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, in chiara collisione con il fatto che tale competenza spetta al giudice dell'esecuzione.

Posto in votazione è quindi approvato l'emendamento 35.1, di contenuto identico all'emendamento 35.2.

Il senatore RUSSO ritira, quindi, l'emendamento 35.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 36.1.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.2 – di contenuto identico all'emendamento 36.2^a – che rappresenta un intervento di mero coordinamento.

Il senatore RUSSO dà per illustrato l'emendamento 36.2^a e preannunzia, con riferimento all'emendamento 36.1, il proprio voto contrario ritenendo preferibile il testo approvato dalla Camera dei deputati, che impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena a dibattimento iniziato.

Il senatore CENTARO difende l'emendamento 36.1 sottolineando che in tal modo si manterrebbe il vigente testo dell'articolo 446, comma 1 e maggiore possibilità di formulare la richiesta di applicazione di pena, ottenendo un più efficace effetto deflazionistico.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento 36.1 e parere favorevole sull'emendamento 36.2a.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 36.1 e parere favorevole sull'emendamento 36.2, di identico contenuto all'emendamento 36.2a.

Con separate votazioni la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 36.1 e accoglie l'emendamento 36.2, di contenuto identico all'emendamento 36.2a.

L'articolo 36 è poi approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 37.

Il PRESIDENTE relatore rinunzia ad illustrare l'emendamento 37.1, di identico contenuto all'emendamento 37.2 e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 37.3.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 37.4.

Il senatore FOLLIERI fa proprio l'emendamento 37.3 e preannuncia su di esso il proprio voto favorevole.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.2, 37.3 e 37.4.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 37.

Con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 37.1 - di contenuto identico all'emendamento 37.2 - 37.3 e 37.4.

Risulta, in conseguenza delle successive votazioni, interamente soppresso l'articolo 37.

Si passa all'articolo 38.

Il PRESIDENTE relatore dichiara preclusi gli emendamenti 38.1 e 38.2.

Senza discussione è poi approvato l'articolo 38.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 39, si passa all'articolo 40.

Il PRESIDENTE relatore dichiara precluso l'emendamento 40.1 e ritira l'emendamento 40.2.

Il senatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 40.3.

Posto in votazione, senza discussione, l'emendamento 40.3 è approvato.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 40 come modificato.

Si passa all'articolo 41.

Il PRESIDENTE relatore dichiara preclusi gli emendamenti 41.1 e 41.2.

Il senatore SENESE rinuncia ad illustrare l'emendamento 41.3.

Su tale emendamento il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento 41.3 e, con separata votazione, l'articolo 41 con la modifica apportata.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 33.**

Sopprimere l'articolo.

33.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 33.

«1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a due terzi, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a due terzi, non supera due anni di reclusione o di arresto”».

33.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 33.

«1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. L'imputato e il pubblico ministero che non abbia manifestato il proprio dissenso, non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) nel comma 3, dopo le parole “pubblico ministero”, aggiungere le seguenti: “che non abbia manifestato il proprio dissenso”».

33.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 33.

«1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. L'imputato e il pubblico ministero, non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula”;

b) il comma 2 è soppresso».

33.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «Il comma 2», con le altre: «I commi 2 e 3».

33.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Art. 34.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 444. – *Applicazione della pena su richiesta – 1.* L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, qualora ritenga; sulla base degli atti,

che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette e che la pena è congrua, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che è stata richiesta dalle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. In ogni caso il giudice condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese processuali sostenute, salvo che ritenga equa la compensazione totale o parziale.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena nella misura di cui al comma 1. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

34.1

CIRAMI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 444 è sostituito dal seguente:

“1. L'imputato può chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo non supera tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria”».

34.2

PERA CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a due terzi, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a due terzi, non supera due anni di reclusione o di arresto”».

34.200

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole “tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo” sono sostituite con le altre “tenuto conto delle circostanze e diminuita in misura non eccedente la metà”».

34.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 444 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «nonchè congrua la pena indicata,» inserire le seguenti: «dichiarata la penale responsabilità dell'imputato,».

34.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Art. 35.*Sopprimere l'articolo.***35.1**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Sopprimere l'articolo.***35.2**

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 445-bis.*(Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare)*

L'imputato, nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia all'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o della misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che ne sussistano le condizioni, dispone con sentenza l'applicazione della misura, altrimenti rigetta la richiesta e ordina procedersi oltre.

3. Se è accolta la richiesta, il pubblico ministero incaricato dell'esecuzione trasmette senza ritardo l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente perchè determini le prescrizioni relative alla misura applicata. Il magistrato provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato».

35.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 445-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole da: «con i benefici» alla fine del comma, con le seguenti: «con taluna delle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso i limiti di pena stabiliti nel primo comma del predetto articolo 53 sono raddoppiati».

Conseguentemente, sopprimere il copoverso 3.

35.4

RUSSO, CALVI, FASSONE, SENESE

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

All'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, primo periodo, le parole da “negli istituti” alla fine del periodo sono sostituite dalle altre: “Ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell'anno nel proprio domicilio”;

b) nel secondo periodo del primo comma le parole “e l'indicazione dell'istituto” sono sostituite dalle seguenti: “, del giorno e dei periodi suddetti”;

c) l'ultimo comma è soppresso».

35.0.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 36.

Sopprimere l'articolo.

36.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.2a

RUSSO, CALVI, FASSONE, SENESE

Art. 37.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.2

SENESE, FASSONE, RUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.3

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

37.4

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 38.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38.

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza cartolare il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato”».

38.1

CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 448 ivi richiamato, al primo periodo del capoverso 1, sopprimere la parola: «direttissimo».

38.2

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Art. 40.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Se l'imputato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, chiede che si proceda allo stato degli atti, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio in camera di consiglio, osservando le disposizioni previste per l'udienza cartolare, in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere provvede ad assumere gli elementi necessari nelle forme previste dall'articolo 422. Si osservano le norme di cui agli articoli 421, commi 1, 3 4 e 5, 424 e 427-bis”».

40.1

CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare. Se non ritiene di poter decidere sulla base degli elementi acquisiti, il giudice può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, commi 2, 4 e 5, 442 e 443”».

40.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 è sostituito dal seguente:

“2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443”».

40.3

SENESE, FASSONE, CALVI, RUSSO

Art. 41.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, dopo le parole: “e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso”, inserire le seguenti: “o il giudice ritenga comunque infondato il dissenso del pubblico ministero”».

41.1

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 458 del codice di procedura penale le parole: “per esprimere il proprio consenso” sono sostituite con le altre: “per esprimere il proprio eventuale dissenso”».

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 458 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è soppresso».

41.3

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE REFERENTE***(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo***(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri***(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo***(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale***(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo***(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo***(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta di ieri il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere su tutti gli emendamenti all'articolo 13, pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore SERVELLO ricorda che sul testo dell'articolo 13 la 1^a Commissione ha formulato alcuni rilievi, che non sono stati poi recepiti negli emendamenti presentati. In particolare, l'estensore del parere, senatore Besostri, ha raccomandato di prevedere nella composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia anche la partecipazione delle regioni e degli enti locali; di rivedere le modalità di approvazione dello statuto dell'Agenzia – ritenendo insufficiente la forma della delibera del Ministro degli affari esteri – nonché della deliberazione del regolamento interno, considerando incongruente una decisione autonoma dell'Agenzia stessa.

Il sottosegretario SERRI ritiene che sarebbe del tutto inopportuno prevedere la designazione di alcuni membri del consiglio di amministrazione da parte delle regioni e degli enti locali.

Il presidente MIGONE fa presente che sull'articolo 13 la 1^a Commissione non ha espresso parere contrario, ma si è limitata a formulare osservazioni, di cui il Relatore e il Governo potrebbero eventualmente tener conto presentando altri emendamenti al testo dell'articolo.

Avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore PIANETTA insiste per la votazione dell'emendamento 13.1, che riduce all'essenziale il testo dell'articolo eliminando tutto ciò che si può desumere da norme di carattere generale o che, viceversa, può essere lasciato all'autonomia statutaria dell'Agenzia.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti volti a svuotare di significato l'istituzione dell'Agenzia, mentre voterà a favore degli emendamenti intesi a rafforzarne l'autonomia.

Il sottosegretario SERRI sottolinea l'importanza di stabilire chiari rapporti tra il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia. Una volta che a quest'ultima sono state affidate tutte le responsabilità gestionali, il potere di indirizzo politico e di vigilanza attribuito al Ministero diventa una garanzia democratica.

Il relatore BOCO, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 13.1, fa presente che nel testo di questo emendamento è anche affrontato il problema della durata del mandato per i vari amministratori dell'Agenzia. Al contrario di ciò che propone il senatore Pianetta, egli ritiene preferibile che il consiglio di amministrazione e il suo

presidente siano in carica cinque anni e che il direttore abbia un mandato di quattro anni.

Il sottosegretario SERRI fa presente, anche con riferimento a successivi emendamenti, che non ha preferenze tra l'uguale durata di tutti i mandati e la diversa soluzione proposta dal Relatore, dal momento che entrambe le soluzioni presentano vantaggi e inconvenienti.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di preferire mandati di uguale durata, ma invita a non enfatizzare tale questione, che può essere definitivamente risolta durante la discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 risulta respinto.

Sono poi approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 13.2 e 13.3, fatti propri dal presidente Migone.

Il senatore SERVELLO ritira gli emendamenti 13.4 e 13.8.

Il sottosegretario SERRI riformula l'emendamento 13.29, sostituendo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le altre «dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto».

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato. Sono pertanto assorbiti gli emendamenti 13.5 e 13.6.

È poi respinto l'emendamento 13.7.

L'emendamento 13.30, interamente sostitutivo del comma 5, è posto ai voti ed approvato; risultano pertanto assorbito l'emendamento 13.9 e preclusi gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13.

Il senatore SERVELLO si riserva di ripresentare in Aula l'emendamento 13.11, con riferimento al nuovo testo del comma 5, e fa presente che l'emendamento 13.14 è in stretta connessione ai due emendamenti da lui presentati all'articolo 14. In sintesi si tratta di sottoporre allo stesso regime giuridico lo statuto e il regolamento, che dovrebbero essere predisposti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ma deliberati dal Ministro degli affari esteri.

Il presidente MIGONE invita a riflettere circa l'utilità di un regolamento dell'Agenzia, che si aggiunge allo statuto e alle «procedure relative al funzionamento dell'Agenzia», di cui alla lettera d) del comma 6. Fa presente inoltre che il secondo comma dell'articolo 14 prevede che siano deliberati entro due mesi dall'approvazione dello statuto «la struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia»: il complesso di tali disposizioni crea un sovraccarico di norme e di procedure inutili e probabilmente dannose.

Il senatore PIANETTA ritiene fondamentale l'approvazione di uno statuto, mentre il regolamento dovrebbe recare norme applicative dello statuto e, quindi, potrebbe anche non essere esplicitamente previsto nel testo della legge.

Il sottosegretario SERRI si dichiara disponibile a un approfondimento circa la necessità del regolamento.

Il relatore BOCO propone che siano soppresse le lettere a) e d) del comma 6 dell'articolo 13 e si dichiara disposto a presentare emendamenti in tal senso.

Il senatore SERVELLO concorda circa la soppressione della lettera a) e propone di modificare la lettera d), prevedendo che il consiglio di amministrazione deliberi la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia. Conseguentemente si potrebbe poi sopprimere il secondo comma dell'articolo 14, eliminando così ogni menzione del regolamento.

Il relatore BOCO accetta la proposta testè formulata e presenta i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

13.34

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) delibera la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, entro due mesi dall'emanazione dello statuto;».

13.35

IL RELATORE

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il senatore SERVELLO ritira l'emendamento 13.14, nonché i connessi emendamenti 14.1 e 14.2, dichiarando di condividere il nuovo assetto che viene dato ai poteri di autonomia dell'Agenzia e ai rapporti con l'autorità vigilante.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.34 e 13.35 sono approvati.

È poi approvato l'emendamento 13.19 e sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 13.18 e 13.15, limitatamente alla parte riguardante la lettera e).

Su proposta del Relatore la Commissione concorda che gli emendamenti 13.16 e 13.17 siano trasformati in una proposta di coordinamento.

È poi approvato l'emendamento 13.31, soppressivo della lettera f) del comma 6, e sono pertanto preclusi gli emendamenti 13.20 e 13.21, nonché l'emendamento 13.15 per la parte relativa alla lettera f).

Il sottosegretario SERRI riformula l'emendamento 13.32, nel senso di recepire la prima parte dell'emendamento 13.22, che sarebbe destinata a decadere per l'assenza dei proponenti. Dà quindi lettura del nuovo testo, che è il seguente:

al comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

«nomina il direttore dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai consiglieri e al direttore;».

13.32 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Posto ai voti, il nuovo testo dell'emendamento 13.32 è approvato.

Il senatore SERVELLO ritira gli emendamenti 13.23 e 13.24. È poi approvato l'emendamento 13.25, fatto proprio dal presidente Migone.

Il sottosegretario SERRI riformula l'emendamento 13.33, inserendo dopo le parole «I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti» le altre «, devono avere una comprovata esperienza nel campo della cooperazione».

Posto ai voti con la modifica indicata dal proponente, l'emendamento 13.33 è approvato. È così assorbito l'emendamento 13.26.

Con successive votazioni è approvato l'emendamento 13.27 ed è respinto l'emendamento 13.28.

Il sottosegretario SERRI presenta il seguente emendamento:

Al comma 11, lettera d), sopprimere la frase che segue la parola «Agenzia».

13.36

IL GOVERNO

Messo ai voti, l'emendamento è approvato.

È infine approvato l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti agli articoli 14, 15, 16 e 17, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOCO presenta i seguenti emendamenti all'articolo 14, strettamente correlati alla soppressione della lettera a) e alla modifica della lettera d) del comma 6 dell'articolo 13:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed emanato dal Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

14.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

14.4

IL RELATORE

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, i due emendamenti risultano approvati.

Il presidente MIGONE mette poi in votazione l'articolo 14 nel testo emendato, con la seguente rubrica: «(Statuto dell'Agenzia)».

L'articolo è approvato nel testo emendato. Si passa all'articolo 15.

Il relatore BOCO esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 – a condizione che la parola «governative» sia sostituita con l'altra «nazionali» – 15.6 e 15.7. Si dichiara invece contrario agli emendamenti 15.4 e 15.5.

Il sottosegretario SERRI concorda con il parere del Relatore.

Il presidente MIGONE fa propri gli emendamenti 15.1 e 15.3, dichiarando di accettare la modifica proposta dal Relatore al testo di quest'ultimo emendamento.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, con la modifica proposta dal Relatore. Sono poi dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.7. È approvato l'emendamento 15.6.

È infine approvato l'articolo 15 nel testo emendato. Si passa all'articolo 16.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sull'emendamento 16.1, volto a sopprimere l'intero articolo, e parere favorevole sull'emenda-

mento 16.11 presentato dal Governo, che propone di riformulare come segue:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto)

1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere questo compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, e in particolare le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale.

3. I crediti di aiuto possono essere concessi anche per promuovere i fondi di garanzia e il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese, locali o miste, da realizzare nei Paesi cooperanti, nell'ambito dei Programmi-Paese e in altri Paesi individuati come prioritari dagli indirizzi generali dell'APS, di cui all'articolo 6.

4. Gli enti esecutori – pubblici e privati – dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto vengono scelti tramite gara o procedura concorsuale.».

16.11 (Nuovo testo)

In tale testo sono recepiti i contenuti dell'emendamento 16.11 e degli altri emendamenti all'articolo 16 di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario SERRI accetta la riformulazione suggerita dal relatore e raccomanda l'approvazione del nuovo testo dell'emendamento 16.11.

Messo ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.

L'emendamento 16.11, posto ai voti nel testo riformulato dal Relatore, risulta approvato. Tutti gli altri emendamenti all'articolo 16 sono pertanto assorbiti.

Si passa all'articolo 17.

Il relatore BOCO invita il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 17.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.4 e si dichiara contrario all'emendamento 17.2.

Il sottosegretario SERRI ritira l'emendamento 17.3, si dichiara favorevole all'emendamento 17.1 e contrario all'emendamento 17.2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.1. L'emendamento 17.2 è quindi precluso.

È poi approvato l'emendamento 17.4. Infine è approvato l'articolo 17 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494,
2781, 2989**

Art. 14.

Al comma 2, sostituire la parola: «deliberati» con la parola: «predisposti».

14.1 SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Ministro degli affari esteri delibera in proposito entro i successivi quarantacinque giorni».

14.2 SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Art. 15.

Al comma 1, sostituire la parola: «concorsuale» con le parole: «di selezione».

15.1 BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, dopo le parole: «personale dipendente» aggiungere le parole: «e dei dirigenti».

15.2 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «Unione Europea», inserire: «e in via prioritaria della competenza ed esperienza specifica maturata presso istituzioni governative ed internazionali operanti nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo».

15.3 BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, dopo le parole: «di diritto privato», inserire le parole: «a tempo indeterminato».

15.4

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, dopo le parole: «di competenza dell’Agenzia», inserire le parole: «e dei criteri e parametri applicati al riguardo dall’Unione europea».

15.5

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sopprimere le seguenti: «maggiormente rappresentative».

15.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Il rapporto di lavoro dipendente dall’Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e l’esercizio di qualunque professione o mestiere nonchè di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi ed i compiti dell’Agenzia.

2-ter. Il personale dipendente dell’Agenzia per finalità inerenti all’attività dell’Agenzia stessa, su delibera del consiglio di amministrazione, può essere distaccato per periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.

2-quater. Previa delibera del consiglio di amministrazione, il personale dipendente dell’Agenzia può usufruire di periodi di studio ed aggiornamento professionale da svolgere in Italia ed all’estero di durata e frequenza stabilite in sede contrattuale».

15.7

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Art. 16.

Sopprimere l’articolo.

16.1

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. L’istruttoria e la gestione dei crediti d’aiuto sono di competenza dell’Agenzia. Per svolgere questo compito l’Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti d'aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS.

3. Nei Paesi meno avanzati (PMA) i crediti d'aiuto potranno concorrere anche al finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese, locali o miste».

16.11

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «alla promozione» aggiungere le parole: «delle microimprese nei paesi cooperanti e».

16.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «alla promozione» inserire le parole: «delle microimprese locali, nonché».

16.3

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

16.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

16.5

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «i crediti misti e».

16.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, i crediti misti e».

16.7

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per promuovere gli aiuti con forniture, indirizzati verso il settore pubblico e privato dei Paesi cooperanti».

16.8

PIANETTA

Sopprimere il comma 4.

16.9

PIANETTA

Al comma 4, sopprimere le parole: «o del Terzo settore».

16.10

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Art. 17.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

17.3

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere il periodo che va dalle parole: «e che gli acquisti in Paesi terzi», fino a: «in Italia o nell'Unione europea».

17.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole: «o nell'Unione Europea» con le seguenti: «o nei Paesi dell'Unione Europea che prevedono reciprocità di trattamento».

17.2

PIANETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Quando l'attuazione delle iniziative di cooperazione è conferita, sulla base di un accordo internazionale, alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti, l'Agenzia eroga direttamente i finanziamenti a dette istituzioni. Queste ultime, in base agli accordi predetti sottoscritti con l'Italia, dovranno assicurare che gli enti esecutori vengano scelti mediante gara o procedura concorsuale, sia per i doni che per i crediti di aiuto».

17.4

IL GOVERNO

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

279^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione, per le parti di competenza, il senatore PASQUINI, il quale riepiloga le stime relative al quadro macroeconomico per il prossimo quadriennio, nonché gli obiettivi previsti per quanto riguarda la crescita del prodotto interno lordo, il rapporto debito pubblico/PIL, il tasso di inflazione, il tasso di occupazione e il correlativo tasso di disoccupazione. Da tali stime emerge un quadro caratterizzato da una crescita del prodotto interno lordo del 2,2 per cento e da una progressiva riduzione del rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo; prosegue, inoltre, la azione di risanamento dei conti pubblici, anche attraverso la riduzione della spesa per interessi, con la conferma di un consistente avanzo primario. A commento di tali prospettive, il relatore sottolinea il rilevante sforzo previsto per incrementare le spese in conto capitale e a sostegno degli investimenti.

Per quanto riguarda più specificamente la parte tributaria del Documento, egli fa presente che la somma delle entrate tributarie, extratributarie e contributive è stimata in riduzione nel prossimo quadriennio; questa positiva tendenza, peraltro, si attenua se si considera la previsione di aumento delle entrate extratributarie di 3.000 miliardi; tale ultima previsione, d'altra parte, potrebbe anche derivare integralmente dai provvedimenti di razionalizzazione delle procedure di riscossione. Se così fosse, infatti, la tendenziale riduzione del prelievo fiscale complessivo sarebbe confermata; diversamente essa andrebbe attenuata e rivista per effetto di questo incremento delle entrate extratributarie: per tali motivi, egli ritiene opportuno sollecitare una maggiore chiarezza su tale punto.

La manovra di correzione dei conti pubblici per il 2000 è stimata complessivamente in 15.000 miliardi, di cui 3.500 destinati ad essere restituiti al sistema economico sociale sotto forma di maggiori spese o riduzioni di imposte e 11.500 miliardi di riduzione delle spese correnti.

Risulta molto significativo individuare le componenti che caratterizzano i 3.500 miliardi a sostegno del sistema economico sociale: 1.000 miliardi sono previsti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della cosiddetta super DIT, 1.000 miliardi coprono gli oneri per interventi di assistenza sociale, mentre per i restanti 1.500 miliardi manca nel Documento una indicazione precisa della destinazione di tali risorse.

Il relatore si sofferma quindi sulle indicazioni di politica tributaria del prossimo quadriennio, che si fonda essenzialmente sul completamento del processo della riforma fiscale volta alla razionalizzazione e alla semplificazione del prelievo tributario, anche attraverso l'attuazione delle norme previste nella legge 13 maggio 1999, n. 133; elemento essenziale della politica di settore sarà anche la riforma dell'Amministrazione finanziaria, nonché la riduzione del carico contributivo complessivo grazie alle risorse derivanti dalla tassazione ecologica. Su quest'ultimo punto, egli ritiene opportuno sollecitare il Governo a rivedere le norme sulla cosiddetta *carbon tax* al fine di riequilibrare il prelievo sul gas metano per autotrazione.

Anche la riduzione della pressione tributaria nei limiti compatibili con l'equilibrio finanziario dei conti pubblici costituisce un obiettivo significativo della politica tributaria nei prossimi anni: a tale proposito, egli ricorda le norme contenute nell'articolo 1 della citata legge n. 133.

Per quanto riguarda il fondamentale obiettivo della riduzione della pressione tributaria, il Documento fissa delle priorità, in coerenza con il patto sociale siglato nel dicembre del 1998: garantire la copertura finanziaria per circa 1000 miliardi l'anno, nel 2000-2001, dell'agevolazione agli investimenti già prevista nell'articolo 2 della citata legge n. 133 (legge Visco), accelerare gli effetti della *dual income tax* in termini di riduzione nell'aliquota media gravante sugli utili di impresa, ridurre l'aliquota IRPEF dal 27 al 26 per cento e aumentare le detrazioni IRPEF a favore dei figli a carico e per i redditi più bassi, consolidando, altresì, i provvedimenti di sgravio sulla tassazione della prima casa di proprietà.

Il relatore sottolinea poi l'importanza del rifinanziamento della legge Visco, in mancanza del quale, ai sensi della stessa legge n. 133, le minori entrate previste andrebbero coperte con un automatico incremento dell'aliquota agevolata dal 19 al 28 per cento. Inoltre, egli fa presente che mentre gli oneri derivanti per le agevolazioni relative al reddito d'impresa sono sostanzialmente già coperti con interventi previsti nel Documento, le risorse necessarie per aumentare le detrazioni personali e confermare l'aumento della detrazione per la prima casa – non quantificate – andranno reperite dal maggior gettito ricavato dalla lotta all'evasione. Egli quindi commenta positivamente il complesso delle misure agevolative sul reddito d'impresa che si sostanzia, anche senza che si

verifichino tutte le condizioni previste per raggiungere il massimo di agevolazione, in una notevole riduzione della tassazione sui redditi d'impresa. A tale proposito, egli si sofferma quindi sulla sostanziale carenza informativa e previsionale del Documento relativamente all'IRAP, tenuto conto anche del fatto che solo il notevole incremento delle imposte dirette ha consentito di bilanciare il consistente scostamento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive rispetto alle stime. Dal punto di vista normativo, l'IRAP va riordinata e modificata sia per evitare l'accrescimento degli adempimenti a carico dei contribuenti (a legislazione vigente, la differenza di base imponibile obbliga le imprese a tenere una contabilità ulteriore per l'IRAP), sia per tener conto dell'esigenza di redistribuire i vantaggi (da taluni ritenuti eccessivi) certamente non voluti e non previsti, che l'introduzione dell'IRAP ha comportato per alcuni settori economici (società quotate, assicurazioni e banche). Egli preannuncia quindi alcune specifiche osservazioni sull'IRAP nel parere da rassegnare alla 5^a Commissione.

Passando ad esaminare le previsioni in materia di mercati finanziari, il relatore sottolinea la necessità di sollecitare il Governo a predisporre una disciplina semplificata in materia di fondi chiusi riservati agli investitori istituzionali, nonché a istituire il mercato regolamentato dei titoli delle piccole e medie imprese. In tale comparto la approvazione di una disciplina complessiva della *corporate governance* per le società non quotate dovrà costituire il quadro legislativo nel quale inserire tutte le iniziative volte a favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese. Dopo aver positivamente sottolineato anche le previsioni in materia di privatizzazioni, il relatore preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni relative ad aspetti già sottolineati nella relazione.

La Presidente THALER AUSSERHOFER, nel rinviare il seguito dell'esame del Documento in titolo, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato definitivamente fissato per le ore 21 del 13 luglio. Anche in relazione a tale termine, preannuncia la possibile convocazione della Commissione per martedì mattina alle ore 11.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C06^a, 0005^o)

La Presidente THALER AUSSERHOFER comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alla fine della seduta in corso, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

330^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI*Interviene il sottosegretario per la pubblica istruzione Masini.**La seduta inizia alle ore 8,40.**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 30 giugno, dal Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola
(R046 003, C07^a, 0009^o)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno scorso.

Interviene il senatore RESCAGLIO, a giudizio del quale la passata esperienza degli organi collegiali territoriali della scuola impone l'esigenza di una interpretazione più aggiornata delle loro funzioni. Nonostante i loro limiti, essi hanno comunque svolto – afferma – un ruolo significativo di partecipazione democratica, a torto troppo spesso demonizzato. Il riordino operato dall'attuale Governo coglie peraltro importanti spunti di innovazione, tra i quali anzitutto il superamento dell'impostazione centralistica dell'amministrazione scolastica, in linea con la più ampia riforma dell'organizzazione di Governo. Inoltre, esso opera un condivisibile decentramento delle competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa, prefigurando un maggiore coinvolgimento delle diverse componenti della scuola. Non va tuttavia dimenticato che le nuove modalità di partecipazione democratica richiedono un ampliamento delle conoscenze del processo autonomistico in corso e delle funzioni prioritarie attribuite ai nuovi organismi, su cui occorrerà svolgere un'attenta riflessione.

Egli si esprime poi in senso favorevole alla modifica dell'attuale rapporto tra Stato e Regioni, che veda una valorizzazione del ruolo re-

gionale attraverso l'istituzione di consigli regionali dell'istruzione con compiti significativi e la corrispondente abolizione dei provveditorati provinciali. Conviene altresì con la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, al fine di garantire una efficace partecipazione: al riguardo, l'esperienza passata non è infatti particolarmente edificante. Ritiene tuttavia che si sarebbe potuto valorizzare maggiormente la componente dei genitori, che costituisce una rappresentanza senz'altro necessaria. Infine, egli esprime apprezzamento per l'attenzione manifestata dal decreto nei confronti delle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute che, in un futuro che si augura prossimo, potrà estendersi alle scuole paritarie.

Il senatore LORENZI esprime compiacimento per l'avviato riordino degli organi collegiali territoriali della scuola che, in passato, avevano registrato evidenti limiti di funzionamento. Indubbiamente, essi hanno infatti risentito di un'impostazione eccessivamente centralistica dell'amministrazione scolastica, anche se tale aspetto è stato a lungo erroneamente considerato il responsabile maggiore del loro malfunzionamento. Ben più grave, essi hanno invece comportato una svalutazione delle competenze individuali ed impedito riconoscimenti meritocratici, secondo un impianto che opportunamente il Governo pare ora voler superare. Al riguardo occorre tuttavia, a suo giudizio, mostrare maggiore coraggio, reintroducendo forme di moderata gerarchia, di riconoscimento delle rispettive funzioni e di espressione di giudizi sul merito. Ciò, affinché gli operatori della scuola non siano più considerati alla stregua di meri lavoratori, bensì di veri e propri professionisti.

In quest'ottica, il decreto legislativo recentemente approvato dal Governo mostra tuttavia alcuni limiti, che egli si augura siano più formali che sostanziali, qualora il Governo intendesse veramente attribuire ai nuovi organismi un innovativo potere di controllo. Se da un lato il coinvolgimento del livello regionale appare infatti adeguato con riguardo al processo di dimensionamento (che, con la riforma dei cicli scolastici, assumerà carattere addirittura strategico), esso appare invece insufficiente con riferimento all'elaborazione dei programmi scolastici, su cui la competenza è ancora attribuita al Consiglio superiore. Al contrario, egli ritiene che a livello centrale dovrebbero essere impartite solo direttive di carattere generale, ad esempio relative ai requisiti minimi, mentre l'articolazione dettagliata dei programmi scolastici dovrebbe essere rimessa al concorso delle Regioni e delle singole istituzioni, in coerenza con i principi autonomistici.

Infine, egli si sofferma sulla necessità di avviare la riforma dello stato giuridico dei docenti in senso privatistico, onde esaltare il processo autonomistico in corso. Ciò, senza evidentemente ledere i diritti dei docenti già in servizio, che potrebbero essere collocati in un ruolo ad esaurimento, ma avviando per il futuro una nuova dinamica strettamente connessa a meccanismi di valutazione periodica sulle capacità effettive dei docenti, cui connettere riconoscimenti di carattere economico.

Interviene infine il senatore NAVA, il quale si riallaccia alle considerazioni critiche del senatore Rescaglio sulla clamorosa esclusione del-

le famiglie nella nuova organizzazione della democrazia scolastica a livello centrale e regionale. Tale esclusione è peraltro tanto più grave quando la si consideri in connessione con l'esaurimento della precedente esperienza di partecipazione democratica e il corrispondente, sconcertante vuoto di rappresentanza e partecipazione. Né può dirsi sufficiente la previsione di partecipazione dei genitori a livello locale, che pare comunque del tutto marginale e inadatta a sanare il *vulnus* inflitto alla soggettività del processo educativo. Egli chiede pertanto di rivedere la composizione del Consiglio superiore e dei Consigli regionali, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, partendo dalla individuazione del livello primario di partecipazione democratica rappresentato dalle singole istituzioni scolastiche, ove meglio si realizza l'interazione fra docenti, genitori ed alunni.

Infine, egli coglie l'occasione per esprimere il proprio rammarico sul mancato accoglimento della sua proposta di sopprimere la parola «già» dal primo comma dell'articolo 7 dello schema di regolamento sul prolungamento dell'obbligo scolastico. Egli registra, a tale riguardo, una freddezza sulle proposte innovative relative alla progettualità della formazione scolastica, che non può non generare forte disagio.

Il senatore ASCIUTTI chiede di poter intervenire nuovamente nel dibattito, in considerazione del fatto che l'audizione del Ministro è stata convocata sulla base dello schema di decreto legislativo di riforma, ma ha avuto luogo dopo l'adozione del decreto stesso da parte del Consiglio dei ministri, con significative modificazioni.

In via eccezionale, il PRESIDENTE gli concede la parola.

Il senatore ASCIUTTI manifesta perplessità sulla designazione degli studenti componenti dei consigli scolastici locali da parte delle Consulte provinciali, atteso che tutte le altre componenti hanno invece origine elettiva. Osserva altresì criticamente come nel Consiglio superiore siano presenti rappresentanti delle scuole dipendenti dagli enti locali, che tuttavia scompaiono nella composizione degli organi regionali e locali. Propone infine di precisare a chi spetterà la presidenza degli organi collegiali all'atto del loro insediamento, nonché di chiarire che questa non può essere conferita ad un minorenne: dal momento che il decreto prevede che il presidente venga eletto da ciascun organismo nel proprio ambito, in cui sono presenti anche studenti, non appare infatti peregrina l'ipotesi dell'elezione di uno studente che non abbia ancora raggiunto la maggiore età.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario Nadia MASINI, la quale osserva preliminarmente che il decreto legislativo di riforma degli organi collegiali è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso onde evitare la decadenza della apposita delega. Ricorda peraltro che su di esso non era previsto per legge il parere parlamentare, ma che il Governo ha sollecitato un confronto al fine di acquisire comunque significativi suggerimenti, che potranno tornare utili anche in

vista delle modifiche che il decreto stesso prevede possano intervenire decorsi due anni dall'avvio dei nuovi organismi. Si duole altresì che non sia stato possibile realizzare l'auspicato parallelismo fra la riforma degli organi collegiali territoriali e quella degli organi di governo delle istituzioni scolastiche autonome, affidata all'iniziativa parlamentare e ancora pendente presso la Camera dei deputati.

Quanto al merito degli interventi, ella ricorda al senatore Asciutti che le Consulte provinciali sono di origine elettiva e che pertanto la loro designazione degli studenti chiamati a far parte dei consigli scolastici locali aveva il senso di non imporre agli studenti due tornate elettorali; quanto all'individuazione delle presidenze, ella richiama le norme attualmente vigenti dell'ordinamento scolastico ed osserva che interverrà comunque un'ordinanza ministeriale *ad hoc*.

Al senatore Lorenzi fa quindi osservare che la sede attuale non appare idonea ad affrontare la questione dei programmi e dei contenuti della riforma scolastica; peraltro, ricorda che l'articolo 8 del regolamento sull'autonomia rinvia tale competenza alle istituzioni scolastiche, nell'ambito di criteri generali definiti dal Ministro, con il concorso dei massimi esperti in materia.

Ai senatori Rescaglio e Nava nega infine che il Governo intenda escludere le famiglie dall'organizzazione democratica della rappresentanza scolastica. Sottolinea tuttavia che il Consiglio superiore ha carattere tecnico-scientifico e che la sua composizione è stata volutamente diversificata con una riduzione del numero complessivo dei suoi membri; i Consigli regionali rappresentano invece organismi di supporto, in cui sono significativamente presenti i presidenti dei consigli locali ed è proprio tale ambito che è stato ritenuto più idoneo per una efficace rappresentanza delle famiglie.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

La seduta termina alle ore 9,30.

331^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0116^o)

Il presidente OSSICINI informa che i relatori sui due argomenti previsti per la seduta pomeridiana di oggi (le osservazioni sullo schema di decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo e i disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina dell'attività musicale), rispettivamente senatore Biscardi e senatrice Manieri, sono impegnati in una concomitante riunione politica e hanno chiesto una breve sospensione. Propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 15,30.

Con l'assenso del senatore ASCIUTTI, conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(755) *SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) *POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

- e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 8 nel suo complesso, il senatore ASCIUTTI chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo quale sia la loro disponibilità a chiarire alcuni punti che, in altra parte del testo, restano ancora oscuri. Cita, ad esempio, l'articolo 31, che non reca una chiara distinzione di competenze in ordine alla formazione musicale impartita nei Conservatori e presso altre istituzioni. Ritiene pertanto che l'*iter* del provvedimento possa procedere speditamente solo a condizione che maggioranza e Governo manifestino apertura nei confronti delle proposte chiarificatrici dell'opposizione, anziché quella chiusura che ha purtroppo dovuto registrare nell'ultima seduta.

La relatrice MANIERI ritiene che l'irrigidimento mostrato dall'opposizione nell'ultima seduta non possa che essere frutto di un fraintendimento, non nutrendo ella alcuna volontà di mortificare le istanze di al-

cuno. In particolare, ella dichiara di non avere alcuna intenzione di favorire sovrapposizioni di competenze fra Conservatori e altre istituzioni di formazione. Assicura pertanto massima disponibilità a sgombrare il campo da qualunque sospetto, anche con riferimento all'articolo 31, purchè ciò non equivalga a sopprimere del tutto la disciplina delle istituzioni di alta formazione.

Il sottosegretario LOIERO conviene con le osservazioni della relatrice e si augura un sollecito ristabilimento del clima di fattiva collaborazione fra maggioranza e opposizione, già registrato in occasione di altri significativi provvedimenti in materia di beni culturali, come ad esempio quello istitutivo di nuovi musei. Ritiene pertanto che si possa procedere speditamente all'esame degli articoli del capo II, mentre probabilmente per gli articoli successivi si impone una pausa di riflessione.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 8 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Passigli ha ritirato l'emendamento 9.3 e ha nel contempo presentato un nuovo emendamento (9.8) che, in assenza dello stesso senatore Passigli, è fatto proprio dalla relatrice MANIERI. Avverte altresì che l'emendamento 9.6 è da considerarsi assorbito da precedenti votazioni, così come gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono da considerarsi preclusi.

Il senatore MONTICONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.5.

La relatrice MANIERI illustra sinteticamente gli emendamenti 9.7 e 9.8.

In assenza del proponente, i senatori BRIGNONE ed ASCIUTTI fanno proprio l'emendamento 9.4, rinunciando ad illustrarlo.

Sugli emendamenti all'articolo 9 si esprime la relatrice MANIERI, manifestando anzitutto un orientamento contrario all'emendamento 9.5 che ritiene invasivo delle competenze regionali.

Conseguentemente, il senatore MONTICONE lo modifica sopprimendo le parole: «o regionali».

La relatrice riprende l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 9, rimettendosi al Governo sul nuovo testo del 9.5 ed esprimendosi in senso contrario all'emendamento 9.4.

Il sottosegretario LOIERO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 9.5, nonché sugli emendamenti 9.7 e 9.8; concorda invece con il parere contrario della relatrice sul 9.4.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 9.5 (nuovo testo), 9.7 e 9.8, respinto l'emendamento 9.4 ed accolto l'articolo 9 nel suo complesso, come emendato.

La Commissione accoglie altresì l'articolo 10, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza dei proponenti, il senatore ASCIUTTI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1, su cui la relatrice MANIERI e il sottosegretario LOIERO esprimono parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 11.1 e accoglie l'articolo 11 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.5, 12.6 e 12.9 e, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 12.2, 12.4, 12.7 e 12.8.

In assenza del proponente, il senatore MONTICONE fa proprio l'emendamento 12.10; indi, su richiesta della relatrice MANIERI (che richiama l'attenzione della Commissione sull'attuale fase di transizione della SIAE), lo ritira.

L'emendamento 12.11 è invece dichiarato decaduto.

Sugli emendamenti all'articolo 12 si esprime la relatrice MANIERI, la quale manifesta anzitutto avviso contrario sul 12.1 e sul 12.2, sottolineando l'esigenza di non corporativizzare né sindacalizzare il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per la musica, nell'ambito del quale dovrebbe essere assicurata solo una rappresentanza di alto profilo culturale e comprovata capacità organizzativa. Ella si esprime poi in senso contrario anche sull'emendamento 12.3, ricordando di aver proposto ella stessa – in sede di Comitato ristretto – l'innalzamento da sei a nove dei membri del consiglio di amministrazione al fine di assicurare una adeguata rappresentanza dell'opposizione: giudica tuttavia inopportuno imporre legislativamente tale rappresentanza. Quanto agli emendamenti 12.4 (identico al 12.5), 12.6 (identico al 12.7) e al connesso 12.8

(identico al 12.9), ella si esprime in senso analogamente contrario, ricordando che il predetto innalzamento da sei a nove dei componenti del consiglio di amministrazione aveva avuto proprio il senso di consentire una partecipazione più articolata a livello di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città: ritiene quindi controproducente una riduzione dei membri designati dai due organismi predetti.

Il sottosegretario LOIERO si associa ai pareri resi dalla relatrice, concordando in particolare con il giudizio circa l'inopportunità di sindacalizzare il consiglio di amministrazione del Centro nazionale.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Sull'emendamento 12.3, dichiara il proprio voto favorevole il senatore ASCIUTTI, il quale si rammarica per il parere contrario espresso dalla relatrice che, a suo giudizio, contrasta con le argomentazioni dalla stessa addotte a favore della tutela dell'opposizione.

La relatrice MANIERI, onde venire incontro alle sollecitazioni del senatore Asciutti, presente il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 12 del testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 2619 e abbinati,

impegna il Ministro, nella composizione del consiglio di amministrazione, di cui al comma 3, ad assicurare la presenza della minoranza».

0/2619-755-1547-2821/4/7^a

MANIERI, *relatrice*

Il senatore ASCIUTTI dichiara di aggiungere la propria firma a tale ordine del giorno e, contestualmente, di ritirare i restanti emendamenti presentati all'articolo 12.

Anche il senatore BRIGNONE aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, che il sottosegretario LOIERO dichiara di accogliere.

Insistendo i presentatori per la votazione, la Commissione delibera all'unanimità di trasmettere il predetto ordine del giorno all'Assemblea.

La Commissione accoglie infine l'articolo 12 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti: in assenza dei proponenti, l'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto e, senza discussione, la Commissione accoglie l'articolo 13 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti: in assenza dei proponenti, l'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto e, senza discussione, la Commissione accoglie l'articolo 14 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti: in assenza dei proponenti, l'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto e, senza discussione, la Commissione accoglie l'articolo 15 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 16.2 è dichiarato decaduto. La relatrice MANIERI fa invece proprio l'emendamento 16.1, ricordandone la connessione con un precedente emendamento approvato dalla Commissione. Esso, posto ai voti, risulta accolto, così come – con separate votazioni – l'articolo 16 nel suo complesso, come emendato, nonché l'articolo 17, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza dei proponenti il senatore ASCIUTTI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Sull'emendamento 18.1, la relatrice MANIERI esprime parere favorevole, mentre sul 18.2 manifesta avviso contrario.

Si associa il sottosegretario LOIERO.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 18.1, respinge l'emendamento 18.2 ed accoglie l'articolo 18 nel suo complesso, come emendato.

Prima di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame, la relatrice MANIERI coglie l'occasione per ricordare al rappresentante del Governo l'esigenza di trovare un'adeguata copertura finanziaria all'articolo 23, relativo al finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare e contemporanea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821**

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.3

PASSIGLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «sistema delle residenze multiculturali» con le altre «sistema delle residenze multidisciplinari».

9.6

MANIERI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le altre «dei Centri territoriali per la musica».

9.1

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «delle residenze multiculturali» con le seguenti: «dei Centri territoriali per la musica».

9.2

BEVILACQUA, PACE, MARRI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero con associazioni private a carattere nazionale o regionali che operano nei settori musicali senza fini di lucro».

9.5

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero con associazioni private a carattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro».

9.5 (Nuovo testo)

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «anche tramite gli organismi regionali» con le altre «anche tramite gli organismi regionali costituiti dai soggetti musicali di cui al capo IV della presente legge».

9.7MANIERI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1, lettera a)» con le seguenti: «comma 1, lettere a) e b)».

9.8

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

9.4

PASSIGLI

Art. 11.

Al comma 3, sostituire le parole «il successivo» con la seguente: «un».

11.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Art. 12.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione».

12.1

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore».

12.2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «tre membri, di cui due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dall'opposizione».

12.3

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 3, lettera a), infine aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto, per uno di essi, delle indicazioni della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.);».

12.10

MELE

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole «uno dei quali indicato dalla S.I.A.E.».

12.11

CORTIANA, MELE

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola «tre» con la seguente «due».

12.4

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola «tre» con la seguente «due».

12.5

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola «tre» con la seguente «due».

12.6

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Al comma 3, lettera c) sostituire la parola «tre» con la parola «due».

12.7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente agli emendamenti 12.4 e 12.7, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore».

12.8

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente agli emendamenti 12.5 e 12.6, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore».

12.9

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

Art. 13.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tra essi dovranno essere congruamente rappresentate le sezioni musica e lirica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

13.1

CORTIANA, MELE

Art. 14.

Al comma 2, sopprimere le parole: «,rinnovabile una sola volta».

14.1

PASSIGLI

Art. 15.

Sopprimere il comma 2.

15.1

PASSIGLI

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «destinate alla musica» inserire la seguente: «popolare».

16.2

CORTIANA, MELE

Al comma 1, sostituire la parola «concertistica» con l'altra «cameristica».

16.1

PASSIGLI

Art. 18.

Al comma 1, dopo la parola «gravi», aggiungere le seguenti: «e documentate».

18.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «che non può essere superiore a un anno».

18.2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

272ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º giugno scorso.

Il presidente SCIVOLETTO dà preliminarmente conto del parere, espresso dalla Commissione bilancio in data 15 giugno 1999, di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.1 (testo corretto), 8.0.2, 8.0.3, 10.0.1, 10.0.28, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.5, 10.0.7, 10.0.9, 10.0.32, 10.0.11, 10.0.22, 10.0.13, 8.0.4, 10.0.14, 8.0.5, 10.0.26, 10.0.20, 10.0.12, 10.0.18 e 10.0.31 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sull'emendamento 10.0.23, per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 10.0.8, 10.0.19 e 10.0.19 (nuovo testo) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicitazione che gli oneri derivanti dall'attività degli sportelli anagrafici sono posti a carico degli iscritti senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 1.1 teso a evitare che vengano puniti comportamenti in sé non illeciti. Quanto ai successivi emendamenti 3.1 e 3.2, essi sono volti ad escludere dalle funzioni di vigilanza il personale civile dell'amministrazione. Scopo dell'emendamento 4.4 è quello di integrare, con la disciplina proposta, la normativa vigente, mentre dichiara di ritirare l'emendamento 4.5. Illustra quindi gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8, tesi, questi ultimi, a non impedire agli agen-

ti giurati la possibilità di effettuare ispezioni anche in mare oltre che sulla terra ferma.

A quest'ultimo proposito interviene il presidente SCIVOLETTO, che chiarisce come l'emendamento 4.8 risulterebbe assorbito dall'approvazione del precedente emendamento 4.7.

Viene dato quindi per illustrato l'emendamento 4.1.

Il senatore GERMANÀ, riprendendo la sua esposizione, dà per illustrato l'emendamento 4.9, mentre illustra una nuova ulteriore formulazione dell'emendamento 4.10 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), volta a ricomprendere, tra i soggetti che hanno priorità nella nomina di agente giurato, anche coloro che siano in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto nautico.

Dopo che il relatore BARRILE ha dato per illustrato l'emendamento 4.3 a sua firma, il senatore GERMANÀ dà, infine, per illustrati gli emendamenti 4.0.1, 5.3, 5.1, 5.2 e 5.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

273ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione: esame e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0005º)

Il relatore BEDIN rileva preliminarmente che il DPEF in esame dedica un capitolo specifico all'agricoltura in cui è evidenziata l'esigenza

di ricorrere, oltre che all'incentivazione dello sviluppo rurale, alle leve dell'innovazione tecnologica, anche sul piano scientifico, degli incentivi allo sviluppo delle imprese (anche in termini di dimensione) e degli incentivi all'agroindustria. Rilevato che viene così delineato un ampio progetto di sviluppo e non un mero contenimento della spesa, il relatore sottolinea che il progetto si inquadra nell'ambito degli impegni contenuti nel Patto di stabilità, necessario anche la fine di assicurare al settore agricolo pari dignità nell'Unione (come è avvenuto nell'ultimo Consiglio europeo di Berlino). Ricordate altresì le risorse finanziarie messe in campo dalla programmazione europea (pari a circa 40,5 miliardi di euro annui per il periodo 2000-2006), osserva che il DPEF dovrebbe richiamare in modo esplicito l'esigenza di un riequilibrio fra produzioni mediterranee e continentali, valorizzando la qualità e la tipicità delle produzioni italiane, segnalando altresì l'esigenza di una esplicitazione dei terreni complessivi di confronto, a livello non solo europeo, in tema di politica agraria ed alimentare.

Il relatore si sofferma quindi sulle implicazioni del Patto di stabilità in termini di politica di bilancio, orientata verso il pareggio, precisando che le azioni definite ed individuate dal Consiglio europeo di Colonia (in termini di ricorso alle moderne tecnologie, di liberalizzazione e di miglioramento dell'offerta) non potranno che avere diretta rilevanza anche sul mondo delle imprese agricole, concorrendo a realizzare l'obiettivo del Governo anche per il Mezzogiorno. Il relatore richiama quindi la cornice generale di politica economica e sociale nella quale si inseriscono le politiche per l'agricoltura (fondata su una ragionevole aspettativa di uno sviluppo caratterizzato da tassi di crescita più elevati), precisando gli obiettivi della manovra correttiva per il 2000 di circa 15.000 miliardi (di cui 11.500 di correzione del *deficit* tendenziale e il resto di maggiori investimenti, con l'obiettivo di portare il *deficit* all'1,5 per cento). Dopo aver analiticamente richiamato gli obiettivi in termini di PIL, *deficit*, spesa per interessi, debito, avanzo primario ed inflazione, il relatore auspica che, in relazione ai provvedimenti già approvati dal Parlamento sui costi di produzione, sull'imprenditoria giovanile e sulla modernizzazione delle strutture, il Governo proceda tempestivamente all'ulteriore fase di implementazione regolamentare ed amministrativa.

All'interno del quadro economico così delineato, viene dedicata particolare attenzione alle questioni dell'occupazione e del fisco, questioni queste che hanno particolare rilievo anche per il settore primario, i cui andamenti occupazionali risultano condizionati negativamente da fattori strutturali, tali da richiedere un forte sviluppo e un potenziamento della multifunzionalità dell'agricoltura naturale, anche ai fini di una salvaguardia dell'ambiente. Dopo avere precisato gli obiettivi in termini di fiscalità perseguiti nel DPEF, e in particolare le priorità assunte, anche in coerenza con il patto sociale siglato nel dicembre 1998 (che prendono le mosse comunque dal completamento del processo di riforma fiscale, di riforma dell'amministrazione finanziaria, di riduzione del carico contributivo e della pressione tributaria, anche attraverso il contrasto all'evasione), il relatore

Bedin sottolinea che tali interventi di natura fiscale riguardano l'agricoltura sia come impresa, che come nucleo familiare.

Passando quindi ad esaminare i profili di stretta competenza della Commissione, il relatore sottolinea che il documento in esame, con riferimento al capitolo dedicato alla politica agroalimentare, presenta una forte discontinuità, in quanto riconosce pienamente la valenza produttiva ed imprenditoriale del comparto agroalimentare (in analogia ed a confronto con gli altri settori), proseguendo una linea di tendenza contenuta nel precedente documento, incentrata sull'esigenza di far uscire le imprese agricole dalla marginalità, ai fini di una loro piena integrazione con il tessuto economico del paese. In tale contesto, il documento pone al centro dell'analisi dedicata al settore primario proprio il tema dell'innovazione tecnologica ritenuta cruciale non soltanto per la creazione di nuovi posti di lavoro e valore aggiunto nei settori a più alto sviluppo tecnologico, ma anche per potenziare i livelli del PIL e degli occupati nel settore più tradizionale dell'agricoltura. A tale riguardo il relatore, nel richiamare il problema della riorganizzazione degli enti di ricerca in agricoltura (affrontato in un schema di decreto legislativo del Governo *in itinere*) ribadisce l'esigenza che il Governo – su tale tematica – proceda con il metodo della concertazione attivando il Tavolo verde, al fine di istituire un raccordo fra mondo della ricerca e rappresentanza delle imprese agricole.

Il relatore precisa quindi che fra gli altri temi affrontati nel documento appare centrale il problema della valorizzazione della tipicità e della qualità dei prodotti e della loro salvaguardia, anche rispetto alle innovazioni biotecnologiche, questione sulla quale la posizione enunciata nel DPEF appare superata rispetto a quella già assunta dal Governo in sede di Unione europea con la richiesta di moratoria sulle modificazioni genetiche: si tratta di questione sulla quale ritiene opportuno acquisire la valutazione del rappresentante del Governo, anche ai fini di evidenziare nel parere tale tematica congiuntamente a quella della valorizzazione delle produzioni agricole e di qualità. Dopo aver sottolineato che anche il tema delle dimensioni aziendali e del contenimento dei costi è fondamentale per la competitività delle aziende, il relatore richiama l'attenzione su un tema, non preso in esame nel documento, relativo all'irrazionale valore attribuito ai terreni agricoli (rispetto alla loro capacità di reddito), fonte di distorsioni sul mercato interno e non solo: tale questione è strettamente collegata all'esigenza di dare piena attuazione alla legge sull'imprenditoria giovanile o intervenire in materia di dimensioni aziendali (come indicato dal DPEF). Dopo aver sottolineato che il documento correttamente rivendica il ruolo positivo avuto dal Governo e in particolare dal MIPA nella correzione di «Agenda 2000» e nello spostamento di risorse ingenti (circa 80.000 miliardi all'anno) dal sostegno al mercato al rafforzamento strutturale delle imprese e allo sviluppo rurale, segnala come la nuova centralità di un'agricoltura multifunzionale appare contraddetta dalla previsione, all'interno dello schema di riordino dei Ministeri *in itinere* della confluenza MIPA in una più ampia struttura ministeriale, genericamente competente per le attività produttive. Segnala altresì che altre questioni di interesse per la Commissione prese in

esame riguardano la salvaguardia ambientale, i biocarburanti, la semplificazione amministrativa, la sicurezza, anche nelle campagne, ed in particolare lo sviluppo del Mezzogiorno, al fine di realizzare un pieno e produttivo utilizzo di tutte le risorse presenti nelle regioni meridionali (in tale ottica il documento richiama anche l'innovazione dei contratti di programma, da riferire anche al settore agricolo).

Il relatore precisa quindi che le questioni affrontate riflettono tutti i nodi cruciali del comparto agroalimentare che – se tutti i livelli istituzionali di Governo coinvolti sapranno tradurre in politiche attive tali enunciati – potrà conoscere una significativa prospettiva di sviluppo.

Conclusivamente, nel ribadire un giudizio positivo sul DPEF, preannuncia le seguenti osservazioni, da includere nel parere e in particolare sottolinea la necessità: di mantenere una struttura ministeriale autonoma, ancorché profondamente riformata e molto più snella, al fine di mantenere il giusto rapporto fra specificità ed integrazione del comparto rispetto alle politiche economiche, ambientali, sanitarie, commerciali e culturali; di completare con urgenza l'*iter* legislativo della legge di riforma dei contratti agrari (strumento essenziale per raggiungere l'obiettivo delle adeguate dimensioni aziendali); di affrontare il problema dei terreni incolti (già oggetto della legge n. 440 del 1978, rimasta inattuata); di una legge di orientamento strategico (intesa non come strumento statico, ma come istituzione dinamica di supporto al mondo agricolo); di potenziare la rete dei servizi all'esportazione; di potenziare, nell'ambito della riforma, il sistema di istruzione e formazione nel settore agroindustriale, salvaguardandone tutte le specificità; di potenziare infine il sistema di controllo dei prodotti agricoli ed alimentari, adottando per quelli provenienti dall'estero gli stessi criteri applicati per quelli nazionali.

Il PRESIDENTE, espresso apprezzamento per l'ampia e approfondita relazione svolta dal relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato prorogato alle ore 21 di martedì 13 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MURINEDDU, il quale, riepilogati i precedenti legislativi della disciplina della riproduzione animale (a decorrere dalla lontana «Legge organica sulla produzione zootecnica» del 1929), ricorda che la riproduzione animale e il miglioramento delle razze hanno prodotto risultati straordinari sotto il profilo economico, in Italia come altrove, solo quando è stata introdotta una regolamentazione severa delle operazioni relative alle tecniche riproduttive e alle modalità di controllo delle stesse.

Ricorda altresì che l'Unione europea ha adottato nel giugno 1994 (modificando una precedente direttiva del 1977) una direttiva per fissare i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, e di materiale genetico proveniente da paesi terzi: il disegno di legge in discussione fa seguito alle più recenti disposizioni comunitarie e chiarisce alcune questioni controverse che hanno impedito agli operatori del settore di adottare procedure più sicure e snelle per portarsi a più alti livelli di efficienza.

Ricapitolato l'*iter* del provvedimento, approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione della Camera dei deputati, ove è stato ribadito che il provvedimento consentirà all'Italia di adeguarsi ai livelli europei facendo venir meno le difficoltà incontrate nell'applicazione della legge n. 30 del 1991, il relatore precisa che il provvedimento intende perseguire tre obiettivi fondamentali: l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive dell'Unione europea in materia di riproduzione animale; il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di vigilanza sui centri di fecondazione equina e, infine, la semplificazione di alcune procedure comprese nella legge n. 30 del 1991.

Il relatore dà quindi conto dell'articolo 1, precisando che si stabilisce che l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) tenga i registri anagrafici per le specie e per le razze autoctone a limitata diffusione esclusivamente per le specie bovina ed equina (mentre per le specie ovina, caprina e suina la tenuta dei libri anagrafici compete viceversa alle stesse associazioni nazionali allevatori di specie che gestiscono i libri genealogici); all'AIA, pertanto, competerà l'obbligo esclusivo della tenuta dei registri anagrafici delle razze per le quali non esiste una organizzazione di specie. Il provvedimento inoltre fa chiarezza su alcune incongruità presenti nella citata legge n. 30 del 1991, relative al funzionamento contemporaneo di strutture amministrative statali e regionali e in particolare sul ruolo dell'AIA in materia di controlli, tenuto conto che occorre definire se le risorse finanziarie relative allo svolgimento dei controlli debbano continuare ad avere una fonte unitaria, o se debbano essere attribuite ai bilanci regionali senza alcun vincolo di destinazione da parte dell'organo ministeriale. La riforma Bassanini – presegue il relatore – farebbe propendere per quest'ultima soluzione, dal momento che tende a trasferire agli enti locali le competenze non riservate allo Stato; peraltro, tenuto conto che già la legge n. 30 del 1991 dà una definizione dei libri genealogici (che implica una connessione tra l'assoluta inscindibilità delle attività di tenuta dei libri contabili e di esercizio dei controlli delle attività produttive), ne deriva che – essendo l'AIA un ente di diritto privato che opera su tutto il territorio nazionale e vanta un riconoscimento giuridico conferitole dallo Stato – spetta a questo ente un compito di certificazione pari a quello riconosciuto agli altri organismi nazionali, fermo restando che le regioni dovranno comunque esercitare compiti di vigilanza e di concertazione secondo l'indirizzo precisato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Precisato quindi che la competenza regionale è estesa al rilascio delle autorizzazioni e all'esercizio dei controlli e dei sopralluoghi sulle

stazioni in cui si allevano cavalli purosangue o trottatori e cavalli di altre razze, sottolinea che, con la riformulazione dell'articolo 7 della legge n. 30 del 1991, la competenza regionale in materia di equini diventa pertanto totale mentre resta allo Stato il compito di indirizzo e di coordinamento. Per gli ovicaprini, essendo auspicabile una tempestiva approvazione del provvedimento licenziato, sarebbe opportuno che, nel regolamento applicativo, al fine di valorizzare e sviluppare l'attività svolta per l'istituzione di libri genealogici e dei registri anagrafici, si tenesse conto dell'esigenza di eliminare la deroga prevista dalla lettera a) dell'articolo 5, per effetto della quale è possibile adoperare attualmente in monta naturale qualsiasi soggetto, senza alcuna garanzia di livello genetico e di sanità.

Sottolinea poi un altro punto importante del provvedimento, relativo all'adeguamento delle disposizioni relative all'utilizzo di riproduttori di provenienza comunitaria ed extracomunitaria (articolo 3). Precisa quindi che le sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento di esecuzione (ora fissate negli articoli 4 e 5) non erano state stabilite dalla legge n. 30 del 1991 in quanto, si era stabilito che le stesse avrebbero dovuto fare seguito alla successiva emanazione del provvedimento stesso.

Osserva conclusivamente che i destinatari delle norme (MIPA, regioni, soggetti che operano nel settore zootecnico) con il provvedimento in discussione sono messi nella condizione di rendere più proficua l'attività di riproduzione e di allevamento e, ricordato che l'Italia si distingue per gli alti livelli di specializzazione raggiunti sia sostenuto e approvato in via definitiva.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 12ª Commissione e dalla Giunta per gli affari delle comunità europee.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CUSIMANO, prendendo la parola per una questione strettamente collegata al provvedimento in discussione, nel richiamare le difficoltà implicate, per l'iter del provvedimento, dal parere reso dalla 5ª Commissione, richiama l'attenzione della Commissione su una grave questione che interessa la regione Sicilia, che è stata esclusa dagli interventi nazionali in materia di fermo biologico e che - a detta di quanto affermato dagli amministratori regionali (questione sicuramente da approfondire) - non ha potuto legiferare

sulla materia stante l'opposizione dell'Unione europea all'adozione di un provvedimento regionale di tale natura.

Richiama pertanto l'attenzione sull'esigenza di predisporre, sul piano tecnico, una proposta emendativa (da riferire direttamente al testo del provvedimento in esame) volta a prevedere una disposizione che includa specificatamente la regione siciliana nell'ambito di applicazione della legge n. 963 del 1965 sulla pesca marittima, creando le basi per la istituzione di un periodo di interruzione tecnica della pesca per il 1999 anche per le navi iscritte nei compartimenti siciliani, in modo che la stessa regione sia invitata a recepire la normativa nazionale. Nel ribadire l'esigenza di coinvolgere direttamente il ministro De Castro, quale responsabile politico di settore, il senatore Cusimano conclusivamente osserva che non appare legittimo sul piano costituzionale che la regione Sicilia risulti esclusa dalla normativa sul fermo biologico.

Il presidente SCIVOLETTO (precisando che prende la parola anche in sostituzione del relatore, che non ha potuto partecipare alla seduta odierna) ritiene la questione sollevata dal senatore Cusimano assai grave e meritoria di estrema attenzione (anche al fine di esplorare se sussistano implicazioni per le altre regioni a statuto speciale competenti per il settore). A tale riguardo, nel convenire sulla opportunità di consentire la formulazione e la presentazione, sul piano procedurale, di specifici emendamenti, ritiene necessario sviluppare un confronto ed un approfondimento anche con la 1^a Commissione, oltre che con il Ministero, per approfondire il problema della posizione dell'Unione a tale riguardo. Assicura quindi che solleciterà il ministro De Castro ad intervenire ai lavori della Commissione, nell'ambito del provvedimento in esame, per affrontare esplicitamente tale rilevante questione.

Il senatore CUSIMANO segnala altresì l'esigenza di prendere in esame una interrogazione relativa all'intesa sull'accordo euro-mediterraneo dell'Unione con l'Egitto (da lui presentata), per le implicazioni sul comparto agrumicolo e floricolo.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che restano fermi i punti comuni delle mozioni approvate il 4 febbraio scorso dall'Aula del Senato al termine del dibattito sulla politica euromediterranea e sulla PAC, precisa che la questione potrà essere decisa in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente:

«... Per la vigilanza in aree protette marine nazionali e regionali ed aree marine dei parchi regionali e nazionali, hanno priorità nella nomina di agente giurato:

a) i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare;

b) i soggetti in possesso del diploma di capitano di lungo corso di coperta di macchine padrone marittimo;

c) i soggetti in possesso del diploma di laurea in biologia o scienze naturali;

d) i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti nautici.».

4.10 (Nuovissimo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame)

(R139 b00, b31^a, 0033^o)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, dopo aver precisato che la riforma dell'organizzazione centrale del Governo si presenta come una esigenza non rinviabile, esprime perplessità sui criteri e sul metodo che sono alla base del provvedimento in esame. A suo avviso, occorrerebbe prima stabilire gli obiettivi che le diverse strutture dello Stato devono perseguire e, successivamente, conformare in modo coerente gli assetti organizzativi. La riforma dovrebbe, quindi, essere finalizzata a costruire strutture flessibili per ogni Ministero e non fissare, come invece si fa con il decreto legislativo proposto dal Governo, attraverso lo strumento legislativo il numero dei Dipartimenti, delle Direzioni Generali, delle Agenzie e le regole concernenti ogni aspetto dell'organizzazione del Governo.

Esprime sorpresa, inoltre, per l'assenza di qualsiasi indicazione di carattere finanziario, dato che ciò appare in contrasto con quanto affer-

mato anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria sui risultati in termini di risparmio di spesa che dovrebbero essere perseguiti nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea anche come vi sia una evidente confusione e sovrapposizione di ruoli tra strutture che dovrebbero occuparsi di amministrazione attiva, di spesa e di controllo.

Si sofferma, infine, su alcuni punti specifici che considera di particolare rilievo. In particolare, formula la propria perplessità in ordine all'inserimento delle competenze in materia di agricoltura all'interno del Ministero delle attività produttive, poiché esso non appare come il più idoneo a considerare gli elementi di carattere ambientale e territoriale che sono insiti nella politica agricola. Valuta in termini negativi anche l'inserimento nello stesso Ministero delle funzioni relative al commercio con l'estero, che, come avviene in Francia, sarebbe più utile affidare al Ministero degli esteri per la maggiore facilità di controllo che ne deriverebbe sulla rete degli uffici dell'ICE. Considera errata anche la scelta di non mantenere una struttura autonoma per le competenze in materia di commercio e per quelle relative alla ricerca applicata, nonché per quanto riguarda le funzioni relative al turismo. Sottolinea, su quest'ultimo aspetto, che le competenze per lo spettacolo e lo sport, ad esse collegate, sono affidate ad altro Ministero.

Pur riconoscendo la reale intenzione del Governo di voler riformare l'organizzazione dei Ministeri, teme che abbia prevalso una visione burocratica, basata più sulle esigenze delle strutture che non sulla valutazione delle funzioni da svolgere. Dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore POLIDORO si sofferma, in particolare, sulla parte del provvedimento concernente il turismo. Sottolinea come, anche sulla base delle stime più prudenti, tale settore costituisce circa il dieci per cento del prodotto nazionale ed occupa più di due milioni di addetti. Ritiene che tali dimensioni dovrebbero consigliare una impostazione degli assetti amministrativi tale da non penalizzare le potenzialità di ulteriore sviluppo.

Dopo aver ricordato quanto previsto nel disegno di legge di riforma del turismo approvato dal Senato, improntato ad una evidente volontà di valorizzare le attività turistiche, anche attraverso forme di incentivazione che favoriscano la innovazione, osserva che sarebbe un errore non mantenere una struttura autonoma in cui concentrare le competenze statali in materia di turismo. Fermo restando l'ampio decentramento già realizzato, vi sono infatti esigenze di coordinamento e di relazioni di carattere internazionale che consigliano la istituzione presso il Ministero delle attività produttive di uno specifico Dipartimento per il turismo.

Il relatore MICELE, dopo aver ringraziato gli intervenuti, esprime rammarico per la posizione di non partecipazione al dibattito assunta dal rappresentante del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente, ricordando l'impegno del Governo a tener conto dei pareri parlamentari e l'orientamento dello stesso Gruppo parlamentare, che nella scorsa legi-

slatura presentò un disegno di legge impostato in modo non dissimile da quello del provvedimento in esame.

Ribadisce che lo schema di decreto legislativo debba essere valutato congiuntamente a quello concernente la riforma della Presidenza del Consiglio e dello stesso articolo 95 della Costituzione: dall'insieme della riforma si evince come l'obiettivo sia quello di conformare la pubblica amministrazione in modo che essa si presenti come un fattore di sviluppo e non più come un impedimento o un elemento di ritardo. Nota, peraltro, che l'accoglimento in via di principio di una simile impostazione è poi troppo spesso contraddetto da richieste di carattere particolare, provenienti dai più vari settori, che mirano a salvaguardare singoli aspetti della struttura organizzativa esistente con il rischio di rendere inefficace la stessa riforma.

A suo avviso, invece, il provvedimento proposto dal Governo è pienamente in linea con i principi e i criteri direttivi della delega e respinge che esso dia luogo ad un assetto amministrativo contraddittorio o confuso. È vero piuttosto che si realizza uno sforzo significativo di semplificazione e di raccordo tra le diverse strutture, anche superando inutili duplicazioni. Non condivide, in particolare, i rilievi concernenti l'assenza di una struttura apposita per il Mezzogiorno, dato che si è voluto affidare l'obiettivo di perseguire lo sviluppo delle aree più depresse del Paese agli strumenti di carattere ordinario e non più utilizzando mezzi eccezionali o straordinari.

Il relatore conferma, quindi, le osservazioni di carattere puntuale svolte nel suo intervento introduttivo che non sono state oggetto di rilievi critici nel corso del dibattito, soffermandosi, invece, sugli aspetti per i quali sono state avanzate proposte di modifica o di integrazione rispetto alla sua impostazione.

Per quanto riguarda il turismo, ritiene che nel parere debba essere auspicato il superamento della rigidità tra Aree funzionali e Dipartimenti, in modo da consentire la istituzione di un Dipartimento per il turismo ed eventualmente anche la nomina di un Ministro con specifica delega. Sull'agricoltura, osserva che il riferimento all'esperienza di altri paesi non appare del tutto congruo, in considerazione delle competenze regionali previste dalla Costituzione italiana e per l'esito delle due consultazioni referendarie. Ribadisce, peraltro, l'opportunità di nominare un apposito Ministro cui delegare le funzioni connesse agli impegni con l'Unione europea. Raccogliendo anche l'indicazione del senatore Macconi, è dell'avviso che si dovrebbe auspicare la unificazione delle competenze in materia di sicurezza del lavoro in un'unica struttura, che potrebbe essere un'agenzia vigilata dal Ministero del lavoro o, se si conferma l'accorpamento di quest'ultimo con altri Ministeri, dal Ministero delle attività produttive.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce infine mandato al relatore a formulare le osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa nei termini contenuti nella sua relazione introduttiva, come integrata dalla replica testé resa al dibattito svolto.

IN SEDE REFERENTE

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MACONI riferisce alla Commissione illustrando il contenuto del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera con modificazioni. Precisa che il provvedimento di urgenza da convertire concerne il differimento del termine entro il quale le regioni devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del decreto legislativo n. 123 del 1998 (sulla razionalizzazione degli strumenti di incentivazione alle attività produttive), nonché il termine per il pagamento della regolarizzazione dei contributi previdenziali nel settore agricolo disposta dalla legge n. 448 del 1998. Dopo essersi soffermato sulle modifiche introdotte dalla Camera su tali differimenti, illustra anche il contenuto delle ulteriori modifiche che hanno riguardato la proroga del termine previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997 sull'igiene dei prodotti alimentari e la fissazione di una decorrenza per le sanzioni amministrative previste dallo stesso provvedimento.

Dopo aver sottolineato il rilievo che le norme contenute nel decreto-legge assumono per importanti settori economici, auspica una sollecita conversione in legge dello stesso.

Il presidente CAPONI propone di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di martedì 13 luglio.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10^a, 0050^o)

Il senatore GAMBINI sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge, risultante dallo stralcio dei disegni di legge nn. 377 ed altri, relativo alla trasformazione dell'ENIT in società per azioni, auspicando che si possano determinare le condizioni per richiedere che l'esame sia trasferito in sede deliberante.

Il sottosegretario MORGANDO si riserva di compiere gli opportuni approfondimenti relativi alle modalità di esame delle norme oggetto del provvedimento citato dal senatore Gambini, preannunciando comunque fin d'ora il proprio assenso al trasferimento in sede deliberante.

Il senatore MUNGARI ricorda gli impegni assunti dalla Commissione per lo svolgimento di sopralluoghi nel Galles e in Irlanda con l'obiettivo di approfondire la utilizzazione degli strumenti a favore delle aree depresse.

Il senatore GAMBINI precisa che analoghi impegni erano stati assunti anche con riferimento allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore assicurativo, da realizzare anche attraverso l'approfondimento della specifica situazione del mercato dei prodotti assicurativi degli Stati Uniti.

Il presidente CAPONI assicura che, dopo la pausa estiva, si darà corso agli impegni di lavoro testè ricordati dai senatori Mungari e Gambini.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

361^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(4136) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RIPAMONTI, il quale ricorda preliminarmente che il decreto legge n. 214 reca misure urgenti in materia di soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per l'incentivazione al ricorso all'apprendistato. Con l'articolo 1, si modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 469 del 1997, che dispone la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti siano stati conferiti alle regioni ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 469, entro il termine originariamente fissato al 1° gennaio 1999 e poi differito, per effetto dell'articolo 80, comma 2, della legge n. 448 del 1998, al 30 giugno dello stesso anno.

In considerazione della complessità del processo posto in essere, l'articolo 1 del provvedimento d'urgenza all'esame differisce ulteriormente il termine per la soppressione al 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero alla data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali, trasferimento peraltro subordinato all'approvazione delle leggi regionali per l'organizzazione delle funzioni loro conferite in materia di collocamento.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 16, comma 2, della legge n. 196 del 1997, che, nel testo originario, subordina, per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 19 luglio 1998 – un anno dopo la data di entrata in vigore della legge stessa – i benefici contributivi, previsti per tale tipologia di rapporto, allo svolgimento di iniziative di formazione esterna all'azienda, indicate dai contratti collettivi di lavoro. La modifica introdotta da un lato differisce di un anno il termine di decorrenza iniziale, con riferimento alla data di stipulazione del contratto, e dall'altro esclude i benefici contributivi nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative esterne previste dai contratti collettivi e proposte formalmente all'impresa da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

In tal modo resta salvo il godimento dei benefici nell'ipotesi in cui le suddette iniziative di formazione non siano state predisposte.

In conclusione, il relatore auspica che la conversione in legge del provvedimento in titolo intervenga quanto prima, considerata la rilevanza delle materie trattate e l'urgenza di provvedere in via definitiva su di esse.

Il PRESIDENTE osserva che dalla formulazione dell'articolo 1 non risulta chiaramente se il termine del 31 dicembre 1999 debba essere considerato come termine ultimo, ovvero se sia possibile che i singoli provvedimenti di trasferimento entrino in vigore anche successivamente a tale data.

Il RELATORE precisa che il termine del 31 dicembre 1999 deve considerarsi un termine non derogabile.

Concorda con tale precisazione il sottosegretario VIVIANI, il quale osserva che non si può escludere che le Regioni completino il processo di trasferimento prima di tale data e che comunque non possono concluderlo al di là di essa.

Dopo che il PRESIDENTE ha invitato a valutare la possibilità di introdurre, con un apposito emendamento, una formulazione più chiara dell'articolo 1, per la parte oggetto delle sue osservazioni, il sottosegretario VIVIANI sottolinea che il differimento del termine recato all'articolo 1 del decreto legge n. 214 si è reso necessario a causa del carattere complesso e variegato del processo di trasferimento di competenze amministrative in materia di collocamento dall'amministrazione centrale alle regioni. L'articolo 2, poi, non va interpretato come una sanatoria, poiché con esso vengono ridefinite le modalità con cui un'impresa che abbia assunto degli apprendisti deve ricevere l'offerta formativa prevista dalla legge n. 196 del 1997, in modo tale da stimolare i soggetti competenti in materia di formazione ad adempiere ai compiti loro assegnati, anche in relazione alla rilevante funzione che la legge stessa assegna al contratto di apprendistato come strumento di inserimento dei giovani sul mercato del lavoro.

Il PRESIDENTE, in considerazione della necessità di definire in tempi quanto più possibili contenuti il provvedimento in titolo, propone di fissare a martedì 13 luglio, alle ore 11, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)
(R125 b00, C05^a, 0005^e)

Il relatore PELELLA introduce l'esame, per le parti di competenza, rilevando in primo luogo la forte continuità del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 con il medesimo Documento presentato dal Governo lo scorso anno: l'elemento più significativo di differenza, infatti, va ravvisato non tanto nel contenuto, quanto nel clima generale in cui il Documento attuale viene in discussione, dopo un richiamo insistente da parte del Governo all'urgenza di intervenire in materia previdenziale, che ha dato luogo ad una vivace dialettica con le organizzazioni sindacali, all'esito della quale si è opportunamente optato per un rinvio dell'esame dell'intera questione, successivamente alla presentazione del Documento in titolo. Al riguardo, è comunque auspicabile – considerati i positivi risultati raggiunti dalla concertazione tra le parti sociali, soprattutto in materia di risanamento dei conti pubblici – che qualsiasi intervento sulla materia pensionistica avvenga sulla base del confronto preliminare con le organizzazioni sindacali.

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 è sottolineata la priorità assegnata ai temi dello sviluppo e dell'occupazione: essi si inquadrano nell'ambito di una manovra pari complessivamente ad 11.500 miliardi – ai quali vanno aggiunti 3.500 miliardi destinati ad interventi a favore dell'economia – volta a conseguire una significativa riduzione dello *stock* del debito pubblico e l'abbattimento del rapporto *deficit*/PIL, salvaguardando al tempo stesso gli obiettivi di crescita.

Nonostante i positivi risultati conseguiti nel processo di risanamento dei conti pubblici, e l'andamento sostanzialmente positivo dei fondamentali dell'economia italiana, il Documento ammette che la crescita nell'ultimo anno non è stata soddisfacente, e comunque al di sotto delle previsioni formulate nel Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno: entrando nel merito di questioni attinenti alla competenza della Commissione, il relatore rileva che, secondo il Documento, la crescita dello 0,5 per cento dell'occupazione complessiva – in luogo dello 0,7 per cento previsto – sembra riconducibile soprattutto al ricorso a forme contrattuali quali il lavoro a tempo determinato, il la-

voro a tempo parziale ed interinale; inoltre, al dato di una crescita di 282.000 nuovi occupati nell'ultimo anno va aggiunto un altro elemento positivo, riscontrabile nel saldo attivo del rapporto tra natalità e mortalità delle imprese nello stesso periodo.

Tra i fattori che impediscono una maggiore crescita, il Documento individua una più difficile situazione del mercato del lavoro rispetto agli altri paesi del G7: in particolare, la elevata pressione fiscale e contributiva continuerebbe a spingere verso l'alto il costo del lavoro – anche se, ad avviso del relatore, si dovrebbe considerare che nella manovra di finanza pubblica varata lo scorso anno sono state introdotte importanti misure per la riduzione di tale voce – mentre permarrebbero rigidità e vincoli istituzionali incompatibili con il pieno dispiegarsi delle potenzialità competitive nel contesto di un'economia aperta e globalizzata.

In tale contesto, nel Documento all'esame, le linee di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro non si discostano da quelle già tracciate dal Governo nell'ambito del Piano nazionale d'azione per l'occupazione per il 1999 che, a sua volta, riprende contenuti e proposte propri del Patto per l'occupazione e lo sviluppo siglato nel dicembre 1998. In particolare, il riferimento ai quattro pilastri individuati nel Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 – occupabilità, nuova imprenditorialità, adattabilità dei lavoratori e delle imprese e pari opportunità – induce a richiamare l'attenzione sulla necessità di una maggiore concertazione delle politiche del lavoro nell'ambito dell'Unione europea, le cui scelte di fondo finora sono state peraltro condizionate da una non sempre condivisibile impostazione di stampo prevalentemente monetaristico, che ha finito con il porre tra parentesi l'individuazione di efficaci politiche sociali e per l'occupazione, la cui centralità deve invece essere ribadita.

Le misure relative al primo ed al terzo pilastro – occupabilità ed adattabilità – costituiscono elementi che, pur con altra terminologia, sono presenti a pieno titolo nel Patto per l'occupazione e lo sviluppo, specialmente per due profili, inerenti, il primo, alla flessibilità del mercato del lavoro ed il secondo alla formazione, come fattore strategico delle politiche di inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro di soggetti emarginati o esclusi. Per quest'ultimo aspetto, si rende anche necessario disporre di strumenti idonei a dare piena attuazione ed a verificare l'efficacia dello svolgimento di attività formative all'interno delle imprese.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore richiama l'attenzione sulle parti del Documento all'esame nelle quali si afferma che gli elementi di flessibilità introdotti sul mercato del lavoro attraverso nuove tipologie di rapporto, quali i contratti a causa mista, di formazione ovvero a tempo determinato o parziale, hanno riattivato una relazione positiva tra crescita economica ed occupazione, interrottasi negli anni passati; sempre secondo il Documento, tale ripresa deve essere sostenuta mediante l'estensione del ricorso a forme contrattuali ad orario ridotto e a tempo determinato, e di apprendistato, ed un miglior funzionamento del collocamento, in un quadro di attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Queste affermazioni sono tali da sconfessare quanti lamentano il persistere di forme eccessive di rigidità del mercato del lavoro interno e, al tempo stesso, però, appaiono sintomatiche di un'impostazione che individua compiti e responsabilità in ordine ad una possibile ripresa dei processi di crescita esclusivamente a carico del lavoro. Nulla viene invece detto nel Documento su compiti, responsabilità, ruoli ed anche inadempienze dell'impresa in questo campo. Inoltre, da più parti si riconosce l'estrema flessibilità in entrata del mercato del lavoro italiano, ma si dimentica di ricordare che in uscita, secondo fonti sindacali, il *turn over* è pari a circa il 15 per cento per le grandi imprese, e a circa il 10 per cento per le piccole e medie imprese, con punte fino al 20 per cento per le imprese da uno a sei addetti. Sono dati che indicano un tasso di flessibilità elevato anche in uscita, e pertanto ulteriori interventi in questa direzione non devono in alcun modo significare un incremento della precarizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta invece, come viene indicato anche nel Documento, di valorizzare i processi formativi, ampliare il ventaglio di forme contrattuali, stimolare politiche del lavoro innovative anche attraverso il completamento del decentramento dei servizi pubblici all'impiego e il riconoscimento di una pari dignità, in questo campo, all'intervento dei soggetti privati. Un contributo significativo in questa direzione potrà venire dall'attivazione, entro il 2000, del nuovo Sistema informativo lavoro (SIL).

Nel Documento, risulta, invece, del tutto assente il tema della riduzione dell'orario di lavoro, che, peraltro, dovrebbe essere affrontato con un approccio innovativo, ponendolo in stretto raccordo con il tema della formazione.

Anche per quanto riguarda il tema della promozione dell'impresa, il Documento annuncia interventi significativi in termini di sgravi fiscali, di abbattimento di oneri indiretti e di semplificazione amministrativa, ed interessanti indicazioni sono contenute anche per quel che riguarda le misure intese a favorire l'emersione di segmenti di economia sommersa e a valorizzare la funzione del settore *no profit* specialmente per quanto attiene agli interventi in materia di esclusione sociale, a favore di soggetti svantaggiati e per la tutela del territorio.

Nell'ambito della sottolineatura dei positivi risultati conseguenti al ricorso a tipologie differenziate di rapporto quali il lavoro a tempo determinato o interinale - risultati che, per quest'ultimo, smentiscono le previsioni pessimistiche formulate all'indomani dell'approvazione del «pacchetto Treu» - appare anche condivisibile il riferimento alla promozione di istituti come il lavoro a tempo parziale e il *job sharing*.

Il tema delle pari opportunità viene poi affrontato con attenzione, e appaiono particolarmente apprezzabili gli impegni intesi a valorizzare profili di eccellenza nel campo del lavoro femminile.

Per quanto riguarda la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, occorre tenere presente che si pone mano a settori essenziali dello Stato sociale, ed è pertanto necessario elaborare misure idonee a gestire gli esuberi strutturali, con l'obiettivo di favorire un reinserimento stabile al lavoro dei lavoratori esclusi, nonchè ad assicurare l'inserimento dei giovani in cerca di prima occupazione, operan-

do in particolare nel senso della revisione e razionalizzazione dei contratti a contenuto formativo.

Una parte rilevante del Documento – prosegue il relatore – è dedicata al tema della crescita dimensionale delle imprese, al quale si ricollega anche la questione della disciplina dei licenziamenti. Lo stesso Documento conferma che l'incremento della mobilità del lavoro dipendente è da porre in rapporto con la crescente incidenza di rapporti caratterizzati da maggiore flessibilità, che costituiscono a loro volta la premessa per la creazione di occupazione aggiuntiva. Si afferma, inoltre, che la crescita dimensionale delle piccole imprese è ostacolata dalle rigidità della normativa di tutela, i cui eccessi indurrebbero queste ultime a rimanere al di sotto della soglia dei quindici dipendenti. Si tratta di una questione che deve essere affrontata senza pregiudiziali, ma non si può non rilevare che il Documento affronta la questione in modo unilaterale, nella logica, già richiamata, di porre solo a carico del lavoro le responsabilità in ordine all'attivazione di processi di sviluppo, senza invece considerare che l'incoraggiamento alla crescita dimensionale delle piccole imprese deve intervenire attraverso misure che non devono intaccare livelli irrinunciabili di tutela dei lavoratori dipendenti.

Come si è osservato in premessa, il Documento è particolarmente sobrio sui temi previdenziali, per i quali si limita a sottolineare l'importanza della previdenza integrativa e la necessità di avviare comunque un processo di revisione di un settore particolarmente incidente sulla spesa pubblica.

Due elementi positivi, che devono essere posti nel giusto rilievo, riguardano invece l'assenza di misure di inasprimento del carico fiscale e l'attenzione che viene dedicata agli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, questione affrontata in modo sistematico, come grande priorità della politica economica nazionale. Su tale tema occorre peraltro ribadire la necessità di progetti e proposte di ampio respiro, che non si limitino ad impostazioni unilaterali ma chiamino le forze del lavoro e dell'impresa ad un comune impegno per il conseguimento di obiettivi strategici di crescita socio-economica. In tale contesto, e se si considera che nei prossimi anni circa il 45 per cento dell'intera spesa pubblica verrà destinato al Mezzogiorno, si devono valutare con preoccupazione i vistosi ritardi e l'esiguo impegno di risorse che hanno caratterizzato l'avvio di interventi per lo sviluppo e l'occupazione nel quadro dell'attivazione di alcuni strumenti della programmazione negoziata.

In conclusione, il relatore osserva che obiettivamente gravano sull'attuazione di politiche di sviluppo vincoli stringenti derivanti dalla condizione critica dei conti pubblici e dagli impegni assunti nelle sedi istituzionali dell'Unione europea: e tuttavia non appare accettabile un'impostazione volta a reperire risorse per gli investimenti esclusivamente attraverso la riduzione della spesa sociale. In altri termini, i condivisibili richiami alla necessità di riformare lo Stato sociale per eliminare sprechi e privilegi non possono legittimare surrettiziamente una concezione riduttiva volta a circoscrivere l'intervento dello Stato, assegnando alla mano pubblica compiti residuali in settori essenziali per la vita sociale, quali, ad esempio, sanità o previdenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)
(R139 b00, C05^a, 0025^o)

Introduce l'esame il senatore MONTAGNINO, rilevando innanzitutto come il quadro normativo relativo ai fondi pensione assicuri una base importante per lo sviluppo della previdenza integrativa, attraverso regole che rendono possibile il funzionamento operativo dei fondi, che rappresentano uno strumento di integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio, ma anche un meccanismo di incentivazione alla partecipazione al capitale delle imprese ed un elemento di rilevante stabilizzazione dei mercati finanziari.

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del collegato ordinamentale n. 144 del 17 maggio 1999.

La delega concerne l'utilizzo dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto e si pone, quali obiettivi principali, l'attribuzione ai fondi pensione, previo consenso del lavoratore, di «strumenti finanziari» per utilizzare l'accantonamento annuale del TFR, la definizione delle modalità di emissione e conversione degli strumenti finanziari e la previsione del ricorso alla garanzia posta a tutela del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro anche nell'ipotesi del mancato ricorso all'emissione degli strumenti finanziari.

In tal modo viene stimolato l'accumulo delle risorse dei fondi pensione attraverso l'inserimento di questi nell'ambito degli investitori istituzionali e si fornisce l'auspicato impulso alla previdenza integrativa.

In sintesi, con la nuova normativa, parte del TFR viene trasferito dall'Azienda al fondo pensioni, cartolarizzando, cioè trasformando in titoli, i nuovi flussi attraverso l'emissione di azioni per le società quotate, ovvero attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant* per chi dichiara di volersi quotare entro un biennio, o infine mediante l'emissione di obbligazioni per le società che dichiarino, nel biennio, di voler aprire il proprio capitale ad un primario operatore finanziario – cioè banche e fondi chiusi – con una quota minima del 10 per cento del capitale.

Una quarta ipotesi riguarda il trasferimento di una certa quota di TFR in contanti, da parte di imprese con meno di cinquanta dipendenti.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca l'elencazione delle definizioni e dei termini tecnici che sono utilizzati nel testo.

L'articolo 2 indica le modalità di attribuzione del TFR ai fondi pensione, chiarendo che l'ambito di riferimento è esclusivamente quello aziendale ovvero interaziendale, fermo restando che il fondo pensione

può essere istituito anche da contratti e accordi di livello superiore. A partire dal 1999, e sino al 2002, si consente, in alternativa al versamento puro e semplice, di trasformare il debito per il TFR in titoli da assegnare ai fondi pensione istituiti da fonti di natura contrattuale collettiva. Si tratta di strumenti finanziari aventi valore corrispondente al versamento, che agli stessi fondi pensione è dovuto, dell'importo relativo all'accantonamento per il TFR.

Dunque, nel momento in cui l'impresa rinuncia ad una fonte di autofinanziamento a basso costo quale è il TFR, si intende far gravare su di essa i minori costi possibili.

È evidente che il meccanismo di trasformazione descritto non trova applicazione per le società a responsabilità limitata, in quanto esse non possono emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 2846, comma 3, del codice civile. Inoltre, le quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata mancano del carattere cartolare e, per questo, non sono neppure negoziabili sul mercato dei capitali.

Il meccanismo della trasformazione in titoli è subordinato al consenso in forma scritta e specifica del lavoratore.

Si è così respinta l'ipotesi del cosiddetto «silenzio assenso», che avrebbe potuto alimentare dannose incertezze sul piano applicativo.

È da rilevare che il meccanismo di trasformazione in titoli del TFR deve essere reso coerente con l'attuale sistema contrattuale e con il quadro di riferimento normativo posto dal decreto legislativo n. 124 del 1993. In questo senso è necessario distinguere il ruolo che, nell'operazione di trasformazione in titoli del TFR, dovrà essere affidato alle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e alla contrattazione collettiva ed aziendale o interaziendale.

Sul punto, lo schema di decreto non appare rispondente all'impostazione qui richiamata. Infatti, l'articolo 2, comma 1, dispone che le fonti istitutive che, in sede di contrattazione aziendale o interaziendale, stabiliscono l'attribuzione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR possano prevedere, in alternativa al versamento del relativo importo, l'attribuzione ai fondi stessi di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dalla normativa in esame.

Appare evidente che la previsione contenuta nel decreto va adeguata. Alle fonti istitutive di ciascuna forma di previdenza complementare deve essere infatti necessariamente affidato il compito di dare una sorta di «via libera» all'utilizzo del meccanismo di trasformazione in titoli del TFR. Infatti, sono proprio le fonti istitutive che possono disporre, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993, l'utilizzo del TFR per il finanziamento dei fondi pensione.

In sede di contrattazione aziendale, poi, le imprese ed i lavoratori potranno decidere se, in che misura e con quali modalità esercitare tale facoltà. E ciò proprio a garanzia del principio di volontarietà, sia dei lavoratori che delle imprese, quale presupposto fondamentale per l'utilizzo del meccanismo di trasformazione in titoli del TFR previsto dal decreto. Ovviamente, nel caso di fondi aziendali, i due livelli – fonte istitutiva e contrattazione aziendale – coincidono.

L'articolo 3 prevede l'ipotesi che i titoli in cui trasformare gli accantonamenti relativi al TFR consistano in strumenti finanziari – azioni – appositamente emessi dalla società di appartenenza dei lavoratori o da altre del gruppo.

Si tratta di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani od esteri riconosciuti dalla CONSOB.

La disciplina di cui al presente articolo è intesa a garantire l'attribuzione ai fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità. Le relative delibere di aumento del capitale sono assunte secondo la disciplina ordinaria dettata per le società quotate nei mercati regolamentati. Ciò significa che non viene pienamente rispettato il contenuto della delega, che prevede la definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione.

La trasformazione in titoli è subordinata al consenso ed all'accettazione di congruità del soggetto gestore del fondo pensione che, in quanto operatore finanziario professionale, è in grado di valutare la convenienza economica dell'operazione.

È evidente che in questo modo il lavoratore è garantito di possibili rischi di illiquidità del titolo corrispostogli, perché il gestore del fondo pensione potrà valutare la convenienza a ricevere un certo titolo per un dato controvalore e potrà, all'occorrenza, negoziare lo stesso trasformandolo in liquidità da dirottare su altri investimenti.

È inoltre previsto che gli accantonamenti relativi al TFR siano trasformati in obbligazioni anche convertibili in azioni, ovvero in altri titoli *cum warrant* della società di appartenenza del dipendente o di altre del gruppo.

Anche in questa ipotesi, non è rispettato il criterio direttivo di cui alla delega per la semplificazione della procedura di emissione dei titoli in esame.

Il comma 4 dell'articolo 3 richiama le limitazioni alla titolarità di titoli azionari da parte del fondo pensione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124, ma non chiarisce se per le fattispecie di cui allo schema di decreto in esame trovino in ogni caso applicazione le norme generali sui criteri e sui limiti di investimenti delle risorse dei fondi pensione, stabilite con il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 703 del 1996.

È da osservare inoltre il mancato recepimento del principio posto dalla lettera *b*) dell'articolo 71, comma 1, della legge n. 144, relativo all'adozione di misure compensative, in favore della società di appartenenza del lavoratore, idonee a consentire il funzionamento dell'emissione dei titoli – azionari o di altro tipo – da parte di società del gruppo diverse dalla medesima, che è quella titolare degli accantonamenti per il TFR.

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, la possibilità di trasformare gli accantonamenti relativi al TFR in obbligazioni convertibili in azioni è consentita anche nel caso di società o ente di appartenenza del lavoratore o facente parte del medesimo gruppo, che non sia ancora quotata. Le condizioni da rispettare sono la successiva presenta-

zione di domanda di ammissione alla quotazione presso i mercati regolamentati e la sottoposizione a revisione, anche volontaria, del bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso. La disposizione è limitata alle sole obbligazioni convertibili; sono esclusi i titoli azionari e le obbligazioni ordinarie.

La previsione è intesa a garantire l'attribuzione ai fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità. Come nell'articolo 3, viene però sostanzialmente eluso il criterio direttivo di cui alla delega sulla semplificazione della procedura per l'emissione dei titoli.

L'articolo 5 disciplina una possibilità ulteriore rispetto a quella dell'articolo 4 nei confronti di società o enti, residenti in Italia, non quotati e che non intendono quotarsi. Detti soggetti sono autorizzati, dietro delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di uno o più qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Condizione della detta operazione è che il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso sia stato sottoposto a revisione anche volontaria.

L'articolo 6 prevede l'estensione della garanzia INPS a favore dei soggetti terzi finanziatori delle imprese che versino in contanti ai fondi pensione gli accantonamenti per il TFR.

Sono così agevolate anche le imprese di minori dimensioni per le quali la cartolarizzazione del TFR è di difficile realizzazione perché non sono in condizioni di emettere titoli in proprio, né di farli emettere a terzi per loro conto.

L'articolo 7 consente che gli strumenti finanziari di cui agli articoli da 3 a 5 siano attribuiti ai fondi pensione in forma di opzione, anche allo scopo di facilitarne la gestione.

Condizioni di tale soluzione sono la richiesta del soggetto gestore del fondo e la specifica previsione da parte dell'accordo aziendale o interaziendale.

L'articolo 8 reca una serie di agevolazioni tributarie, prevedendo in primo luogo che il trattamento tributario per le operazioni di cui agli articoli da 2 a 7 sia il medesimo previsto per il versamento ai fondi pensione degli accantonamenti per il TFR. Ciò implica che le somme in questione sono escluse dalla base imponibile sia dell'impresa, sia del dipendente. Nulla è detto in relazione alla deducibilità dalla rispettiva imposta sui redditi dei contributi versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai dipendenti. Secondo la normativa vigente la deducibilità dalla base imponibile è subordinata alla condizione che la fonte istitutiva del fondo pensione preveda la destinazione in favore del medesimo di una quota dell'accantonamento per il TFR pari almeno all'importo del contributo erogato dal datore di lavoro ovvero dal dipendente.

Non è espressamente indicato se le operazioni disciplinate dagli articoli da 2 a 5 e 7 determinino per l'impresa il beneficio di costituire una speciale riserva in sospensione di imposta in misura non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale per il TFR destinate ai fondi pensione.

La seconda agevolazione prevista è l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, pari a lire 250.000 sulle operazioni di aumento del capitale o di emissione di prestiti obbligazionari.

Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente viene inoltre inquadrato alla stregua di conferimento in denaro, il che consente di usufruire della *Dual income tax* (DIT) con la quale si tassa con l'aliquota ridotta del 19 per cento la remunerazione ordinaria degli incrementi di capitale investito nell'impresa.

Le imprese che, anche a causa delle loro limitate dimensioni, non si avvalgono delle possibilità di cui gli articoli da 2 a 7 e versano in contanti gli accantonamenti per il TFR ai fondi pensione usufruiscono di una agevolazione volta a compensare la conseguente perdita di liquidità. Essa consiste nella elevazione dell'accantonamento in sospensione di imposta di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'articolo 11 della legge n. 355.

A tale proposito sarebbe auspicabile, nel prosieguo, un'ulteriore riflessione per valutare la possibilità di eliminazione della limitazione della misura compensativa alle sole aziende con un numero medio di dipendenti inferiore a 50.

È da osservare inoltre che tra le diverse misure previste per favorire il processo di trasformazione in titoli, la legge delega ha disposto, oltre all'applicazione della DIT nel caso di aziende quotate, anche la possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 444 – cosiddetta «super DIT» – nel caso di aziende quotate o che offrano il loro capitale ad un investitore istituzionale.

Tale ultima forma di incentivo, il cui accoglimento è certamente affidato alla scelta discrezionale in sede di esercizio di delega, non è stata considerata dal decreto legislativo, a causa di una presunta mancanza di copertura finanziaria; nei fatti non si è tenuto conto, però, del maggior gettito derivante dalla conseguenziale maggiore trasparenza dei bilanci.

Appare evidente che la mancata previsione di questo incentivo fiscale potrebbe ostacolare la maggior parte delle aziende italiane, oggi non quotate e non quotabili nel breve, a utilizzare il meccanismo di trasformazione in titoli. Per evitare di disattendere la finalità del provvedimento che, secondo valutazioni ampiamente condivise, dovrebbe consentire di avvalersi delle condizioni di maggiore trasparenza insite nel mercato finanziario, è auspicabile il recupero della normativa incentivante.

È da rilevare, infine, che il crescente utilizzo del TFR per il finanziamento dei fondi pensione, utilizzo che è integrale nel caso di adesione ai fondi pensione da parte di neoassunti, rende sempre meno giustificabile l'imposizione di un contributo generalizzato a carico delle aziende, applicato sul complesso delle retribuzioni, pari allo 0,20 per cento, e finalizzato alla garanzia dell'erogazione del TFR in caso di fallimento dell'azienda.

Va d'altra parte considerato che le somme accantonate a questo fine sono utilizzate, alla stregua dello schema di decreto legislativo, come forma di garanzia per le aziende che optino di destinare il TFR al fondo

facendo ricorso all'indebitamento bancario. È quindi logico prevedere un collegamento tra disponibilità del fondo posto a garanzia ed effettivo ricorso da parte delle aziende. In tal senso, potrà essere previsto un opportuno riproporzionamento dell'attuale contributo di garanzia del TFR, che risulterà via via sovradimensionato rispetto alle reali esigenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

362ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Riprende l'esame del Documento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore MANZI, dopo aver dichiarato di condividere in larga misura l'impianto della relazione svolta dal relatore Pelella e le valutazioni da lui espresse sul DPEF, rileva come tale documento abbia in parte deluso le aspettative di coloro che ritenevano giunto il momento di dare un segnale più incisivo in direzione di una prospettiva di sviluppo.

D'altra parte, non possono essere sottovalutate le difficoltà che derivano al Governo da una situazione congiunturale, interna ed internazionale, particolarmente sfavorevole. In tale contesto, può anzi constatarsi con soddisfazione come, nel testo sottoposto all'esame del Parlamento, sia caduta l'ipotesi in un primo tempo prospettata di anticipare i tempi per la verifica sui risultati della riforma pensionistica del 1995, e si sia evitato di intervenire ancora una volta con tagli alla spesa sanitaria e ai trasferimenti agli enti locali.

Positiva appare inoltre la scelta di prevedere nuove detrazioni fiscali per i nuclei familiari con figli a carico e per i percettori dei redditi più bassi, e di aumentare gli sgravi già previsti per la prima casa di pro-

prietà. Più in generale, va valutata con favore la scelta di limitare le dimensioni della manovra a 15000 miliardi di lire, con un significativo decremento rispetto alla previsione inizialmente avanzata, dell'ordine di 17000 miliardi; va inoltre considerato che, dei 15000 miliardi di cui consta la correzione complessivamente prevista, 3500 sono destinati ad essere restituiti al sistema economico-sociale sotto forma di maggiori spese o riduzioni di imposte.

Sotto altri profili, però, sussistono fondati motivi di preoccupazione. Intanto, a fronte di livelli di disoccupazione che permangono estremamente elevati, il volume di risorse mobilitate per il rilancio dello sviluppo appare assai carente, ciò che rappresenta la conseguenza di una lettura rigida dei parametri di convergenza comunitaria che andrebbe al più presto superata anche attraverso una decisa iniziativa politica nei confronti dei *partners* dell'Unione.

Non si colgono inoltre segnali della volontà di promuovere una forte intensificazione della lotta all'evasione fiscale e contributiva, e presta il fianco a serie preoccupazioni l'annunciata accelerazione delle privatizzazioni.

Su tali istanze, la sua parte politica si impegnerà a fondo nel Parlamento e nel Paese, nella convinzione che l'azione di governo debba qualificarsi nella presente fase politica sui versanti dello sviluppo e dell'occupazione, anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

Sulla base delle considerazioni che precedono, preannunzia il suo voto favorevole sul DPEF.

Il senatore BATTAFARANO esprime innanzitutto apprezzamento per l'impostazione della relazione svolta dal senatore Pelella. Sottolinea poi come il Documento prefiguri l'utilizzo di una strumentazione incisiva per promuovere un aumento della domanda, dalla riduzione della pressione fiscale dell'1,5 per cento nel periodo 2000-2003, all'alleggerimento dell'aliquota IRPEF sul secondo scaglione di reddito dal 27 al 26 per cento, alla conferma, in termini accresciuti, della cosiddetta «super DIT» a favore delle imprese che reinvestono gli utili, all'aumento delle detrazioni fiscali per i figli a carico e per la prima casa.

Tali misure si collocano in un'apprezzabile linea di continuità con l'impianto del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e della legge «collegata» in materia di investimenti e occupazione, la n.144 del 1999, recentemente approvata dal Parlamento.

Qualche perplessità suscita però, in tale contesto, la scelta di non indicare in modo univoco il volume di risorse disponibili per il rinnovo dei contratti nel settore pubblico in scadenza, scelta che non giova al mantenimento di un clima sereno nelle relazioni sindacali che appare oggi più che mai necessario perché gli obiettivi di politica economica possano essere raggiunti.

Occorre inoltre promuovere un'ulteriore semplificazione delle procedure di erogazione dei finanziamenti previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area in modo tale da garantire una rapida operatività per quelli fra tali strumenti che sono stati già deliberati.

Appare poi opportuno, in merito alla problematica delle nuove forme di lavoro, un riferimento, accanto a strumenti come il *part-time* e il *job-sharing*, alle indicazioni contenute nel disegno di legge n. 2049 sui lavori atipici recentemente approvato dal Senato.

Per quanto riguarda le ipotesi di un intervento di correzione sul versante previdenziale, appare essenziale chiarire che non si tratta di «fare cassa» attraverso tagli alle pensioni, ma di promuovere una discussione sul modello di *welfare state*; in tale ambito, potrà pensarsi anche ad un riequilibrio delle prestazioni pensionistiche, che presentano ancora oggi ampie aree di sperequazione, tenendo conto che si tratta di garantire i diritti non soltanto dei lavoratori ma anche dei giovani disoccupati.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Pelella, osserva come il perseguimento degli obiettivi di convergenza definiti in sede comunitaria abbia necessariamente comportato, negli ultimi anni, un'attenuazione dell'impegno sul versante dello sviluppo e dell'occupazione. Il sensibile miglioramento dei conti pubblici, accompagnato dal massiccio calo dei tassi d'interesse, oltre a consentire all'Italia di «centrare» l'obiettivo della partecipazione all'unione monetaria, ha comportato comunque un sensibile beneficio per l'economia nazionale in termini di risorse liberate per lo sviluppo.

Si tratta di cogliere ora le opportunità che ne derivano per un deciso rilancio della crescita, ciò che rappresenta una condizione essenziale per ogni prospettiva di riduzione del divario economico oggi esistente fra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

In tale contesto, il DPEF per il periodo 2000-2003 ricalca per grandi linee l'impianto di quelli che lo hanno preceduto, con la giusta riaffermazione del carattere centrale del problema del dualismo territoriale. Tuttavia, considerata l'esperienza pregressa, tutt'altro che incoraggiante, e tenuto conto dei livelli estremamente alti che ha ormai raggiunto la disoccupazione al Sud, sarebbe auspicabile che nel Documento trovassero e più analitica esposizione le misure concrete che il Governo intende adottare per superare le presenti condizioni.

Al fine di garantire una ripresa della domanda, si pone giustamente l'accento da parte di molti sull'esigenza di accrescere la competitività delle imprese. Al riguardo, sono di particolare attualità le problematiche della flessibilità del lavoro; occorre però evitare che tale formula finisca per risolversi in concreto in un deterioramento del quadro delle garanzie per i lavoratori, e in particolare per i giovani.

Occorre inoltre rendere più efficaci gli strumenti della programmazione negoziata, che appaiono tuttora idonei a catalizzare le energie imprenditoriali presenti sul piano locale, superando le impostazioni assistenzialistiche troppo spesso prevalse nel passato. È però essenziale un deciso intervento per la semplificazione degli adempimenti burocratici necessari per l'accesso ai finanziamenti previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area, anche in vista di un forte impegno

nel superamento del ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno, che rappresenta un formidabile ostacolo alle iniziative imprenditoriali.

Per quanto riguarda le problematiche pensionistiche, occorre evitare annunci intempestivi, anche per non accreditare nell'opinione pubblica l'impressione che si sia finito per dover dare ragione, oltretutto in modo tardivo, agli indirizzi per la riforma previdenziale che il Governo Berlusconi tentò di far passare nel 1994. Si tratterebbe comunque di un'interpretazione del tutto priva di fondamento, prosegue il senatore Montagnino, tenuto conto che in quell'occasione si tentò di realizzare un autentico «massacro pensionistico», destinato fra l'altro a coinvolgere anche i lavoratori già collocati in quiescenza.

In tale contesto, quando si tratterà, nel prossimo mese di settembre, di avviare il confronto sul *welfare state*, dovrà risultare chiaro che l'obiettivo non è quello di togliere diritti, ma semmai di dare maggiore tutela ai meno garantiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 8,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12^a, 0065^o)

Il presidente CARELLA comunica che, secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi svoltosi martedì 6 luglio 1999, il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 256 e congiunti in materia di disciplina dei farmaci e dell'esercizio farmaceutico, già fissato per le ore 12 del prossimo 15 luglio, è rinviato ad una data che sarà comunicata alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARELLA dà lettura della seguente proposta di osservazioni:

«La Commissione, esaminate le parti di competenza dello schema di decreto legislativo in titolo, si esprime favorevolmente all'ipotesi

dell'accorpamento in un unico Ministero di tutte le materie concernenti le politiche di benessere sociale – tra cui in particolare l'igiene e la sanità – e alla configurazione di tale Ministero come una struttura snella, dotata di compiti essenzialmente di coordinamento e di indirizzo coerentemente alla competenza primaria attribuita alle regioni nelle politiche sociali stesse.

Si esprimono però forti perplessità sull'ipotesi di ricomprendere tra le competenze dell'istituendo Ministero anche quelle dell'attuale Ministero del lavoro che, avendo quali fini istituzionali la programmazione, l'incentivazione e lo sviluppo delle politiche del lavoro e dell'occupazione e la composizione dei conflitti nelle relazioni industriali, dovrebbe invece essere attratto nell'ambito dell'istituendo Ministero delle attività produttive.

La Commissione infine, richiamandosi alle osservazioni già formulate in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sul riordino del Servizio sanitario nazionale, segnala l'opportunità di istituire una Agenzia nazionale della salute, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, nel quale confluiscono l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

Si apre la discussione.

La senatrice BERNASCONI, nel concordare con le osservazioni proposte dal relatore, ritiene opportuno sottolineare l'unificazione della sanità con le attività di assistenza sociale.

Ella ritiene inoltre che i compiti dell'istituendo Ministero debbono essere integrati con la parte relativa alla sicurezza del lavoro, che nello schema è riportata alla competenza delle attività produttive così perpetuando l'attuale ingiustificata separazione di questo aspetto da quello più generale della politica della salute pubblica.

Il senatore LAVAGNINI si esprime favorevolmente sulle osservazioni proposte dal relatore sottolineando come, anche in un quadro di spiccata regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, sia necessario mantenere un momento unificante fornito della necessaria dignità istituzionale. È evidente anche da recenti episodi di cronaca, come quello del Policlinico di Roma, come il controllo sulle più gravi disfunzioni della sanità debba essere in definitiva ricondotto, al di là di specifiche competenze delle regioni o di altre istituzioni, alla competenza del Ministro della sanità. È quindi necessario evitare che il coordinamento centrale della sanità sia attribuito ad un Ministero come quello del lavoro che ha interessi istituzionali diversi e che, non dissimilmente del resto da quanto già avviene nel campo della gestione di servizi sanitari da parte del Ministero dell'università, finirebbe fatalmente per farsi guidare da logiche che non sono quelle proprie dell'assistenza sanitaria.

Il senatore CAMERINI rileva in primo luogo che l'ipotesi di una riorganizzazione dell'attuale sistema dei Ministeri non può che essere

considerata con favore e che va dato atto della difficoltà di mettere mano alla ristrutturazione delle organizzazioni pubbliche che, come insegna la scienza dell'organizzazione, è sempre molto più difficile e vischiosa rispetto a quanto non avvenga nel mondo delle organizzazioni private.

Ciò detto però non si può non sottolineare l'anomalia di una riorganizzazione nella quale le competenze del Ministero della sanità vengano confuse nell'ambito di quelle del lavoro. A tale proposito egli osserva come fra tutti i paesi europei la sola Francia non abbia un autonomo Ministro della sanità.

Ciò è tanto più vero ove si considerino le nuove funzioni che vengono attribuite al Ministero della sanità da numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Nel concordare quindi con l'impostazione delle osservazioni proposte dal Presidente, egli raccomanda una attenta riflessione sulle funzioni del nuovo Ministero che, a suo parere, dovrebbe correttamente essere denominato Ministero della salute e delle politiche sociali.

Il senatore TOMASSINI fa presente che il Gruppo Forza Italia – pur certamente favorevole in via di principio ad una drastica riduzione dei Ministeri e ad una semplificazione dell'apparato di Governo – non può però aderire alla proposta di osservazioni formulata dal relatore che, mentre coglie alcuni dei motivi di preoccupazione per i rischi che deriverebbero dall'assorbimento delle funzioni del Ministero della sanità nell'ambito del Ministero del lavoro, non ne trae le logiche conseguenze e ignora molti dei punti critici dello schema di decreto legislativo proposto.

Il senatore Tomassini ricorda brevemente il processo storico con cui, a partire dall'originaria configurazione compartimentale, la tutela e la promozione della sanità in Italia sono state affidate dapprima, nel 1954, ad un alto commissario e poi, nel 1958, a fronte del crescente impegno dello Stato nel settore della salute, ad un apposito Ministero.

Si tratta di un modello organizzativo che, anche in presenza di un sistema regionalizzato dell'assistenza sanitaria, ha ampiamente dimostrato la sua utilità; in particolare, per quanto concerne questa sola legislatura, gli episodi dei casi di botulismo, del controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scandalo dell'uso della diossina nei mangimi, hanno dimostrato come gli strumenti di controllo e di tutela forniti dall'attuale organizzazione ministeriale permettano all'Italia di reagire a talune situazioni di crisi sanitaria anche più efficacemente di molti altri paesi europei.

Se si vuol salvaguardare questo patrimonio tecnico occorre evitare accorpamenti con Ministeri dalla competenza totalmente diversa, che potrebbero determinare pericolosi fenomeni di riallocazione delle risorse disponibili. In questo senso può essere opportuno un accorpamento della sanità con le politiche sociali – anche se, come l'esperienza europea insegna, queste hanno acquisito una sempre maggiore autonomia rispetto alla sanità e alla previdenza in senso stretto – ma non è assolutamente proponibile l'unificazione con il Ministero preposto alla promozione dell'occupazione e alla composizione delle relazioni sindacali. Il senato-

re Tomassini infine si dichiara anche contrario alla parte delle osservazioni in cui si propone l'istituzione dell'Agenzia per la sanità.

La senatrice DANIELE GALDI ritiene che le valutazioni contenute nella proposta del relatore debbano essere più puntualmente articolate.

Se infatti è condivisibile la preoccupazione che l'accorpamento con il Ministero del lavoro comporti una confusione di competenze del tutto disomogenee, quali la tutela della salute e del benessere sociale e la promozione dell'occupazione, non vi è dubbio che appare auspicabile una ricomposizione con numerose competenze di carattere sociale attualmente attribuite al Ministero del lavoro, e che si riflettono come è noto anche sulla ripartizione delle competenze delle Commissioni del Senato.

Il senatore MONTELEONE, intervenendo a titolo personale, esprime una contrarietà di fondo a qualsiasi ipotesi di riorganizzazione dei Ministeri che venga effettuata prima del completamento e della verifica del processo di regionalizzazione in atto.

In particolare egli esprime grande timore per il fatto che la sostanziale soppressione del Ministero della sanità possa rendere ancora più difficile di quanto non sia oggi l'individuazione di interlocutori istituzionalmente qualificati per gli operatori del mondo sanitario. Si pensi a quanto già oggi avviene in materia di riconoscimento della rappresentatività dei sindacati medici, dove viene attribuita una posizione privilegiata nella contrattazione ai sindacati confederali sulla base della loro maggiore rappresentatività complessiva degli operatori sanitari, e senza tener conto del loro ridotto peso specifico per quanto riguarda per esempio i medici o altre particolari categorie. Evidentemente una simile struttura rischierebbe di essere aggravata e generalizzata nel nuovo modello proposto.

Il senatore PAPINI ritiene che una corretta impostazione del problema della riorganizzazione dei Ministeri debba far riferimento non tanto alle singole competenze o alle strutture esistenti, quanto agli obiettivi in relazione ai quali le competenze vengono individuate.

In questo senso egli concorda pienamente con quanto affermato con la senatrice Daniele Galdi, in quanto, piuttosto che esprimere perplessità sull'accorpamento tra il Ministero della sanità e quello del lavoro, sarebbe preferibile indicare quali obiettivi dei due Ministeri possono essere comuni e vanno quindi riportati nell'ambito di una stessa struttura e quali invece siano differenti, e rispetto a questi ultimi esprimere un'osservazione nettamente contraria.

Il senatore CAMPUS osserva in primo luogo che, pur nella consapevolezza che la Commissione non è competente in via principale sul testo in esame e deve quindi esprimersi limitatamente alle parti di propria pertinenza, non si possa prescindere da un giudizio generale sullo schema di decreto legislativo e sulla sua debolezza strutturale e concettuale.

In particolare egli sottolinea la voluta genericità delle disposizioni organizzative recate dagli articoli 4 e 5 e l'evidente carattere nominalistico di alcune delle asserite innovazioni, si pensi all'articolo 11 che si limita a cambiare il nome alle Prefetture in Uffici territoriali di Governo lasciando peraltro pericolosamente nel vago l'ordinamento dei loro rapporti con le autonomie locali.

A queste critiche non sfugge certamente il capo IX; nel concordare con quanto detto dal senatore Papini circa la necessità di esprimere un parere nettamente contrario alla lettera d) dell'articolo 42, concernente l'attribuzione al nuovo Ministero le politiche del lavoro e della tutela del lavoratore egli fa presente come le altre disposizioni siano formulate in termini generici e vaghi e tali in molti casi da apparire delle mere dichiarazioni di principio, si pensi in proposito alla parte della lettera c) in cui si attribuisce al Ministero la vigilanza sui patronati che, con l'attuale ordinamento, sono privi di obbligo di rendiconto e sono pertanto sottratti a qualsiasi controllo.

Il senatore Campus infine si dichiara contrario anche alla parte della proposta di osservazioni formulata dal relatore relativa all'istituzione di una Agenzia nazionale per la salute, proposta che si inserisce in una deprecabile tendenza alla moltiplicazione degli enti, propria anche del recente decreto legislativo sulla razionalizzazione del sistema sanitario.

Il senatore MANARA dichiara la sua totale contrarietà allo schema di decreto legislativo in titolo osservando come la proposta riduzione dei Ministeri, che viene contrabbandata come una semplificazione del quadro amministrativo, persegua in realtà l'obiettivo politico di favorire sempre di più l'accentramento delle funzioni di Governo.

La riduzione dei Ministeri e la semplificazione delle loro organizzazioni, infatti, si potrebbe configurare come un fattore di progresso e di liberalizzazione del sistema solo se si accompagnasse ad una consistente devoluzione delle funzioni dello Stato a favore delle regioni e delle autonomie locali. Laddove però questa svolta federalista manca del tutto – infatti qualsiasi trasferimento di compiti alle regioni resta sempre meramente formale fino a che a queste non è attribuita una reale autonomia finanziaria – è evidente che la riduzione dei Ministeri e l'accorpamento di competenze risponda all'obiettivo politico di accentrare gli strumenti di Governo, e di togliere ai gruppi sociali interlocutori istituzionali specifici; la proposta di riorganizzazione dei Ministeri quindi, lungi dal rappresentare un fatto meramente tecnico, si configura come una vera e propria rivoluzione culturale nel senso dell'autoritarismo e dello statalismo, rispetto alla quale la Lega Nord non può che esprimere una radicale opposizione.

Il senatore BRUNI, concordando con le osservazioni dei senatori Campus e Manara, si dichiara contrario allo schema di decreto legislativo e al parere proposto.

Il relatore CARELLA riformula come segue la sua proposta di osservazione, in conformità con quanto emerso nel corso del dibattito, an-

che in relazione all'opportunità di eliminare in questa sede il riferimento all'Agenzia per la salute:

«La Commissione, esaminate le parti di competenza dello schema di decreto legislativo in titolo, si esprime favorevolmente all'ipotesi dell'accorpamento in un unico Ministero, da denominare Ministero per la salute e le politiche sociali, di tutte le materie concernenti le politiche di benessere sociale – tra cui in particolare l'igiene e la sanità e l'assistenza sociale – e alla configurazione di tale Ministero come una struttura snella, dotata di compiti essenzialmente di coordinamento e di indirizzo coerentemente alla competenza primaria attribuita alle regioni nelle politiche sociali stesse.

Si esprime totale contrarietà all'ipotesi di ricomprendere tra le competenze dell'istituendo Ministero anche quelle dell'attuale Ministero del lavoro che, finalizzato alla programmazione, all'incentivazione e allo sviluppo delle politiche del lavoro e dell'occupazione e alla composizione dei conflitti nelle relazioni industriali, dovrebbe invece essere attratto nell'ambito dell'istituendo Ministero delle attività produttive.

Si ritiene al contrario opportuno ricomprendere nelle funzioni dell'istituendo Ministero della salute e delle politiche sociali quelle competenze dell'attuale Ministero del lavoro concernenti le politiche di benessere sociale.

Allo stesso Ministero della salute e delle politiche sociali andranno altresì affidate, per le dirette interrelazioni con l'obiettivo della promozione della salute, tutte le funzioni relative alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e alla tutela della salute degli animali e dell'igiene degli alimenti che sono attualmente frammentate tra diversi Dicasteri».

Si passa alla votazione finale.

Il senatore CAMPUS esprime vivo apprezzamento per la riformulazione del parere da parte del relatore. In conformità peraltro ai giudizi critici già espressi sull'insieme dello schema di decreto legislativo annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore MONTELEONE, in dissenso del proprio Gruppo, annuncia voto contrario.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Accertata la presenza del numero legale la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore di redigere le osservazioni nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

331^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che il senatore Polidoro ha svolto la relazione sul Documento in titolo.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore RIZZI sottolinea innanzitutto come il Documento in titolo sia stato illustrato dal senatore Polidoro soltanto ieri, per cui è mancato il tempo per il necessario approfondimento. Nel merito, il Documento di programmazione economico-finanziaria per il prossimo quadriennio desta forti perplessità: le stime sull'incremento del prodotto interno lordo si basano infatti sul presupposto di una sensibile ripresa – tutta da verificare – dell'attività economica nel secondo semestre del 1999; l'articolazione della manovra nel quadriennio 2000-2003, poi, non tiene conto del fatto che nel 2001 si svolgeranno le elezioni politiche, per cui quanto viene indicato oggi non è detto affatto che fra due anni venga accettato da chi avrà l'onere di governare il paese. Sul tema delicatissimo dell'occupazione, inoltre, il Documento si esprime in termini a dir poco evanescenti mentre, per ciò che concerne la materia fiscale, sarebbe doveroso riconoscere che in Italia si registra il livello di pressione fiscale più alto in Europa, e fra i più alti nel mondo.

In ultima analisi, colpisce che alcune considerazioni contenute nel Documento in esame siano formulate in termini pressoché identici a quanto era stato fatto l'anno scorso, il che è indicativo di quanto poco sia stato realizzato nella realtà.

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione sullo scarsissimo spazio riservato nel Documento alle tematiche di competenza della 13^a Commissione, tematiche a cui sono state dedicate poche righe sulle quali, pertanto, è quanto meno arduo esprimere un serio e meditato parere.

Il senatore SPECCHIA rileva come, ancora una volta, i tempi riservati all'esame in Commissione di un Documento di una certa rilevanza siano talmente esigui da mortificare il dibattito. Eppure l'occasione sarebbe stata propizia per fare il punto della situazione e per approfondire alcune delicate tematiche: ma purtroppo lo stesso relatore Polidoro ha dovuto fare i conti con lo scarsissimo tempo disponibile. La parte del Documento dedicata alle tematiche di competenza della Commissione va inquadrata in un contesto politico più generale, tenendo conto degli obiettivi prefissati dal Governo in carica, quali la diminuzione della pressione fiscale, la modernizzazione del paese, la creazione di nuova occupazione, una continua attenzione allo stato sociale e l'attuazione delle attese riforme. Se però tali obiettivi sono in astratto condivisibili, sembrano mancare gli strumenti per conseguirli e, soprattutto, il Governo in carica non sembra disporre – specie su alcune questioni assai delicate come la parità scolastica o le riforme – di una vera maggioranza.

Nel merito, comunque, come osservava anche il senatore Manfredi, le parti di competenza della 13^a Commissione che è possibile rintracciare nel Documento sono assai limitate e consistono, per lo più, in affermazioni generiche, talune condivisibili, ma altre alquanto datate: basti pensare a quanto è stato osservato in merito ai ritardi nello sviluppo del sistema idrogeologico e di salvaguardia del suolo e al riferimento fatto, a questo riguardo, alla legge n. 183 del 1989.

Il Documento in esame, in ultima analisi, nel dedicare qualche parola in più ad argomenti assai delicati quali l'effetto serra o lo sviluppo del Mezzogiorno, non contiene alcun serio, concreto programma operativo; come è stato osservato da un esponente della stessa maggioranza quale il senatore Di Pietro, sembra proprio che ci si trovi dinanzi ad uno strumento in linea con la vecchia tradizione democristiana di non scontentare nessuno.

Il senatore VELTRI osserva innanzitutto che, se è vero che la Commissione ha potuto disporre di tempi assai ristretti per l'esame del Documento, non si può dimenticare peraltro che è stato necessario in questi giorni procedere alla discussione di altri argomenti che era altrettanto urgente definire. Nel merito, va ricordato che quello in titolo è un documento-quadro, che detta le linee entro le quali si dovrà articolare la manovra economica che sarà discussa nella prossima sessione di bilan-

cio: le critiche mosse al Documento, pertanto, devono tener conto necessariamente dell'impostazione che lo stesso non può non avere, anche se per certi versi, alcune fra le considerazioni svolte appaiono in qualche misura condivisibili. Resta il fatto che il parere che la Commissione è chiamata a rendere deve rappresentare un utile contributo per la 5^a Commissione permanente e per lo stesso Governo.

Il Documento è ispirato ad alcuni principi fondamentali, quali il rispetto del patto di stabilità a livello europeo – che implica necessariamente un programma serio di riduzione dell'indebitamento pubblico – e l'esigenza di coniugare Stato e mercato da un lato e solidarietà e competizione dell'altro, esigenza che si traduce in utili misure di incentivazione fiscale ed in programmi per lo sviluppo e l'occupazione. Non si può non rilevare a questo punto come un documento di tale portata registri necessariamente le differenze di impostazione che contraddistinguono la sinistra da un lato ed il centro-destra dall'altro, per cui fa ancor più piacere che esponenti dell'opposizione come il senatore Specchia abbiano riconosciuto la presenza di aspetti condivisibili nel testo in esame. In particolare, è importante che circa il 45 per cento dell'intera manovra sia dedicata al Mezzogiorno, anche se va riconosciuto che la parte destinata alle questioni di competenza della 13^a Commissione è stata piuttosto sacrificata. Va rilevato a questo punto che l'aver riconnesso l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno a politiche legate al territorio e all'ambiente potrebbe far pensare che, in qualche misura, per il centro-nord del paese tali tematiche siano meno importanti: ciò però non sarebbe condivisibile, occorrendo sempre ricordare l'esigenza di rispettare gli impegni assunti a Kyoto.

Va sottolineato in conclusione come le politiche ambientali debbano, per così dire, toccare trasversalmente tutti i settori, potendo rappresentare non già un onere, ma un utile fattore di sviluppo; nel parere che verrà reso, pertanto, oltre a tali considerazioni, sarebbe opportuno far riferimento all'esigenza di metter in evidenza le questioni attinenti al settore primario e alla necessità di poter disporre degli strumenti necessari per tradurre in termini concreti gli auspici già formulati nel Documento.

Il senatore MAGGI stigmatizza l'approccio che sembra contraddistinguere non soltanto il Documento di programmazione economico-finanziaria, ma anche testi legislativi di grande rilevanza, attualmente all'attenzione del Parlamento, come quello sul riordino dei Ministeri. In particolare, sembra proprio che si parli dell'Italia come di un paese geograficamente avulso dal contesto mediterraneo, di un paese che potrebbe astrattamente collocarsi anche in centro Europa. Ed invece va sottolineato a chiare lettere che l'Italia è un paese costiero, caratterizzato da tradizioni e da una economia tipicamente marittime.

Ad avviso del presidente GIOVANELLI il Documento in titolo è, nella sua impostazione, sicuramente condivisibile, puntando sullo spostamento delle spese dalla parte corrente a quella per investimenti, sull'incremento dell'occupazione, specie giovanile, sulle risorse umane,

sulla necessità di stimolare lo sviluppo del Mezzogiorno. Purtroppo però il tema dello sviluppo sostenibile è stato trattato in modo troppo debole, come pure la tematica della contabilità pubblica e privata dell'ambiente. Oltre a queste due considerazioni, nel parere che verrà reso sarebbe opportuno sottolineare l'esigenza di rilanciare il recupero edilizio.

Viene quindi chiusa la discussione.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del numero legale, la proposta di dar mandato al relatore Polidoro di redigere un parere favorevole, con osservazioni, viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

332^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

indi del Vice Presidente
MANFREDI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Il relatore VELTRI ricorda che il riordino delle amministrazioni centrali dello Stato è volto alla razionalizzazione dell'ordinamento dei ministeri, riducendone il numero da 18 a 11; l'eliminazione delle duplicazioni funzionali ed organizzative interne all'amministrazione opera mediante trasferimento e riallocazione di funzioni ed uffici, da attuarsi anche mediante istituzione di dipartimenti, di amministrazioni autonome e di agenzie. L'organizzazione del Governo si articolerà, secondo le pre-

visioni della legge di delega, su più modelli organizzativi: al modello ministeriale si aggiungono la previsione di dipartimenti e i modelli dell'amministrazione autonoma, dell'agenzia e dell'azienda, ciascuno dotato di particolari caratteristiche e capacità, per far fronte alla molteplicità di funzioni e compiti da svolgere. Si tratta, quindi, di una nuova organizzazione unitaria e complessiva del governo centrale, al fine di svolgere nel modo migliore il ruolo che allo Stato spetta, sia in ragione dell'appartenenza all'Unione Europea, sia in ragione del nuovo assetto decentrato, sia ancora in ragione delle nuove esigenze di regolazione e di governo via via emergenti.

Due sono i tipi di struttura ministeriale previsti secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto delegato: una, articolata sui dipartimenti, e l'altra sulle direzioni generali. L'articolo 5 definisce poi l'articolazione dei dipartimenti, che sono disegnati come strutture con area funzionale vasta, cioè per grandi blocchi di competenza: si è previsto che ciascun ministero si articoli in un numero contenuto di dipartimenti, in modo da raggiungere un effettivo coordinamento delle funzioni svolte. I dipartimenti assumono, infine, oltre alle competenze per aree funzionali vaste, i poteri relativi all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, finanziarie e organizzative, anche in attuazione delle nuove norme in materia di bilancio e di gestione del personale; essi si collocano all'interno di una diversa ripartizione dei compiti fra vertice politico e dirigenza amministrativa, e di una diversa definizione delle rispettive responsabilità.

Nei casi in cui i compiti da svolgere abbiano un particolare contenuto tecnico, o richiedano un'articolazione operativa territoriale, posta al servizio del sistema di governo – centrale, regionale e locale – nel suo complesso, è stata prevista l'istituzione di agenzie, a seguito della soppressione e dell'accorpamento di preesistenti strutture. Il ricorso all'agenzia si giustifica in presenza di funzioni di carattere prevalentemente tecnico-operative, che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche, e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle tradizionali strutture ministeriali. L'agenzia è di regola posta al servizio di più interessi pubblici, svolgendo attività che sono, ad esempio, rilevanti sia per le amministrazioni centrali, che per le regioni e gli enti locali; essa dispone di un particolare regime di autonomia che riguarda, in particolare, l'organizzazione interna, la spesa e la contabilità (assicurando, però, il pieno rispetto del vincolo di bilancio, verso cui la Corte dei Conti esercita il controllo). Quanto alle modalità di vigilanza, sono previste apposite convenzioni stipulate tra il Ministro vigilante e il vertice dell'agenzia, per mezzo delle quali sono determinati, tra l'altro, la missione specifica di quest'ultima, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entità e le modalità dei finanziamenti.

A capo dell'agenzia è posto un direttore generale: le regole sulla scelta del direttore dell'agenzia seguono gli stessi principi dettati per la nomina del capo del dipartimento, e il direttore dell'agenzia è titolare, nei riguardi degli uffici da esso dipendenti, di poteri analoghi a quelli previsti per il capo del dipartimento dei ministeri. L'organizzazione in-

terna è disciplinata da un apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400, improntato a principi analoghi a quelli delle altre organizzazioni pubbliche (semplificazione, trasparenza, efficacia, accesso), mentre la determinazione delle funzioni dell'agenzia è retta dal principio di accorpamento: tra l'altro, in capo ad essa devono concentrarsi tendenzialmente tutte le attribuzioni del tipo indicato in una specifica materia, da chiunque esse siano attualmente esercitate (direzioni generali, enti pubblici). La riforma dell'amministrazione periferica dello Stato, disposta dall'articolo 11, risponde allo scopo di completare la trasformazione in senso autonomista dello Stato, in modo che collabori e interagisca con il sistema delle autonomie locali; in tale ambito non si deve però omettere di applicare, anche agli uffici locali dell'amministrazione centrale, i principi di responsabilità e di unicità, sanciti in via generale dalla legge di delega per il riordino delle strutture amministrative, in modo da superare frammentazioni, duplicazioni e interferenze.

Gli articoli 31, 32 e 33 riguardano l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la definizione dei suoi compiti e funzioni, il suo ordinamento; i più ampi compiti assegnati al dicastero vengono così individuati: tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche. Pertanto, oltre alle funzioni ed ai compiti già definiti dalla legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero, lo schema in esame attribuisce al nuovo Ministero compiti finora spettanti ad altre Amministrazioni statali, precisamente al Ministero dei lavori pubblici (per quanto attiene alla difesa del suolo, alla tutela delle acque ed alle risorse idriche) ed al Ministero delle politiche agricole (per quanto attiene alle attività in materia di polizia forestale ed ambientale); viene peraltro precisato che le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero saranno quelli di sola competenza statale, restando attribuiti alle regioni quelli conferiti dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Il comma 3 dell'articolo 31 reca inoltre ulteriori disposizioni, in materia di trasferimento al Ministero delle funzioni e dei compiti fino ad ora attribuiti al Ministero delle politiche agricole, in materia di polizia forestale e ambientale; alle dipendenze del Ministro opererà anche il Corpo forestale dello Stato, già da tempo competente sulla sorveglianza nelle aree naturali protette e per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente.

Tra le quattro aree funzionali (articolo 32) nell'ambito delle quali il Ministero deve esercitare i compiti di spettanza statale, appaiono riduttive le funzioni di mera individuazione e delimitazione dei bacini: a fronte di un'esigenza più complessiva e ben più ampia e articolata di azione nelle politiche di difesa del suolo, nonché di tutela delle risorse idriche, occorre riportare un'apposita menzione del ciclo integrato delle acque. Per quanto concerne l'ordinamento del Ministero, l'articolo 33 prevede che la struttura organizzativa sia articolata in quattro dipartimenti, ciascuno corrispondente alle aree funzionali: queste ultime sono riguardanti l'assetto del territorio, con riferimento ai valori naturali e ambientali, le

politiche di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo e la valutazione d'impatto ambientale, la gestione e tutela delle risorse idriche (anche per quanto attiene l'individuazione e la delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali) nonché la tutela e garanzia di tali funzioni, anche attraverso la polizia forestale e ambientale. La norma ha inoltre attribuito al Ministero: la prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico, ed elettromagnetico e dai rischi industriali, la gestione dei rifiuti, gli interventi di bonifica, gli interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale, la riduzione dei fattori di rischio; la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, nonché l'individuazione di valori limite, degli standard e degli obiettivi di qualità e sicurezza e delle norme tecniche, necessari per consentire l'esercizio delle sopraindicate aree funzionali.

Per l'esercizio dei compiti di natura tecnica connessi all'esercizio delle predette funzioni, ed in particolare per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché in materia di dighe, è stata istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (articoli 34 e 35); all'Agenzia vengono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ANPA), quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del servizio sismico, assegnate all'Agenzia di protezione civile, e quelle del Registro italiano dighe (RID), di cui è stata contestualmente disposta la soppressione. Sarebbero però da attribuire all'Agenzia anche compiti operativi, oltre che di monitoraggio delle grandezze ambientali; uffici decentrati dell'Agenzia dovrebbero anche, secondo il relatore, avere compiti relativi all'acquisizione, elaborazione dati e manutenzione della rete di monitoraggio, con il conseguente trasferimento di personale e le risorse degli Uffici idrografici e mareografici compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale.

Si è anche provveduto all'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 37 e 38), cui sono state attribuite tutte le funzioni connesse con le infrastrutture, con l'assetto del territorio, con la politica urbanistica delle città, delle aree urbane e delle aree metropolitane e della casa, incluse le costruzioni nelle zone sismiche. Una questione di rilevanza non secondaria attiene alle competenze in materia di reti acquedottistiche e idrauliche in capo al Ministero, mentre le risorse idriche sono di pertinenza del nuovo Ministero dell'ambiente: si assisterebbe ad una duplice suddivisione in materia di acque, e ciò evidentemente contro il principio dell'inscindibilità del binomio acque-suolo. Anche l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture delle linee di assetto del territorio, con riferimento alle reti, produce il rischio di una permanenza di duplicazione di responsabilità.

Gli articoli da 75 ad 83 dello schema di decreto si occupano di protezione civile, mediante l'istituzione di un'Agenzia con autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, e dotata di personalità giuridica: ad essa sono trasferiti compiti e funzioni di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal Dipartimento del-

la protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Servizio sismico nazionale; anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dipende funzionalmente dall'Agenzia, per compiti di protezione civile.

L'attività di vigilanza sull'Agenzia è esercitata dal Ministro dell'interno, che ha anche poteri di indirizzo, mentre i compiti riguardano: formulazione di criteri e indirizzi generali; acquisizione di elementi tecnici su estensione e intensità di eventi calamitosi; attività relative all'approvazione di piani d'emergenza, alla predisposizione di ordinanze, rilevazione di danni e approvazione di piani volti al superamento delle emergenze; primi interventi di soccorso; spegnimento di incendi boschivi con mezzi aerei; formazione ed esercitazioni; promozione di ricerche su previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici; raccolta, valutazione e diffusione dei dati sulle situazioni di rischio; informazione alle popolazioni interessate; coordinamento delle organizzazioni di volontariato. La Commissione grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile, ed il personale sono oggetto di apposita previsione, ma sarebbe preferibile una maggiore esplicitazione di compiti in materia di previsione e prevenzione, nonché un più diretto coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; è anche necessario prevedere un'articolazione periferica a livello regionale, provinciale e territoriale, dimensionata in base ad estensione, abitanti, superficie boscata, livelli di rischio e corredata da piante organiche per ogni qualifica, ridefinite in coerenza con incombenze derivanti.

Dopo aver descritto il Ministero per i beni e le attività culturali – soffermandosi sull'organizzazione periferica in soprintendenze regionali e sulla connessa problematica – il relatore conclude preannunciando l'intenzione di proporre osservazioni e proposte favorevoli, ma puntualmente corredate di integrazioni e modifiche: esse si muoveranno in coerenza con l'esigenza di una razionalizzazione e di maggiore coerenza con le domande che la società e il quadro europeo pongono.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore MAGGI: la riduzione del numero dei Ministeri non appare aver risolto l'intrico delle competenze in materia ambientale, oltre a mantenere l'assetto di marginalità per quanto riguarda l'ecosistema marino. Infatti, nelle funzioni del Ministero delle attività produttive il turismo nautico non riceve il necessario rilievo, mentre il Dipartimento che si occupa anche della pesca continuerà a dedicare prioritario interesse all'agricoltura; anche la difesa del suolo e delle acque, nelle competenze del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, appare viziata di indeterminatezza in rapporto alle acque marine. Quanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le opere marittime meriterebbero una maggiore centralità, tale da valorizzare anche il lavoro in mare; le attività di bonifica marina e l'archeologia subacquea sono ugualmente ignorate, mentre dal Gruppo di Alleanza nazionale era giunto un contributo di riflessione assai più organico, rappresentato dal disegno di legge n. 1886.

L'oratore invita infine ad affrontare la politica urbanistica nelle città con un approccio integrato alla formazione universitaria: occorre

evitare che ingegneri della più varia specializzazione intraprendano attività di tipo onnivale, tali da incidere anche sulla gestione del territorio; quest'ultima andrebbe riservata a coloro che hanno una formazione di ingegneria ambientale, tale da garantire la realizzazione di opere coerenti con la finalità di rendere sempre più la città a misura d'uomo.

Il senatore RIZZI dà atto al relatore di aver svolto un esame critico, nell'ambito del quale il riordino dei Ministeri non appare necessariamente risolutivo di molte delle questioni di un Paese moderno: la diversificazione delle funzioni amministrative registra all'estero modelli consolidati, di cui sarebbe già un pregio l'imitazione intelligente. Al contrario, le istanze federaliste paiono soltanto formalmente recepite nel testo in esame, che in realtà non soddisfa affatto sotto questo profilo: la trasformazione delle prefetture in uffici territoriali del Governo rappresenta infatti una modifica per lo più terminologica.

Nelle materie di competenza, preoccupazioni condivisibili sono state sollevate per l'ambiguità delle nuove funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché in rapporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La riaffermazione dello strapotere delle sovrintendenze, poi, costituisce ancora un punto critico del Ministero dei beni e delle attività culturali: esso mantiene intatto un ambito privo di responsabilità e, pertanto, suscettibile di dar luogo ad abusi.

Il presidente MANFREDI plaude all'accoglimento del modello agenziale nello schema di decreto in titolo, in quanto i compiti tecnico-operativi dovrebbero così privarsi del pesante condizionamento delle burocrazie ministeriali: la collocazione dell'Agenzia per la protezione civile sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, però, riporta la delicata tematica emergenziale ad un travagliato rapporto con strutture – quali le prefetture – che hanno dimostrato in passato di essere prive di risorse e di personale adeguato; meglio sarebbe mantenere tale Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche il rapporto con l'Agenzia per l'ambiente va affrontato con maggiore determinazione: la legge n. 225 del 1992 si era ispirata ad un'unica visione di prevenzione e previsione, mentre ora pare di leggere una scissione di questi aspetti con una competenza coacervata in materia di studi sulla riduzione della vulnerabilità; inoltre, i Servizi tecnici nazionali sono in buona parte ricondotti all'Agenzia per l'ambiente, quando è noto che – ferma restando la natura di supporto a diverse amministrazioni – il loro ruolo registra una preminenza di funzionalità nei confronti della Protezione civile.

La collocazione dei Vigili del fuoco presso il Ministero dell'interno manterrebbe gli attuali aspetti negativi, riconducibili tra l'altro alla soggezione di quota rispetto al Corpo di polizia, dotato di risorse e personale preponderanti; la caratterizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, invece, imporrebbe un'operatività funzionale alla Protezione civile. L'Agenzia, infine, per il relatore andrebbe dotata di un'articolazione periferica che rischia di operare una ristatalizzazione del Servizio nazionale di protezione civile, deresponsabilizzando gli enti locali: ad essi, in-

vece, occorrerebbe garantire un potere di intervento sussidiario, sebbene nell'ambito delle necessarie direttive.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene l'onorevole Maria Pia Garavaglia, Presidente Generale della Croce Rossa Italiana.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA
(R033 004, C34ª, 0006°)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione dell'onorevole Maria Pia Garavaglia, Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sulle emergenze sanitarie, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

SUI CASI DI CONTAGIO VERIFICATISI PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
(A007 000, C34ª, 0017°)

Il presidente TOMASSINI riferisce che circa i casi di contagio verificatisi presso il reparto di ostetricia del Policlinico Umberto I di Roma è stato stabilito di dare corso ad una specifica indagine nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento delle Aziende ospedaliere (Area delle cure) e di delegare l'Ufficio di Presidenza a svolgere audizioni al riguardo per acquisire utili informazioni nel quadro degli obiettivi perseguiti dalla Commissione di inchiesta medesima, secondo quanto in particolare previsto dall'articolo 2 della Deliberazione istitutiva. Conseguentemente, mercoledì 14 luglio 1999, saranno uditi dai compo-

nenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione il dottor Gianfranco Amendola, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma nonché il dottor Riccardo Fatarella ed il dottor Stefano Cencetti, rispettivamente amministratore straordinario e direttore sanitario della Azienda Policlinico Umberto I.

Il senatore MONTELEONE, dopo avere fatto presente di non avere di proposito presentato interrogazioni in argomento ritenendo che sia compito della Commissione di inchiesta valutare i vari aspetti connessi con lo stato infettivo insorto, dichiara di concordare con quanto affermato dal presidente Tomassini, delle cui comunicazioni prende atto la Commissione.

Audizione dell'onorevole Maria Pia Garavaglia, Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, su problematiche afferenti alla emergenza sanitaria nei campi profughi del Kosovo, nonché nella sede di accoglienza di Comiso (A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI rivolge espressioni di saluto all'onorevole Maria Pia Garavaglia, Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, e la invita a svolgere la propria esposizione sulle problematiche afferenti alla emergenza sanitaria nei campi profughi del Kosovo nonché nella sede di accoglienza di Comiso.

La onorevole Garavaglia esordisce precisando che la Croce Rossa Italiana, facendo parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa, nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per questo motivo, nel suo intervento a favore dei profughi Kosovari rifugiati in Albania, la Croce Rossa Italiana si è coordinata con essi e, in quanto ausiliaria dei poteri pubblici, con il dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'azione del Ministero dell'interno per la missione «arcobaleno».

Il 2 aprile scorso 160 volontari della C.R.I. sono partiti alla volta dell'Albania – con destinazione i campi di Kavaje, Kukes 1 e Durazzo – portando con loro 4 cucine «containerizzate», 3 containers cambusa e celle frigorifero, 4 containers con servizi igienici, 33 tende, 30 automezzi pesanti, 25 autocarri e 25 mezzi leggeri.

A Durazzo la C.R.I. ha gestito – prosegue l'onorevole Garavaglia – una postazione sanitaria per prestazioni di pronto soccorso, mentre a Kavaje e Kukes 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa ha gestito e coordinato i due campi sia dal punto di vista sanitario che logistico e socio-assistenziale.

Tutto il personale volontario impegnato in Albania (oltre 700 unità che hanno operato con turni di circa 20 giorni ciascuno) aveva già fatto numerose esperienze di intervento in emergenza per cui è stata garantita non solo la professionalità dell'intervento ma una tenuta psicologica e fisica di fronte alla critica situazione, soprattutto del primo mese.

In ordine poi al campo di Kavaje, la onorevole Garavaglia fa presente che, Partiti da Bari il 2 aprile, gli 80 volontari della Croce Rossa

Italiana sono giunti a Durazzo a bordo della nave San Giusto, attestandosi poi a circa 20 km dalla cittadina di Kavaje, in località Hall 1 Robit.

Il personale destinato al campo di Kavaje, era composto, oltre ad una squadra di soccorritori, da una squadra tecnica di specialisti nella logistica, un'equipe di cuochi e cuccinieri, addetti alle telecomunicazioni, esperti di informatica e di amministrazione, tecnici meccanici e 17 volontari tra personale medico e paramedico.

L'installazione del nucleo cucina è stata ritardata di 24 ore per le pessime condizioni del terreno che hanno impedito l'ingresso dei mezzi pesanti nel campo, obbligando così alla movimentazione manuale di tutti i materiali. Ciò non ha impedito, però, la distribuzione dei viveri sia nel campo di Kavaje che nel campo «Ferrovie» di Durazzo e, a partire dal 6 aprile, l'approntamento fino di pasti caldi, che ha toccato punto di 8.500 pasti giornalieri.

La struttura di Kavaje è stata resa operativa al 100% dal 7 aprile. Sono state trovate soluzioni alle esigenze alimentari dei rifugiati in base ai loro usi e consumi e si è cercato di coinvolgere gli stessi rifugiati, soprattutto i più giovani, nelle attività di gestione della mensa e delle attività ludiche per i bambini più piccoli.

Una squadra di volontari della Croce Rossa Italiana si è occupata giornalmente del problema dello smaltimento dell'enorme quantità di rifiuti prodotti nel campo, provvedendo alla loro raccolta, allo stoccaggio ed all'incenerimento degli stessi in una cava appositamente attivata nelle vicinanze.

Per quanto concerne l'aspetto medico-sanitario sin dall'arrivo dei primi profughi, il 3 aprile, il nucleo sanitario della Croce Rossa Italiana ha provveduto ad organizzare un primo «triage» (priorità delle emergenze), con successivo soccorso medico e chirurgico. È stata, infatti, predisposta una specifica scheda di «triage» suddivisa in due parti: la parte superiore che prevede una rapida raccolta di dati personali, uno spazio per un sintetico accenno alla patologia «apparente» e delle caselle per segnalare il «codice di colore» per l'invio al Posto Medico avanzato; una sintesi descrittiva del «Protocollo CESIRA» utilizzato per il «triage» nelle catastrofi. Questa prima parte è stata solitamente compilata facilmente anche da un infermiere o da un soccorritore qualificato. La seconda parte, invece, è stata compilata esclusivamente dai medici della postazione medico avanzata e comprende uno spazio per la diagnosi, le terapie effettuate e le caselle per l'invio al Centro medico di evacuazione della sanità militare dell'Esercito o agli ospedali di Durazzo e Tirana.

L'uso di questa metodologia si è rilevato determinante ed indispensabile per individuare le priorità del soccorso.

Allestita la postazione sanitaria sono state effettuate giornalmente circa 250 visite al giorno, supportando, sanitariamente, anche i campi limitrofi. Tra i 6.000 ospiti del campo sono stati riscontrati numerosi casi di ferite d'arma da fuoco o lesioni prevalentemente nelle donne e nei bambini.

Le patologie riscontrate in prevalenza sono state: scabbia, denutrizione, disidratazione, grave affaticamento e stress psico-fisico. Numerosi anche i casi di traumatismi psichici.

Alle ore 8.10 del 9 aprile, nel campo di Kavaje, dopo un rapido travaglio, nonostante la posizione podalica, è nato, assistito esclusivamente da personale della Croce Rossa Italiana, il primo bambino Kosovaro in Albania, Italo Fabio.

Con la collaborazione dell'OSCE sono stati censiti gli accampamenti di profughi dell'intera zona e sono state organizzate spedizioni giornaliere con ambulanze e personale medico e paramedico. In tali accampamenti, oltre alle visite mediche, si è provveduto alla distribuzione di pannolini e latte per bambini, assorbenti per donna, pannoloni per anziani e quant'altro si rendeva di volta in volta necessario.

In particolare sono stati visitati ed assistiti periodicamente gli accampamenti di: Fushe Kruje (640 profughi), Pegini Cam (2.750 profughi), Blue Hotel (450 profughi), Skola Teknol (400 profughi), Kavaje 2 (700 profughi), ICS Golem (150 profughi), ICS Kavaje (250 profughi).

Oggi, le operazioni presso il campo di Kavaje stanno subendo una contrazione per il rimpatrio in atto dei rifugiati. Rispetto ai 6.000 rifugiati, ospitati da aprile a giugno, attualmente rimangono circa 500 ospiti e per questo motivo, comunque, la struttura rimane attiva sotto ogni aspetto. Anche le esigenze sanitarie, pur essendo diminuite, sono sempre particolarmente vive, se si considera che vengono effettuate oltre 120 prestazioni sanitarie giornaliere.

Per quanto poi riguarda il campo di Kukes 1 l'onorevole Garavaglia ricorda che il 2 aprile scorso, sempre con la nave San Giusto e assieme ai volontari della C.R.I. diretti a Kavaje, sono partiti uomini e mezzi della Croce Rossa Italiana diretti al campo di Kukes 1, con l'obiettivo di gestire e coordinare le attività volte all'assistenza dei circa 6.000 rifugiati ospiti.

Altri 80 volontari della Croce Rossa Italiana, con 15 automezzi, hanno raggiunto la cittadina di Kukes il 4 aprile alle ore 04.00 del mattino. Individuata l'area per la collocazione delle strutture sanitarie hanno reso attiva la postazione medico avanzata fin dalle ore 10.00 dello stesso giorno, con 100 posti letto e numerose specializzazioni (pronto soccorso, ginecologia ed ostetricia, chirurgia d'urgenza, medicina generale).

La Croce Rossa Italiana ha coordinato e gestito, oltre all'attività sanitaria, la logistica (assieme a circa 7 vigili del fuoco) e le attività socio-assistenziali. Ma il campo di Kukes 1 ha costituito il centro di accoglienza più prossimo al confine con il Kosovo e, per questo motivo, è stata data assistenza sia sanitaria che materiale alla popolazione kosovara di passaggio e a quella che ha preferito stanziare, anche fuori dai campi, pur di rimanere vicina ai confini del Kosovo.

L'attività sanitaria della Croce Rossa Italiana presso il campo di Kukes 1 può essere così riassunta:

accettazione dei malati e dei feriti presso l'Ospedale da campo in cui i medici C.R.I. hanno eseguito diagnosi e terapie adeguate e, secon-

do i casi, si è proceduto all'ospedalizzazione in adeguati ospedali specialistici, attraverso le procedure di «medevac» in Albania e in Italia tramite elicotteri;

su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sono stati prelevati e curati i feriti lungo il percorso tra l'ospedale da campo ed il valico di confine Morini;

un'ambulanza con medico e personale parasanitario è stata a disposizione fuori dal campo per gli interventi di urgenza;

altre tre ambulanze sono state sempre disponibili, all'interno del campo, per intervenire immediatamente;

si è costantemente collaborato con il vicino ospedale da campo della Mezzaluna Rossa Araba del Campo E.A.U.

Per quanto riguarda le attività logistiche la situazione risulta così caratterizzata:

a) sono stati preparati e distribuiti circa 12.000 pasti caldi al giorno, provvedendo anche alla distribuzione di viveri e materiali di prima necessità, soprattutto coperte, indumenti e prodotti per l'igiene alle migliaia di profughi accampati all'esterno del campo; *b)* è stato costituito e gestito, a tal proposito, anche un posto di ristoro fuori dal campo ad uso dei profughi esterno; *c)* in collaborazione con i vigili del fuoco si è provveduto al montaggio di tende aggiuntive (circa 40) per consentire al maggior numero di profughi di poter essere ospitati, ed al trasporto di legname dalla montagna al campo per il funzionamento del forno allestito dalla protezione civile albanese; si è collaborato, inoltre, sempre con i vigili del fuoco, per le recinzioni delle aree destinate ai servizi, per il trasporto e la distribuzione dell'acqua potabile anche nelle zone limitrofe e per la recinzione del campo; *d)* sono stati gestiti i containers ed i magazzini di stoccaggio, la mensa e la pulizia dei servizi igienici; *e)* sono state allestite e gestite ulteriori docce da campo modello «Ranieri».

Circa poi le attività socio-assistenziali, sono stati attivati giochi per i bambini, mentre con il contributo delle maestranze kosovare ed albanesi è stato possibile istituire scuole primarie attendate per otto livelli di scolarità.

Con il contributo ed il coinvolgimento degli stessi ospiti kosovari sono state create squadre sanitarie, composte da un medico e cinque infermieri, per il controllo dell'igiene all'interno delle tende ed è stato avviato il censimento della popolazione del campo che ha reso possibile la riunificazione familiare di molti ospiti.

Oggi il campo di Kukës 1 ospita circa 1.000 persone sebbene verso la fine di giugno vi fosse stata una forte diminuzione del carico assistenziale. L'incremento degli ultimi giorni è, probabilmente, dovuto al nuovo assetto strutturale che ha visto la trasformazione del campo stanziato in una sorta di stazione di transito che assicura l'assistenza sanitaria, la distribuzione degli indumenti e dei viveri, il supporto meccanico per i mezzi di trasporto dei profughi in rientro.

L'assistenza sanitaria odierna, benché ridotta ad una media di circa 35 prestazioni sanitarie al giorno, assume particolare importanza in quanto, in maggioranza, tali prestazioni sono caratterizzate da interventi chirurgici derivanti da profughi incappati sulle mine disseminate anche all'interno del confine albanese.

Sono stati inoltre creati dalla Croce Rossa Italiana numerosi magazzini dove sono state convogliate e immagazzinate le scorte per le necessità dei campi di Kavaje e Kukës. È stato poi allestito e gestito dalla Croce Rossa Italiana un magazzino a Durazzo che assolve alle funzioni di raccolta e di stoccaggio dei materiali inviati dal magazzino C.R.I., a sua volta allestito a Bari. Queste due strutture hanno permesso un collegamento diretto tra l'Italia e l'Albania snellendo le procedure burocratiche. Sono stati inviati, tramite nave, circa 542.500 kg di materiali raccolti e pallettizzati. Altri 500.000 kg circa sono stati portati ai campi direttamente dagli automezzi C.R.I. al seguito del personale della Croce Rossa Italiana.

Presso la sala operativa della missione «Arcobaleno» a Tirana è stata attivata una postazione della Croce Rossa Italiana che ha mantenuto la gestione dell'operazione della C.R.I. in Albania, coordinando le azioni dei due campi e del magazzino di Durazzo e fungendo da punto di contatto tra il capo missione «Arcobaleno» e la sala situazione della C.R.I. a Roma.

Tutto il personale della Croce Rossa Italiana in Albania ha lavorato con generosità ed abnegazione, senza orari né risparmio, partecipando attivamente e con professionalità a tutte le iniziative sopra descritte, ciascuno per la parte di propria competenza, operando con spirito di sacrificio ed abnegazione secondo i principi della Croce Rossa.

La onorevole Garavaglia conclude sollecitando la introduzione di disposizioni normative che consentano maggiore flessibilità alla operatività della Croce Rossa.

Il presidente TOMASSINI ringrazia la onorevole Garavaglia per la puntuale esposizione.

Ha quindi corso il dibattito nel quale intervengono i senatori DANIELE GALDI, CAMERINI, CASTELLANI, BERNASCONI, BRUNI, MIGNONE e lo stesso presidente TOMASSINI.

La senatrice DANIELE GALDI dopo essersi complimentata per il grande lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana si domanda che cosa accadrà, circa la destinazione dei profughi dopo la chiusura dei campi. L'oratrice chiede pure se siano stati presenti altri paesi con la rispettiva «Croce Rossa».

Il senatore CAMERINI, associatosi alle espressioni di felicitazioni della senatrice Daniele Galdi, domanda come si sia posto il ruolo della Croce Rossa nell'ambito della missione «Arcobaleno». Aggiunge poi, tra l'altro, che nelle situazioni descritte sono stati riscontrati stati di particolare stress psicologico: è interesse della Commissione conoscere con

quale strumentazione la Croce Rossa Italiana li abbia eventualmente affrontati.

Dopo che la senatrice CASTELLANI ha esposto quesiti e dubbi su talune iniziative di volontariato che si sono affiancate alla iniziative della Croce Rossa Italiana, la senatrice BERNASCONI rileva che, in effetti, in circostanze quali quelle ora all'esame, si assiste a intensi movimenti di volontari non sempre coordinati nonché ad iniziative di raccolta di materiale da parte di soggetti che poi non si pongono il problema del trasporto di ciò che è stato accumulato. È pertanto necessario attivare una campagna di stampa perché ogni azione si muova all'interno di un progetto definito.

Il senatore BRUNI domanda se la Croce Rossa Italiana abbia avuto necessità del contributo dei chirurghi della Società italiana di chirurgia (S.I.C.), la quale ha offerto la propria collaborazione.

Dopo che il senatore MIGNONE ha chiesto quali altri scacchieri abbiano impegnato la Croce Rossa Italiana, il presidente TOMASSINI, concludendo la serie degli interventi, sollecita informazioni in ordine al centro di accoglienza di Comiso e chiede dati sulla situazione epidemiologica riscontrabile nei campi. Conclude rilevando come l'opera di volontariato della Croce Rossa Italiana dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzata anche ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro delle proprie iniziative promozionali.

Replica l'onorevole Garavaglia, Presidente generale della Croce Rossa Italiana. Soffermandosi sulla metodologia, oggettiva ed imparziale, seguita nel proprio operato dalla Croce Rossa Italiana, rileva come le varie crisi affrontate dall'organismo da lei presieduto hanno sempre presentato particolari diversità e conseguentemente richiesto una diversificazione della tipologia degli interventi. Precisato poi che l'intervento armato mai può essere qualificato come umanitario e come, per converso, le attività umanitarie non possono essere protette da nessuna forza armata, l'onorevole Garavaglia descrive come si sia snodato l'operato della Croce Rossa Italiana in Kosovo sulla scorta dei criteri testé enunciati.

Fa quindi presente che all'estero la Croce Rossa Italiana invia sempre incaricati che abbiano almeno assolto al ruolo di delegati internazionali e che, circa gli svariati interventi di volontariato cui è dato assistere, non è possibile approfittare di una emergenza per arricchire il curriculum finalizzato ad interventi nella emergenza successiva: a tale proposito ricorda che nel corso di una emergenza alluvionale si è assistito alla presenza di ben 206 associazioni di volontariato registrate.

Nel rispetto dei destinatari e degli operatori l'aiuto di soccorso posto in essere deve essere «intelligente» sicché non si procede mai all'invio indistinto di soccorritori ma sempre in maniera mirata e sulla scorta di esigenze e qualificazioni specifiche. Questo è il motivo per cui non si è usufruito della disponibilità della Società

italiana di chirurgia poiché, nelle circostanze date, erano necessarie prestazioni di tipo molto particolare.

L'onorevole Garavaglia riferisce poi che i magazzini per lo stoccaggio del materiale hanno rappresentato un grave problema e che i mezzi di trasporto presenti in Albania saranno colà lasciati per consentire alla Croce Rossa albanese di continuare l'attività iniziata. In Kosovo saranno utilizzati gli ospedali del posto che, contrariamente a quanto accaduto in Serbia, non hanno subito danni. Il programma della Croce Rossa Italiana è in buona misura integrato con la missione «Arcobaleno», mentre, per quanto attiene al centro di accoglienza di Comiso, la Croce Rossa Italiana è stata soltanto impegnata per l'attivazione della cucina e per l'assistenza ai volontari.

Rilevato quindi che la Croce Rossa Italiana è caratterizzata da unitarietà di bilancio e di mezzi sicché tutto ciò che a qualunque sede affluisce è disponibile per l'intero territorio nazionale, l'onorevole Garavaglia conclude ricordando che la Croce Rossa Italiana è disciplinata da normative adottate negli anni 1938, 1942 e 1997: occorrerebbe procedere quindi ad un riordino del settore.

Il presidente TOMASSINI ringrazia di nuovo l'onorevole Garavaglia, presidente Generale Croce Rossa Italiana, la quale prende congedo.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

(R125 b00, C05ª, 0005º)

Il relatore PAPPALARDO illustra il documento in titolo che, per la prima volta, non affronta un triennio ma il quadriennio che va dal 2000 al 2003, partendo da una descrizione dello scenario macroeconomico interno e internazionale delineatosi nel 1998. Nel corso di tale anno l'economia mondiale è stata in particolare caratterizzata da una sensibile decelerazione dell'attività economica, con una crescita del commercio che è scesa al 3,3 per cento, rispetto al 9,9 per cento del 1997, ed una crescita della produzione che si è dimezzata, passando al 2,5 per cento rispetto al 4,2 per cento del 1997. Il ciclo reale è stato segnato da fasi distinte con un andamento sostenuto dell'economia degli Stati Uniti, un'espansione contenuta nell'area dell'euro e la recessione economica del Giappone. Nel complesso dell'area dell'euro la crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel '98 è stata del 3 per cento, caratterizzandosi però per i significativi scarti fra i vari paesi: in Francia e Spagna essa è stata infatti superiore al 3 per cento, mentre in Germania si è verificata una dinamica più contenuta, dell'ordine del 2,8 per cento. Le tendenze più recenti inducono a ritenere prossima una ripresa del commercio mondiale che, nel 2001, dovrebbe tornare ai livelli di crescita del 1996, corrispondenti al 6,8 per cento. Conseguentemente l'economia mondiale dovrebbe crescere con un tasso di sviluppo del PIL che, nel 2002, dovrebbe divenire, nella media dei paesi industrializzati, poco inferiore al 3 per cento, con l'area dell'euro che in tale ambito dovrebbe caratterizzarsi per una crescita superiore alla media.

Soffermandosi sull'andamento dell'economia italiana l'oratore rileva come il PIL sia cresciuto lo scorso anno dell'1,3 per cento, in misura, quindi, inferiore alle previsioni. Su tale crescita modesta hanno influito sia fattori strutturali sfavorevoli che elementi congiunturali quali la crisi economica del Giappone e di altri Stati asiatici e del Brasile. Per il 1999 il documento presentato dal Governo reca una previsione di crescita del PIL analoga a quella del 1998, che sarà raggiunta grazie al miglioramento della tendenza mondiale e, soprattutto, all'effetto trainante della domanda interna, passando quindi dallo 0,9 per cento tendenziale registrato nei primi quattro mesi dell'anno all'1,3 per cento a fine anno. La ripresa del commercio mondiale e il rilancio della domanda dovrebbero accelerare la crescita interna nel prossimo periodo di programmazione finanziaria, consentendo di raggiungere una crescita del PIL del 2,2 per cento nel 2000 e del 2,9 per cento nel 2003.

Rilevando la sensibile riduzione del debito in rapporto al PIL nell'ultimo quinquennio, che ha raggiunto il livello del 116,6 per cento del PIL nel 1998, scendendo di sette punti percentuali rispetto al 1994, il relatore descrive altresì i risultati conseguiti in termini di rallentamento dell'inflazione, scesa dal 6 per cento del 1990 all'1,8 per cento del 1998, manifestando la tendenza ad un ulteriore ribasso.

Il relatore Pappalardo sottolinea tuttavia come il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) affronti, oltre che gli elementi congiunturali, le debolezze strutturali dell'economia italiana, costituite essenzialmente dal basso tasso di occupazione – inferiore alla media dell'area dell'euro e, soprattutto, ai livelli di Stati Uniti e Gran Bretagna – dal basso tasso di crescita degli investimenti, che negli anni '90 è stato prossimo allo zero, corrispondenti mediamente allo 0,1 per cento contro l'1,3 per cento della media dei paesi dell'euro, il 2,1 per cento della Gran Bretagna e il 4,9 per cento degli Stati Uniti, e dallo sviluppo del divario tra il Mezzogiorno e le altre aree del paese.

In tale quadro il DPEF, richiamando i successi conseguiti nel processo di risanamento della finanza pubblica, evidenzia lo sforzo compiuto dall'Italia per entrare nell'unione economica e monetaria, essendo partita da una situazione di gran lunga più sfavorevole di quella di altri Stati membri. Tra il 1990 e il 1998 l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione è sceso di 8 punti percentuali, collocandosi sul livello del 2,7 per cento in rapporto al PIL, mentre l'avanzo primario è cresciuto di 7 punti percentuali in rapporto al PIL, raggiungendo un livello del 5,2 per cento del PIL. Conseguentemente è scesa la spesa per interessi, che ha raggiunto il 5 per cento del PIL nel 1998, scendendo di 8 punti. Anche il *deficit* corrente della Pubblica Amministrazione ha manifestato sensibili miglioramenti, tornando a mostrare un saldo attivo dopo venticinque anni e consentendo di accrescere la spesa in conto capitale destinata a finanziare investimenti pubblici.

L'oratore rileva tuttavia come gli sforzi descritti non abbiano consentito di evitare lo sfondamento del rapporto fra *deficit* e PIL, fissato al 2 per cento, determinando l'esigenza di chiedere alla Commissione europea una deroga, che è stata accordata nella misura dello 0,4 per cento, al fine di evitare una manovra aggiuntiva nel corso dell'anno. Tale dero-

ga non esime l'Italia dal rispetto del patto di stabilità ed infatti il Governo, con il DPEF in esame, si è impegnato a ridurre il rapporto fra *deficit* e PIL all'1,5 per cento nel prossimo anno, agendo esclusivamente sul lato della spesa – che quindi dovrà essere ridotta dello 0,6 per cento rispetto al PIL – per raggiungere poi l'1 per cento nel 2001. Al riguardo il relatore evidenzia come gli uffici della Commissione europea abbiano già espresso un giudizio preliminare favorevole sui termini macroeconomici della manovra annunciata e precisa che l'obiettivo prefissato sarà raggiunto con un intervento – le cui caratteristiche sono ancora oggetto di confronto con le parti sociali – di 15.000 miliardi di lire, di cui 11.500 miliardi di riduzione di spese e 3.500 miliardi per investimenti.

Il relatore Pappalardo osserva altresì come il giudizio positivo della Commissione europea, oltre che ai saldi contabili, sia ascrivibile alla scelta del Governo di non operare sul lato delle entrate, in relazione alle quali è stata anzi annunciata la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota media dell'IRPEF, corrispondente al 27 per cento. Resta aperto il dialogo politico e il confronto con le parti sociali in ordine al problema della spesa previdenziale, oggetto di sollecitazioni da parte dell'Unione europea.

L'oratore sottolinea poi come il Governo, opportunamente, si riferisca al patto di stabilità non solamente come ad una fonte di vincoli ma anche come un'opportunità per l'Italia e rileva, in particolare, come il Paese abbia rispettato le intese raggiunte a livello comunitario nonché l'armonizzazione rispetto a parametri di natura diversa da quelli previsti nel patto di stabilità. Il DPEF evidenzia infatti l'esigenza di eliminare delle barriere, esplicite o implicite, che impedendo il funzionamento dell'economia ostacolano lo sviluppo. In campo fiscale, ad esempio, l'Italia non si discosta dalla pressione che viene esercitata mediamente negli altri Stati europei ma il fisco permane un ostacolo consistente alla crescita degli investimenti. Si riscontrano altresì barriere amministrative ed eccessi di regolamentazione che ostacolano la competitività delle imprese sul mercato. Altre difficoltà sono poste dalla bassa qualità dei servizi, dai problemi che incontrano le piccole e medie imprese nell'accedere al credito, dalle barriere alle scelte individuali, che disincentivano l'ingresso nella forza lavoro delle categorie più svantaggiate, quali le donne e i giovani, da una normativa che limita l'utilizzazione di alcune tipologie di contratti di lavoro e dalle carenze nel campo della formazione, che spesso non consentono che l'offerta di lavoro si incontri con la domanda.

Soffermandosi sulle politiche per l'occupazione e il lavoro il relatore riscontra la coerenza delle indicazioni contenute nel DPEF con gli orientamenti emersi nelle riunioni del Consiglio europeo di Amsterdam, del giugno 1997, e di Lussemburgo, del dicembre dello stesso anno. In conformità con tali orientamenti l'Italia ha infatti presentato all'Unione europea dei piani nazionali per l'occupazione impostati sulla base delle quattro linee direttrici – cosiddetti pilastri – definite nell'ambito della strategia comunitaria: miglioramento dell'occupabilità attraverso misure inerenti alla formazione ed alla lotta alla disoccupazione di lunga dura-

ta; sviluppo dell'imprenditorialità; sostegno delle imprese e dei lavoratori ad adattarsi alle modificazioni che intervengono nei mercati; sviluppo delle politiche di pari opportunità.

Conseguentemente con tali orientamenti, il piano d'azione nazionale, per quanto riguarda il primo dei suddetti pilastri, prefigura delle misure volte a modernizzare il mercato del lavoro al fine di sviluppare quella tendenza alla ripresa dell'occupazione di cui si è registrato già un accenno nel 1998. In tale prospettiva si colloca un maggiore ricorso a forme contrattuali ad orario ridotto, a tempo determinato e di apprendistato e lo sviluppo di nuovi servizi di collocamento.

Per quanto concerne il secondo pilastro sono previsti degli interventi di sostegno allo sviluppo delle imprese basati essenzialmente su agevolazioni fiscali e iniziative di semplificazione amministrativa. In ordine al terzo e quarto pilastro, rispettivamente, verrà incoraggiata l'estensione dei tirocini e il ricorso all'uso del *part-time* e del *job-sharing* e rafforzata la presenza delle donne in tutti i luoghi decisionali.

L'oratore sottolinea altresì l'importanza delle misure connesse alle politiche di coesione e volte allo sviluppo del mercato interno, che non sono collegate solamente alla partecipazione all'unione economica e monetaria ma più in generale afferenti alle politiche dell'Unione europea. Al riguardo il relatore si sofferma in particolare sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e di liberalizzazione dell'economia. Per quanto concerne in particolare la liberalizzazione dei mercati, tra le iniziative più significative citate dal DPEF figurano i provvedimenti – già adottati o in itinere – concernenti il commercio, il riordino delle professioni liberali, il mercato dell'energia elettrica, le telecomunicazioni, il settore postale, i trasporti, i settori idroelettrico e del gas ed i servizi finanziari.

L'oratore rileva altresì come questi interventi, alcuni dei quali adottati in adempimento di direttive comunitarie, collochino talora l'Italia in una posizione particolarmente avanzata tra gli Stati dell'Unione europea al confronto, ad esempio, con le forme di controllo ancora esercitate dallo Stato in Germania e in Francia in settori quali le telecomunicazioni. Fra le iniziative comprese nel programma di privatizzazioni figurano le dismissioni di una quota dell'ENEL, delle partecipazioni residue nell'INA, nell'Unim, nel Banco di Napoli, nel S. Paolo-IMI, nel Credito industriale sardo e in Meliorbanca nonché è in corso una valutazione sulla possibilità di dismettere la quota residua ancora detenuta in Telecom – Italia, pari al 3,2 per cento del capitale ordinario. Nel programma di privatizzazioni figurano inoltre il settore immobiliare nonché diverse società del gruppo IRI, quali Aeroporti di Roma, Autostrade, Alitalia e Finmeccanica.

In conclusione il relatore Pappalardo propone di esprimere un parere favorevole tenendo conto che il DPEF si basa su stime che sono ancora ipotetiche e che, tuttavia, le previsioni che sono state formulate appaiono ragionevoli. Desti però qualche preoccupazione il perdurare di vario fra l'economia americana e quella europea, che ha condotto al deprezzamento dell'euro e che non appare congiunturale ma di lungo periodo. Ciò che caratterizza qualitativamente il documento, ad avviso del

relatore, è l'attenzione prestata ai fattori strutturali – che penalizzano l'Italia rispetto ai livelli di crescita di altri Stati membri – oltre che agli indici macroeconomici, che consentono di verificare il rispetto degli obblighi connessi all'euro.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione che denota la coerenza del DPEF con gli impegni derivanti dalla partecipazione all'Unione europea. Tale coerenza, peraltro, non si evince solamente dall'adeguamento ai parametri connessi all'unione economica e monetaria ma, più in generale, dall'insieme degli adempimenti già attuati e degli impegni assunti nel rispetto degli indirizzi comunitari in materia di politiche dell'occupazione e di liberalizzazione dei mercati, che pongono l'Italia quanto meno al passo con gli altri Stati membri.

Il senatore BIASCO dà atto al relatore dell'impegno profuso nell'illustrare il documento in titolo, dalle cui dimensioni non ne consegue tuttavia un'idoneità a far fronte alle esigenze del Paese. Il testo risulta infatti inadeguato rispetto alle attese sia dal punto di vista del raffronto degli indici economici con altri Stati membri – giacché non si giustifica una pressione fiscale analoga a quella di altri *partner* dell'Unione, che si caratterizzano per tassi di sviluppo decisamente più elevati – sia per la carenza delle misure indicate in relazione alla soluzione di gravi problemi quali la disoccupazione. Si verificano inoltre fenomeni, quali l'aumento dell'IVA su taluni beni e servizi, che contraddicono le affermazioni del documento.

L'oratore sottolinea come la stessa esigenza di ricorrere ad una deroga dello 0,4 per cento del PIL dimostri lo scostamento dal Patto di stabilità ed esprime forti preoccupazioni in merito all'incidenza negativa dei tagli di spesa previsti sulla qualità dei servizi e all'inadeguatezza delle risorse che si intende destinare agli investimenti per la ripresa economica del Mezzogiorno.

Il senatore Biasco ritiene pertanto che non si possa votare un parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO non condivide la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul DPEF, sia per il merito del documento che per i profili di compatibilità comunitaria. Ritenendo vago il citato richiamo al Vertice di Lussemburgo, l'oratore evidenzia ben più gravi problemi di disarmonia con le indicazioni europee. L'Italia, infatti, è entrata nella moneta unica in virtù di una decisione sostanzialmente politica, nel 1997, già dal 1998 ha dovuto ricorrere ad una deroga rispetto al patto di stabilità mentre, per il 1999, non appaiono ancora chiare le prospettive. Il Paese, quindi, non è in linea con gli impegni richiesti per partecipare alla moneta unica, né le obsolete misure previste, quali i patti sociali e gli interventi di precettazione – che appaiono strumenti propri di una economia corporativa di epoca feudale – risultano inadeguate a far fronte a sfide quali la globalizzazione e la competizione tecnologica.

L'oratore preannuncia, quindi, di non poter votare un parere favorevole sul presente DPEF.

Il presidente BEDIN torna a sottolineare la coerenza del documento in titolo con le indicazioni europee sia dal punto di vista del rispetto dei parametri previsti dal Patto di stabilità, come riconosciuto anche in questi giorni dagli uffici della Commissione europea, sia dal punto di vista della sua omogeneità con gli orientamenti in materia di politica economica e di occupazione emersi in occasione dei citati Consigli europei di Amsterdam e Lussemburgo del 1997. Tale omogeneità è dimostrata, fra l'altro, dai pertinenti riferimenti alla valorizzazione del capitale umano che pervadono il DPEF, recependo le indicazioni espresse in ambito europeo, e dalla solennità dell'impegno assunto – in termini analoghi a quelli che caratterizzarono l'ingresso nell'euro – in merito alla riduzione del divario fra il Mezzogiorno e le altre aree del Paese, la quale consentirà all'Italia di affrontare con più serenità la sfida posta dall'allargamento dell'Unione europea.

Il senatore MUNGARI si associa alle considerazioni espresse dai senatori Biasco e Bettamio, non potendo condividere un parere favorevole sul DPEF, né sul merito né in relazione alla sua conformità con gli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 118-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DELL'ARTICOLO 125-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati e alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0005ª)

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che con il documento di programmazione economico-finanziaria in esame trova applicazione la recente riforma della contabilità pubblica contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 208, che, tra l'altro, interviene sui termini, sulla struttura e sul contenuto del documento di programmazione economico-finanziaria. Il termine di presentazione è ora al 30 giugno di ogni anno e il documento deve essere redatto «a legislazione invariata» e non più a politiche invariate, dando specifica evidenza ai flussi di risorse destinati al Mezzogiorno.

Sotto il profilo generale il DPEF 2000-2003 è strutturato in cinque grandi sezioni, dedicate rispettivamente: alla valutazione della attuale congiuntura economica e delle prospettive di medio termine; all'indicazione di un quadro strutturale del sistema economico e sociale del Paese; all'individuazione delle prospettive della finanza pubblica; alla descrizione degli obiettivi dell'azione di politica economica; alle misure per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Le prime tre sezioni del documento, sulla base del quadro tendenziale del sistema a «legislazione vigente» e tenuto conto delle previsioni

per il prossimo quadriennio, indicano le seguenti stime dei dati di finanza pubblica:

per il periodo 2000-2003 il Governo intende ridurre l'indebitamento delle pubbliche amministrazioni all'1,5 per cento del PIL nel 2000, all'1 per cento nel 2001, allo 0,6 per cento nel 2002, per poi pervenire al raggiungimento del pareggio nel 2003, come previsto anche dal patto sociale; l'avanzo primario del bilancio pubblico, che si attesta al 4,6 per cento del PIL nel 1999, dovrebbe salire gradualmente al 5,3 per cento nel 2003; la spesa per interessi dovrebbe scendere al 7,1 per cento del PIL per il 1999 al 5,3 per cento del PIL nel 2003; continuerà la riduzione della pressione fiscale: le entrate in quota di PIL dovrebbero passare dal 46,5 per cento nel 1999 al 44,9 per cento nel 2003.

In questo contesto, il documento indica che, per conseguire il profilo programmatico di riduzione dell'indebitamento netto in rapporto al PIL e per riportare nel 2000 l'avanzo primario al 5 per cento, la correzione dei conti pubblici richiesta sia pari allo 0,5 per cento del PIL, cioè 11.500 miliardi. Accanto a tale correzione, peraltro, il documento ritiene indispensabile una serie di interventi per la realizzazione degli obiettivi di politica economica e sociale, contenuti nel patto sociale, che consentano di contrastare le «recenti tendenze ad un ampliamento delle aree di marginalità sociale». L'importo che il Governo ritiene minimale per tali obiettivi, nel 2000, è pari a 3.500 miliardi. Per l'anno 2000 sarà pertanto necessaria una manovra basata su interventi correttivi per complessivi 11.500 miliardi, di cui 3.500 a copertura di interventi per la riduzione della pressione tributaria e di maggiori spese correnti ed in conto capitale, e 11.500 destinati al raggiungimento dei conti pubblici. Gli interventi correttivi da attuare riguarderanno quasi esclusivamente le spese correnti, tendendo a ridurre la velocità di crescita. La correzione degli andamenti tendenziali si svilupperà seguendo varie direttrici: la programmazione delle assunzioni del personale pubblico, il consolidamento del patto di stabilità interno anche con riferimento alla valutazione della spesa sanitaria, un attento controllo delle spese di funzionamento dell'amministrazione statale, il potenziamento del concorso dei privati nell'esercizio di attività e di servizi pubblici, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché ulteriori misure di razionalizzazione riguardante gli enti erogatori di trattamenti assistenziali e previdenziali rafforzando nel contempo la previdenza complementare.

Dopo questa analisi di carattere generale, il DPEF delinea, nelle ultime due sezioni, anche gli obiettivi previsti per il futuro. Essi sono costituiti dalla promozione della crescita, dalla creazione di nuovi posti di lavoro e dall'inclusione delle fasce sociali emarginate. Tali obiettivi vengono sottolineati soprattutto con riferimento alla crescita delle regioni del Mezzogiorno, cui il DPEF dedica un'intera sezione di natura programmatica.

Il Presidente è dell'avviso che il DPEF 2000-2003 debba essere considerato un documento di transizione, fatto del resto inevitabile in attesa di un risanamento finanziario completo che deve passare soprattutto attraverso il recupero del rapporto tra deficit e PIL. Ciononostante è ne-

cessario promuovere politiche attive anche in questa fase in cui i leggeri miglioramenti dei dati riguardanti l'occupazione non appaiono sufficienti a indicare un *trend* decisamente positivo. È quindi indispensabile sostenere con forza il ruolo delle regioni e del sistema locale nelle politiche di sviluppo, che devono fondarsi soprattutto su processi autopropulsivi: vi è pertanto una connessione stretta tra il tema dello sviluppo e quello delle riforme istituzionali. Deve inoltre essere valutata la possibilità di una migliore scansione temporale degli interventi per le aree deboli.

In sintesi, quindi, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, in un quadro complessivamente positivo e condivisibile, emerge però la necessità di una accelerazione e di un completamento del processo di riforma amministrativa per quanto attiene al profilo del trasferimento delle risorse. Anche nella delineazione della politica tributaria per il prossimo quadriennio non deve passare in secondo piano l'impegno per il federalismo fiscale, peraltro oggetto di una delega specifica contenuta nella legge 13 maggio 1999, n. 133. Per quanto attiene alle politiche di sviluppo, infine, oltre a quanto già evidenziato, il Presidente ritiene opportuno che sia prestata particolare attenzione agli aspetti riguardanti le politiche per la montagna e quelle per l'insularità minore; dovrà anche essere affrontato, a suo avviso, il problema del riordino degli strumenti della programmazione negoziata al fine di realizzare, oltre a una loro semplificazione, un coerente allineamento della programmazione dello sviluppo a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Direttore generale della RAI, Pierluigi Celli.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0103°)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60°, 0052°)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che quattro gruppi di maggioranza hanno chiesto, per sopravvenuti impegni, di rinviare ad altra data l'audizione del Direttore generale della RAI, prevista per oggi. Ha sentito in proposito i rimanenti gruppi e, in esito a tale consultazione, rinvia l'audizione alla seduta di martedì 13 luglio prossimo, alle ore 13.

Qualora l'audizione non si concluda entro la giornata del 13, essa potrà proseguire l'indomani, mercoledì 14 luglio; in tale data avranno inoltre luogo le previste audizioni dei sindacati SINGRAI e USIGRAI, nell'ambito dell'esame della relazione sul Contratto di servizio.

La seduta termina alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0106^o)

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Rinvio dell'esame della proposta di relazione sulla regione Emilia-Romagna

Il deputato Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che – d'intesa con il Presidente Scalia e concordando la Commissione – l'argomento all'ordine del giorno della seduta di oggi verrà trattato in altra seduta. Ad altra data è altresì rinviato l'Ufficio di Presidenza.

Avverte inoltre che ulteriori comunicazioni relative ai lavori della Commissione verranno inoltrate ai componenti nelle consuete forme.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0034°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione del Prof. Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Prof. Rodotà svolge un'ampia relazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui replica il Prof. Rodotà.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia il Prof. Rodotà e gli intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla funzione pubblica, On. Gianclaudio Bressa, e il Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0042^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0047^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, in merito al parere sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione della Triennale di Milano in fondazione, espresso in data 1° luglio, debbo informare la Commissione che il relatore sen. Duva ha evidenziato, alla stregua dei lavori e delle deliberazioni intervenute, che la sostituzione integrale della lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 – proposta al punto 6) del parere – deve intendersi coordinata con l'articolo 5, comma 2, del provvedimento. Nel momento in cui si accoglie la proposta che i

soggetti privati designino un consigliere in ragione di un apporto finanziario non inferiore a un miliardo di lire su base annua, occorre eliminare tutti i riferimenti alla partecipazione di privati inferiore al 15 per cento del patrimonio, previsti dal testo del Governo. A tal fine devono intendersi soppresse all'articolo 5, comma 2, le parole da «o essa» fino a «patrimonio», che non trovano giustificazione alla luce della sostituzione della lettera c), comma 1, del medesimo articolo. Sempre con riferimento a quanto rilevato dal relatore, faccio inoltre presente che all'articolo 5, comma 1, lettera b) dopo le parole «tre consiglieri» la Commissione altresì ha inteso, nel corso delle deliberazioni intervenute, suggerire al Governo di adottare la dizione «designati dal Consiglio comunale. Tale proposizione contenuta nell'originario punto 4) della proposta di parere non risulta però inserita nel corrispondente punto 5) del parere definitivo, pur sussistendo in merito una non equivoca volontà.

Pertanto, se la Commissione consente alle correzioni del parere qui proposte sarà mia cura assolvere il relativo mandato di far pervenire al Governo il testo del comunicato odierno.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica infine che alla luce dei numerosi provvedimenti assegnati alla Commissione è emersa l'opportunità di una proposta di legge che proroghi il termine di esercizio della delega esclusivamente per gli atti già assegnati alla Commissione. La proroga non interverrebbe per i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) in virtù della delicatezza dei processi di riforma previsti da quella norma e in virtù della stadio avanzato dell'esame in Commissione dei relativi provvedimenti. Aggiunge di aver fatto presente l'opportunità della proroga ai Presidenti di Camera e Senato.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) fa presente la necessità di invitare il Governo ad astenersi – nelle more dell'approvazione della proposta di legge di proroga – dal trasmettere al Parlamento i provvedimenti per i quali non sussisterebbero i termini prescritti dalla legge per il parere.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0033*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 7 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che le Commissioni Lavoro, previdenza sociale e Giustizia del Senato, in data 7 luglio 1999, nonchè la Commissione igiene e sanità del Senato,

in data 8 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) evidenzia che il decreto in esame si pone in linea con la strategia del Governo di procedere in questa legislatura all'attuazione del decentramento amministrativo e della riforma sul nuovo assetto dello Stato in senso federalista. Osserva come si ponga la necessità di una riforma complessiva del governo per adeguarlo alle nuove esigenze derivanti dalla partecipazione all'unione monetaria e che richiedono una maggiore capacità competitiva; sotto tale profilo riveste particolare rilievo una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, un miglioramento della qualità dei servizi, un loro minor costo. Esprime pertanto un complessivo giudizio positivo sul provvedimento in esame riservandosi comunque di formulare talune osservazioni. Evidenzia in primo luogo la presenza di un elemento di incertezza sulla natura giuridica delle agenzie. Soltanto per la agenzia di protezione civile si indica chiaramente la natura pubblicistica; per le altre risulta incerto se trattasi di strutture pubbliche o miste. Osserva inoltre la mancanza di un compiuto raccordo con la recente riforma del bilancio dello stato. Infatti la struttura di bilancio s'incetra sul criterio amministrativo dell'unità previsionale di base e tale sarà anche quella per le agenzie, nei cui confronti però si pone un problema di controllo più severo sotto il profilo finanziario. Tali aspetti evidenziati dalla Commissione bilancio del Senato esigono un attento approfondimento anche in tale sede. Sulla riduzione del numero dei ministeri esprime un giudizio positivo soprattutto in riferimento alla maggiore univocità di indirizzo politico e amministrativo e alla più precisa individuazione delle relative responsabilità. In merito alla istituzione del Ministero dell'economia e finanza sottolinea l'importanza di una riforma che unifichi la direzione politica amministrativa accorpando la politica delle entrate e la politica delle spese in un unico centro di responsabilità. L'unificazione può infatti rendere più lineare il processo di formazione della politica economica e finanziaria. Sottolinea tuttavia che il numero di apparati in cui si articola il nuovo ministero supera le strutture attualmente esistenti; non si ha quindi una semplificazione come prescrive la delega bensì un processo di allargamento (in particolare riferimento alle strutture in materia fiscale e demaniale di cui si renderebbe opportuno un congruo accorpamento). Esprime altresì perplessità sull'ipotesi di trasferire al Ministro delle attività produttive le funzioni attribuite al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica inerenti alle politiche di coesione, riguardando queste ultime profili di politica economica complessiva. Segnala inoltre che il processo di riordino dei ministeri dovrebbe essere accompagnato dal processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. In ordine alla nuova figura del Prefetto che assume le funzioni di Commissario del Governo evidenzia il problema di un efficace coordinamento di distinte e disomogenee funzioni che la riforma trasferisce in capo alle Prefetture. Registra le diverse posizioni espresse circa l'accorpamento del Ministero dell'agricoltura in quello delle attività produttive. Osserva

in proposito che se ci si vuole uniformare al resto dell'Europa allora occorre tener conto dell'organizzazione della Commissione europea e degli altri Stati dell'Unione. Sottolinea in tal senso che va modificata la visione produttivistica sottesa alla impostazione di accorpate il dicastero dell'agricoltura a quello delle attività produttive. Si trascura infatti la linea che emerge nell'Unione europea secondo la quale il settore agricolo non va considerato come inerente esclusivamente ad una funzione di produzione di beni bensì legato anche alle problematiche del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale ad esso connesso. Ricorda anche che il settore agricolo riveste quindi un profilo multifunzionale; conseguentemente il riferimento esclusivo al Ministero delle attività produttive ne limita le potenzialità; di qui l'opportunità di mantenere per tale settore una struttura a responsabilità politica primaria. Ribadisce quindi l'esigenza di conservare un apposito Ministero nel settore agricolo quale unico interlocutore nazionale in sede sia di trattative internazionali che di attuazione degli adempimenti derivanti dalla normativa comunitaria. Conclude auspicando, per il Ministero dell'agricoltura, la medesima attenzione che è stata posta per il Ministero per i beni e le attività culturali, di cui è stata conservata una struttura unitaria.

La senatrice Maria Grazia SILIQUINI (AN) fa notare che la formulazione dell'articolo 16 sembra riconoscere al Ministero di giustizia solo la vigilanza sugli Ordini degli avvocati e dei notai, escludendo così il potere di vigilanza sui restanti ordini professionali. Se tale è la finalità della norma fa presente che in sede europea non è mai stata prevista un'equiparazione tra le attività intellettuali e i servizi e non è mai stata disconosciuta l'importanza del ruolo degli ordini professionali. Tali ordini hanno carattere pubblicistico ed esercitano un controllo sul metodo utilizzato nell'esercizio delle diverse professioni. In tal modo si assicura una verifica sulla deontologia professionale e conseguentemente una tutela dei cittadini. In tale quadro le funzioni di vigilanza sugli ordini professionali esercitate dal Ministero di grazia e giustizia appaiono fondamentali. Osserva che è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che disciplina la materia degli ordini professionali. Aggiunge che in numerose occasioni si è tentato – senza successo – di utilizzare altri strumenti normativi diversi dalla legge per regolamentare il settore in questione. L'ipotesi contenuta nel DPEF di ridisegnare la disciplina del settore conservando l'attuale normativa per gli ordini per i quali si pone un'esigenza di tutela dei consumatori. Sottolinea la necessità di un confronto parlamentare trasparente che porti all'approvazione di una legge ordinaria che riformi il settore. Ricorda che verrà presentato uno specifico emendamento per rimuovere dal decreto legislativo in esame ogni riferimento alle competenze in materia di professioni. Ribadisce sul punto che la riforma delle categorie professionali esige un intervento legislativo che sia espressione di un chiaro confronto in sede parlamentare.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa notare che la riforma dell'organizzazione del Governo oggetto di diversi dibattiti ed anche di iniziative legislative parlamentari è introdotta dallo schema di

decreto in esame e da quello relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

L'attuale architettura statutale deve essere profondamente rivista, in rapporto alla necessità dell'efficienza e dell'efficacia del Governo, dei processi di modernizzazione in atto sul piano europeo e globale, i quali richiedono al Paese un progressivo adeguamento delle proprie strutture. Questo adeguamento è stato in parte conseguito con il decentramento amministrativo, con l'opera di semplificazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione. Sul piano della semplificazione appare importante la distinzione tra funzioni di indirizzo proprie degli organi politici e funzioni operative degli organi amministrativi, superando così le duplicazioni funzionali esistenti. Sul piano della razionalizzazione appare opportuna la riduzione delle strutture e la nuova articolazione delle stesse sul territorio, con il raccordo ai livelli di governo regionale, provinciale e comunale. Condivide l'impianto strutturale progettato per i ministeri: la suddivisione delle materie in aree funzionali e la articolazione per dipartimenti, direzioni generali ed agenzie. L'alto profilo riformatore del decreto è dunque complessivamente da apprezzare. Dichiara di condividere la proposta di riarticolazione relativa ai ministeri. Esprime infine perplessità sulle obiezioni relative a possibili, future difficoltà e conflitti tra i ministeri cosiddetti *senior* e *junior*. Il decreto in esame deve essere considerato in rapporto anche al disegno di legge di revisione dell'articolo 95 della Costituzione predisposto dal Governo, il quale disciplina opportunamente la posizione della figura del ministro, sia esso di primo o secondo livello, attribuendo la responsabilità dei ministri per gli indirizzi che essi adottano e non più quegli atti, e dunque riaffermando la separazione della responsabilità politica da quella amministrativa. Appare altresì convincente il ricorso all'agenzia alla quale si affidano funzioni prevalentemente tecnico-operative che richiedono particolari professionalità. Meno convincenti invece sono le dislocazioni di alcune relevantissime funzioni tecnico operative esistenti. Richiama a tal proposito il Servizio nazionale dighe trasformato in Registro italiano dighe (RID) dall'articolo 91 del decreto legislativo 112/98. I compiti di tale servizio sono di «amministrazione attiva» derivanti dalle prerogative di approvazione tecnica dei progetti, di controllo sulla costruzione e di vigilanza sull'esercizio. È evidente che la natura delle attribuzioni a questo servizio è molto diversa da quella di similari servizi già facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quali il servizio idrografico e mareografico, quello geologico e/o il servizio sismico, la missione dei quali è pressochè esclusivamente quella di raccolta, validazione e diffusione dati ed attività di ricerca e studio, e dunque ben diverso da quello di «amministrazione attiva» del Servizio dighe. Il citato articolo 91 del decreto legislativo 112/98 nel sopprimere il Servizio nazionale dighe, quale servizio tecnico nazionale disponeva la sua trasformazione in Registro italiano dighe prevedendo altresì uno specifico provvedimento da adottarsi (ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/97) su proposta del ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato regioni, per definire l'organizzazione anche territoriale del Registro italiano dighe, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi. Lo schema di decreto in

esame prevede invece la soppressione del RID ed il trasferimento delle sue competenze ad una agenzia. Va rilevato al riguardo un contrasto tra l'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto della Presidenza Consiglio dei ministri, e l'articolo 34, comma 5 dello schema al nostro esame. Infatti secondo il provvedimento concernente la Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio dighe passerebbe all'agenzia della protezione civile, mentre secondo il provvedimento in esame esso è destinato all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Reputa più coerente la prima indicazione (agenzia protezione civile), poichè tale collocazione è certamente più coerente con la missione fondamentale per la quale il servizio è stato istituito e si è caratterizzato, che è quella di tutelare la pubblica incolumità, dunque una missione del tutto simbiotica a quella della protezione civile. Al contrario appare del tutto illogico porre sotto l'attività tutoria del Ministero dell'ambiente il servizio preposto ad autorizzare la costruzione delle dighe notoriamente invise ed anzi aspramente combattute dalle sensibilità ambientaliste. Sarebbe paradossale annullare in tal modo la necessaria dialettica tra esigenze entrambe rilevanti, quali quella di garantire la disponibilità strategica della risorsa idrica ed allo stesso tempo la tutela del patrimonio naturale. L'equilibrio tra queste due importanti esigenze deve essere meglio garantito in presenza appunto di una pari opportunità dialettica che non vi sarebbe nel caso in cui il servizio facesse capo in qualche modo, sia pure attraverso l'agenzia, alla attività tutoria del Ministero dell'ambiente portatore di un'altra sensibilità. Altresì non appare convincente la previsione normativa che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre richiamare il carattere innovativo della legge 225/92 che ha ricompreso in un quadro unitario, sia l'intervento immediato dopo l'evento calamitoso, sia gli aspetti relativi alla previsione e prevenzione dei rischi, nonchè l'avvio degli interventi per ristabilire normali condizioni di vita, dunque perduranti nel tempo. In ragione di tale configurazione appare incongruo ricondurre la materia della protezione civile alla attività di pubblica sicurezza. L'attività di protezione civile, per la ampiezza di questi contenuti richiede la partecipazione del Ministero della difesa, delle regioni, degli enti locali, delle forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei servizi tecnici nazionali e regionali, delle strutture scientifiche, oltre che dei componenti della società civile quale il volontariato. Ricorda che per il settore della protezione civile viene in rilievo un gruppo ristretto di atti di alta amministrazione: preponderante è invece lo svolgimento di compiti operativi e gestionali. Tra gli atti di alta amministrazione vi è la dichiarazione dello stato di emergenza, la definizione delle linee guida per la programmazione dell'attività di prevenzione e previsione, l'emanazione di ordinanze in deroga, gli indirizzi generali relativi alla fase gestionale e di coordinamento generale delle varie componenti della protezione civile. L'attività gestionale e cooperativa dall'altro lato comprende molteplici aspetti: analisi e identificazione dei diversi tipi di rischi; gestione e sviluppo di sistemi di monitoraggio del territorio a fini preventivi; pianificazione di emergenza sulla base di scenari scientificamente attendibili; intervento di primo soccorso; avvio di misure per il ritorno alla normalità. Per realizzare un'attività così com-

plexa la legge 225/92 prevede appunto la partecipazione sinergica di molteplici componenti. L'agenzia prevista dallo schema complessivamente risponde a queste esigenze ma con alcune lacune. La prima è rappresentata dalla vigilanza politica che, considerata la molteplicità dei ministeri e delle amministrazioni interessate, andrebbe affidata alla Presidenza del consiglio anziché al Ministero dell'interno visto che la Presidenza può delegare un ministro. La seconda lacuna riguarda i Servizi tecnici nazionali per i quali l'esigenza primaria è quella del mantenimento in un organismo unitario, senza escludere la possibilità di una loro utilizzazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche interessate. Anche in questo caso la collocazione più opportuna è quella dell'inserimento dei servizi stessi nella nuova struttura di protezione civile. In questo quadro merita una particolare attenzione la collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che in base all'articolo 11 della legge 225/92 rappresenta la componente fondamentale della protezione civile, collocazione riconfermata dall'articolo 107 del decreto legislativo 112/98, il quale colloca l'attività dei vigili del fuoco nell'ambito delle funzioni mantenute dallo Stato in materia di protezione civile. Le funzioni di polizia giudiziaria talvolta svolte dal corpo dei vigili del fuoco non possono peraltro implicare l'automatico ricongiungimento ai compiti di pubblica sicurezza. In sostanza la sola dipendenza funzionale del Corpo dei vigili del fuoco dall'agenzia appare contraddittoria e dettata più che da elementi di razionalità da pressioni riconducibili ad interessi particolari. Al contrario la collocazione del Corpo dei vigili del fuoco nell'istituenda struttura con personalità giuridica consentirebbe di disporre di una presenza distribuita su tutto il territorio, attraverso le strutture periferiche. L'inserimento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'agenzia consentirebbe alla stessa la gestione di un servizio moderno, efficace, integrato e coerente con gli standard europei, ed al sistema nazionale della protezione civile di garantirsi una svolta di qualità. Conclusivamente la riforma in discussione soddisfa l'esigenza di configurare alcune strutture della protezione civile immettendole in un organismo unitario ed organizzativamente snello. Tuttavia si lascia il Corpo dei vigili del fuoco all'interno della burocrazia del Ministero dell'interno, benchè esso sia stato individuato dalla citata legge 225/92 quale componente fondamentale del sistema di protezione civile. Relativamente poi al dipartimento del turismo fa notare che tra i due schemi di decreto, quello relativo alla riforma dei ministeri e quello di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri esiste una palese contraddizione relativamente alle norme che disciplinano la definitiva collocazione del dipartimento del turismo. Infatti il provvedimento sulla riforma dei ministeri (articoli 25 - 50) prevede che il dipartimento venga trasferito al costituendo Ministero delle attività produttive a far data dalla prossima legislatura, mentre invece il provvedimento di riordino sul riordino della Presidenza del Consiglio dispone l'immediato trasferimento del dipartimento al Ministero delle attività produttive alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (articolo 8). Tale trasferimento appare uno stralcio inopportuno. Appare certamente condivisibile la collocazione del dipartimento nell'ambito del ministero delle attività produttive poichè il

turismo ha assunto una rilevanza strategica via via più corposa per il sistema economico del paese, con evidenti riflessi sugli altri settori produttivi. L'articolo 8 del schema di decreto per il riordino della Presidenza del Consiglio dovrebbe essere modificato nel senso di sopprimere al comma 1, la lettera a), sostituendola con le disposizioni dell'articolo 25 del testo sul riordino dei ministeri. Reputa pertanto opportuno prevedere che nel nuovo Ministero delle attività produttive sia istituita un'apposita area funzionale per il turismo. In merito alla questione del Ministero dell'agricoltura condivide le considerazioni espresse dal senatore Coviello. Pertanto esprime perplessità sulla proposta di soppressione del ministero medesimo. A tal proposito fa notare che nei Paesi in cui il settore agricolo ha raggiunto livelli più moderni e sofisticati rispetto a quelli italiani, l'amministrazione dell'agricoltura è affidata ad apposito dicastero, il più delle volte comprensivo anche del settore alimentare. Emerge l'importanza del Ministero delle politiche agricole anche in considerazione del fatto che la politica europea è per gran parte costituita dalle politiche agricole. Pertanto occorre un Ministero dell'agricoltura analogamente a quanto previsto negli altri Paesi al fine di meglio tutelare gli interessi nazionali nelle diverse sedi europee.

Il deputato Paolo Palma (PDU) relativamente al Ministero delle attività produttive, fa presente che le due agricolture continentali e mediterranea hanno bisogno di un centro di direzione politica di prima responsabilità per recuperare uno spazio finanziario ed economico a livello europeo delle colture mediterranee finora sacrificate. L'agricoltura non rappresenta solo un settore produttivo: essa ha anche un rilievo territoriale, sociale e umano. Tutti i paesi europei, fatta eccezione per il Belgio, hanno un Ministero per l'agricoltura. Fa inoltre presente la necessità che il Corpo forestale dello Stato resti incardinato nel Ministero dell'agricoltura. Auspica a tal proposito che venga rispettata l'unitarietà del Corpo secondo i vari pronunciamenti parlamentari. Quanto poi al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali osserva che l'idea di un ministero del *Welfare* è certamente suggestiva. Molti pensano che questo sia il modello più consono al *Welfare* del futuro dato che l'Unione europea potrebbe avviare una strategia di politiche sociali complessivamente intese, che richiederebbe posizioni speculari da parte dei governi nazionali. Al momento, però, una tale struttura esiste solo in Francia e in Austria. In altri paesi prevale l'accorpamento tra lavoro da una parte e sanità-affari sociali dall'altra (Svezia, Finlandia, Belgio) oppure tra lavoro e affari sociali da una parte, e sanità dall'altra (Regno Unito, Olanda, Germania, Spagna, Portogallo). Germania e Spagna sono paese federali e a regionalismo forte. In Olanda e Spagna in particolare esiste un Ministero per le politiche del lavoro, previdenziali e assistenziali al quale si affianca uno snello ministero della sanità. Ogni accorpamento, ogni semplificazione, ogni razionalizzazione – necessari vista la crescita abnorme dei ministeri e di molte pubbliche amministrazioni negli scorsi anni – ha bisogno però di essere calato nella realtà amministrativa e legislativa del paese nel quale si procede alla riforma. Nel caso italiano non sono poche le perplessità – e sono emerse a vari livelli – in ordine

alla creazione di questo superministero del *Welfare*, che contrasta in diversi punti con l'assunto fondamentale della omogeneità e complementarietà delle materie da accorpare (articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 59/97). Nel caso dell'accorpamento sanità-lavoro-affari sociali potrebbero accorparsi funzioni non omogenee. Non comprende infatti le relazioni tra le politiche attive per il lavoro e per l'occupazione, che costituiscono tra l'altro un tema centrale per il nostro paese – che sarebbero più propriamente di pertinenza del nuovo Ministero per le attività produttive – e le politiche relative agli ammortizzatori sociali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno un contenuto più propriamente socio-sanitario e assistenziale. Non si può poi dimenticare che il recente decreto legislativo di riordino del Servizio sanitario nazionale e la prossima riforma dell'assistenza presuppongono forti integrazioni socio-sanitarie per le tossicodipendenze, per la salute mentale, per la lotta all'AIDS, per i disabili ecc. L'accorpamento dei due ministeri e del dipartimento per gli affari sociali viene altresì motivato dal Governo oltre che dalla omogeneità delle aree funzionali interessate anche dalla omogeneità delle competenze esercitate nel settore dallo Stato, prevalentemente di carattere ordinario e programmatorio, a fronte di competenze operative affidate alle autonomie regionali e territoriali. Il Ministero della Sanità, anche dopo il decreto legislativo 112/98, non si limita a programmare la spesa sanitaria ma è anche, in modo forte, strumento di garanzia di livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale, nonché di governo per la tutela della salute dei cittadini attraverso il controllo preventivo di settori della produzione industriale e agricola, dei flussi turistici, dell'import-export, della produzione e commercializzazione dei medicinali. Anche gli standard ambientali di carattere sanitario (qualità dell'aria e dell'acqua, biotecnologia e radiazioni) sono di competenza del Ministero della sanità. Le recenti vicende belghe o quella inglese della «mucca pazza» fanno rilevare l'opportunità che tali competenze restino nell'ambito sanitario e quindi della tutela nazionale della salute pubblica.

Il rischio dell'accorpamento proposto, pur suggestivo, è ravvisabile nel fatto che il *Welfare* è una sigla onnicomprensiva che somma residualità e mette sullo stesso piano settori che hanno peculiarità proprie e che, al tempo stesso, per essere all'altezza dei bisogni dei cittadini richiedono una sede propria di strategia politica e di Governo.

C'è il rischio altresì che nel futuro ministero possano insorgere conflitti tra l'interesse di tutela della salute pubblica e l'interesse dello sviluppo industriale e dell'occupazione. La previsione di due strutture distinte consente di trovare meglio un punto di equilibrio dei conflitti. In un ministero accorpato c'è un maggior rischio per la tutela della salute. Del resto era stato affermato che la definizione del nuovo ministero non dovesse prevedere né la parola salute né la parola sanità, a dimostrazione del fatto che il lavoro e la disoccupazione rappresentano il motore principale del nuovo ministero. Ma la salute dei cittadini non può essere penalizzata.

Propone pertanto di non accorpare le competenze del Ministero del lavoro con quelle della sanità e di procedere invece alla istituzione di un

Ministero della salute, più che della sanità (parola più ampia, non esclusivamente collegata alla medicina) al quale potrebbero essere trasferite le competenze nei settori ad integrazione socio sanitaria in analogia, peraltro, con le linee guida che hanno portato alla definizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Quanto alle competenze del lavoro si chiede se non sia opportuna una sinergia tra le politiche attive in materia di lavoro e di occupazione e le attribuzioni del nuovo Ministero delle attività produttive. Si tratterebbe di aggiungere al ministero una ulteriore struttura governativa oltre quelle relative all'industria, commercio estero, politiche agricole, comunicazioni e dipartimento turismo. In tal modo si eviterebbe di scindere il binomio sviluppo-occupazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0035^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 6 luglio.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) fa presente che all'articolo 8, comma 9, si prevede il trasferimento al Ministero dell'interno delle funzioni di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. A tal proposito reputa più congruo il trasferimento al Ministero dei trasporti e quindi, in una prospettiva futura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0040^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 7 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha trasmesso, in data 6 luglio 1999 osservazioni in merito al provvedimento in esame.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) segnala la necessità di chiarire all'articolo 4, comma 1, la questione concernente la Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) al fine di consentire una maggiore coerenza con l'impostazione del settore del trasporto pubblico locale. Richiama l'articolo 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997 che trasferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale e periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici. La soluzione prevista al comma 1, dell'articolo 4 circa il collocamento delle azioni della SEPSA, non sembra pertanto garantire il riconoscimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale in capo agli enti locali. Aggiunge che la soluzione proposta nel testo non sembra peraltro garantire neanche le competenze in materia di programmazione della regione. Reputa inoltre inopportuno consentire – come previsto all'articolo 4, comma 4 – che l'Ente nazionale strade (ANAS) sia «sin d'ora» autorizzato a costituire società miste con regioni, province e comuni. In tal modo potrebbe determinarsi una proliferazione di società miste che potrebbe ridurre il ruolo dell'ANAS. Ricordando che esistono a tutt'oggi forme di collaborazione, quali accordi di programma e convenzioni, tra l'ANAS e gli enti locali, invita a valutare attentamente il rischio della suddetta proliferazione che potrebbe generare diverse difficoltà.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0038^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 luglio 1999.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 1) invita al ritiro dell'emendamento Gubert 1 ritenendo non opportuna la soppressione riferimento alla efficacia all'interno della lettera b) dell'articolo 1, comma 1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 2 e Gubert 3 visto che il riconoscimento per l'organo di controllo interno della possibilità di sindacare gli atti di indirizzo politico è da ritenersi lontano dalla logica del provvedimento. Si dichiara contrario all'emendamento Marchetti 4 visto che il punto 3) del proposta di parere prevede una deroga al divieto di accesso ai documenti amministrativi concernenti la valutazione ed il controllo strategico giustificata dalla considerazione che dall'esito del controllo dipende la valutazione del personale dirigenziale medesimo. Esprime parere contra-

rio sull'emendamento Gubert 5 ritenendo indubbio che con atti di ispezione parlamentare possano richiedersi gli esiti del controllo di gestione e del controllo strategico. Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 6 osservando che la previsione di un indicatore composito sintetico altererebbe la logica della lettera e) dell'articolo 4, comma 1, che prende in considerazione diversi indicatori per la valutazione. Propone di riformulare l'emendamento Gubert 7 nel senso di rilevare l'opportunità di un ampliamento dei termini prescritti per l'adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche a quanto previsto dal provvedimento. Si dichiara contrario agli emendamenti Gubert 8 e Gubert 9 ritenendo possibile il sindacato sull'attuazione delle direttive dell'organo politico ma non il sindacato sulle direttive medesime: queste ultime possono essere oggetto solo di sindacato parlamentare. Esprime parere contrario sugli emendamenti Marchetti 10 e Gubert 11 ritenendo opportuno non escludere il ricorso anche ad esperti estranei alla pubblica amministrazione per la valutazione. Propone di riformulare l'emendamento Gubert 12 nel senso di prevedere un comitato tecnico scientifico composto da sei membri tra i quali figurino un membro esperto in metodologia della ricerca valutativa. Esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 13 ritenendo che all'articolo 8, comma 1, la legge sulle pari opportunità non figurino come condizione dell'azione amministrativa. Invita a chiarire l'emendamento Gubert 14 nella parte in cui si fa riferimento alle proprietà coinvolte dagli obiettivi politico amministrativi. Relativamente all'emendamento 15 richiama la riformulazione dell'emendamento Gubert 7 già illustrata. Esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 16. Propone di riformulare l'emendamento Gubert 17 nel senso di prevedere all'articolo 11, comma 1, la sostituzione delle parole «nelle forme associative» con le parole «nelle forme anche associative». Esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 18 ritenendo che qualora le autonomie locali non si adeguino verrebbe meno lo standard di qualità per gli utenti. Si dichiara infine contrario all'emendamento Marchetti 19.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) illustrando gli emendamenti a sua firma, dichiara di ritirare gli emendamenti Gubert 1, Gubert 5, Gubert 6 e Gubert 18. Insiste per la votazione sugli emendamenti Gubert 2 e Gubert 3 ritenendo che una ricerca valutativa adeguata deve prendere in considerazione anche gli indirizzi politici: per tale motivo reputa opportuno ricorrere a strutture esterne alla pubblica amministrazione per l'espletamento delle funzioni di valutazione. Concorda con la riformulazione proposta dal relatore degli emendamenti Gubert 7 e Gubert 15. Insiste per la votazione degli emendamenti Gubert 8 e Gubert 9 ribadendo che in sede di valutazione occorre considerare sia l'attuazione delle direttive sia le direttive medesime. Insiste infine per la votazione dell'emendamento Gubert 11 ritenendo opportuno affidare la valutazione strategica a strutture esterne con garanzie di alta professionalità e indipendenza. Concorda con la riformulazione dell'emendamento Gubert 12 illustrata dal relatore. Insiste per la votazione dell'emendamento Gubert 13 rilevando l'inopportunità del solo riferimento alla legge di parità o di pari opportunità. Relativamente all'emendamento Gu-

bert 14 chiarisce che non appare opportuna una valutazione che prenda in considerazione solo l'attività e non anche gli effetti della stessa: in tal modo potrebbe crearsi una situazione paradossale in virtù della quale la valutazione sarebbe positiva per la struttura amministrativa che ha svolto maggiore attività con effetti non necessariamente positivi. Concorde infine con la riformulazione dell'emendamento Gubert 17 illustrata dal relatore.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) illustrando gli emendamenti a sua firma dichiara di ritirare gli emendamenti Marchetti 4 e Marchetti 10. Relativamente all'emendamento Marchetti 16 fa notare che all'articolo 11, comma 1, la soppressione dell'espressione «prestati dalle pubbliche amministrazioni sia direttamente sia mediante affidamento ad altri soggetti, pubblici o privati, non fa venir meno lo spirito della norma. Quanto poi all'emendamento Marchetti 19 osserva che si tratta di un emendamento che riprende quanto sostenuto dal relatore. A tal proposito fa presente che se si prevede il rinvio al provvedimento recante il riordino della Presidenza del Consiglio per maggiori specificazioni sull'apposita struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, appare inopportuno prendere in considerazione nel provvedimento in esame la questione del ricorso ad un soggetto privato da scegliere con gara europea.

La Commissione respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 2, Gubert 3, Gubert 8, Gubert 9, Gubert 11 e Gubert 13.

La Commissione approva quindi le riformulazioni degli emendamenti Gubert 7, Gubert 12, Gubert 15 e Gubert 17 proposte dal relatore e accolte dal presentatore degli emendamenti.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, relativamente all'emendamento Gubert 14 preso atto dei chiarimenti forniti dal presentatore, propone di riformulare l'emendamento nel senso di sostituire all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole «relativi alla rilevazione delle attività» con le parole «relativi agli effetti dell'attività».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 14 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, relativamente agli emendamenti Marchetti 16 e Marchetti 19, prende atto delle dichiarazioni del presentatore. Pertanto modificando il parere precedentemente espresso si dichiara favorevole agli emendamenti in questione.

La Commissione approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Marchetti 16 e Marchetti 19.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, fa presente la necessità di precisare in sede di parere due ordini di problemi. In primo luogo

all'articolo 1, comma 2-bis si riconosce facoltà agli enti locali di adeguarsi alla normativa nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. Reputa opportuno aggiungere tra le norme da rispettare anche quelle generali sull'ordinamento delle autonomie locali, dalle quali derivano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile.

In secondo luogo all'articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare che i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato non esercitano il controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli enti locali. Se così fosse potrebbero determinarsi gravi violazioni dell'autonomia comunale e si rischierebbe di introdurre un nuovo controllo di regolarità non previsto dall'ordinamento.

Propone quindi di integrare il parere con le due precisazioni illustrate.

La Commissione approva la proposta di integrazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (vedi allegato 3).

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0041^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame introduce significative innovazioni rispetto all'attuale situazione. Vengono più puntualmente definiti i compiti fondamentali della Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine alla formazione iniziale e permanente dei dirigenti dello Stato, alla validazione dei programmi formativi di soggetti terzi che possono interessare la pubblica amministrazione e in riferimento alle problematiche dello sviluppo dei rapporti internazionali. Relativamente al modello organizzativo sottolinea che il testo prevede una maggiore articolazione rispetto all'attuale strutturazione; ciò deriva dal fatto che, trattandosi di una istituzione di alta cultura, ed essendo pertanto priva di autonomia organizzativa, si sarebbe dovuto altrimenti ricorrere a norme regolamentari. L'innovazione del modello organizzativo comporta una più piena articolazione per settori di responsabilità di singole attività e una migliore definizione del rapporto che intercorre tra la Scuola superiore e la Presidenza del Consiglio (di cui la Scuola diventa un importante «braccio operativo» nelle materie della formazione). Tra i punti problematici evidenzia la mancanza, rispetto all'attuale struttura, di un organo collegiale

di gestione della Scuola stessa; permane inoltre una dualità di funzioni dirigenziali in capo al direttore della Scuola e alla figura del Segretario. Si pone infine un problema di rapporti con il FORMEZ; va a tal fine individuata con chiarezza la distinzione della missione formativa propria di ciascun istituto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0042°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Massimo VILLONE (DS-U), *relatore*, evidenzia che il decreto in esame procede alla trasformazione in società per azioni dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare. Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento sottolinea alcuni punti problematici su cui richiama l'attenzione della Commissione. In particolare si sofferma sull'articolo 2 che prevede la partecipazione al capitale della Mostra d'oltremare di soggetti pubblici e privati. Il capitale risulta attualmente ripartito tra Ministero del tesoro, comune di Napoli, Banco di Napoli, provincia di Napoli e Camera di commercio. La percentuale di partecipazione è oggetto di discussione poichè il patrimonio dell'ente si è formato con conferimenti successivi nel tempo da parte di soggetti diversi si pone il problema della esatta valutazione della quota di cui è titolare ciascun soggetto partecipante. Ricorda che il Ministero del tesoro si assume la titolarità di una quota oscillante tra il 90 e il 95 per cento del capitale. Una ulteriore questione deriva dal fatto che il Tesoro nello schema in esame conserva il controllo della quota di sua proprietà poichè la prevista delega al comune di Napoli riguarda solo la gestione della partecipazione e non la disponibilità. Fa notare che sarebbe preferibile eliminare tale vincolo in capo al Ministero del tesoro per meglio conformarsi allo spirito della complessiva riforma introdotta dalla legge 59/97. Inoltre rileva che non risulta alcuna disposizione che prefiguri il passaggio agli Enti locali, come sarebbe auspicabile, della piena titolarità dei beni di cui è titolare la Mostra d'oltremare. L'attuale formulazione infatti conserva al Ministero del tesoro la disponibilità piena delle scelte dell'ente medesimo. Esprime perplessità sulla mancanza di una disposizione analoga a quella contenuta nel provvedimento sull'Ente EUR. Sottolinea che qualora si volesse mantenere in capo al Ministero del tesoro la predetta piena disponibilità sul controllo dei beni dovrebbero almeno porsi taluni limiti (divieto di vendita a privati, necessarie intese con l'ente locale, diritto di opzione). Segnala, in merito all'articolo 5, l'opportunità di ridurre i termini previsti per la presentazione da parte degli organi

della Mostra d'oltremare al Ministero dei beni e delle attività culturali dell'elenco delle cose di interesse storico e artistico (termine di 12 mesi). Aggiunge che è opportuno ridurre i termini riconosciuti al ministero per definire le cose che non rivestono interesse particolarmente rilevante (termine di 2 anni). Conclude rilevando l'opportunità di prevedere che durante la fase di trasformazione dell'ente in società per azioni sia disposta una forma di commissariamento dell'ente per ovviare alle difficoltà di procedere con gli attuali organismi alla trasformazione della natura giuridica della Mostra d'oltremare.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0043^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, ricorda che la Cassa depositi e prestiti è un'amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo facente già parte del Ministero del tesoro. Con la legge 13 maggio 1983, n. 197 la Cassa divenne completamente autonoma rispetto alla organizzazione del Ministero, ad essa è stata poi riconosciuta la personalità giuridica dall'articolo 22 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge n. 68 del 1993.

La Cassa svolge la propria attività nel settore degli investimenti pubblici finanziando opere di pubblica utilità, ha una propria organizzazione, un proprio patrimonio, bilancio ed è soggetta alla vigilanza della Corte dei conti e del Parlamento. Essa è titolare del risparmio che viene raccolto sotto forma di libretti e buoni postali fruttiferi garantiti, oltre che dalla Cassa, dal Ministero del tesoro. Gli organi della Cassa depositi e prestiti sono: il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale e il collegio dei revisori.

Come indicato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo in esame non innova l'impianto degli organi e delle procedure di governo e di controllo della Cassa. Il provvedimento non intende trasformare la natura e le funzioni della Cassa depositi e prestiti, ma solo operare un riordino della relativa normativa nonché una definizione generale dei compiti istituzionali della Cassa, della tipologia delle risorse e delle modalità di impiego.

A tal fine è utilizzata la delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 59/1997 concernente la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, all'interno delle quali figura la Cassa depositi e prestiti.

A tal proposito appare di particolare rilievo la norma contenuta all'articolo 1 che riconosce espressamente la natura giuridica della Cassa quale amministrazione dello Stato, per quanto dotata di personalità giuridica e di ordinamento autonomo. Si tratta di una norma di interpretazione autentica che colma il silenzio della legge 197/1983 sulla natura giuridica della Cassa, evitando così incertezze interpretative su questioni connesse (regime fiscale, rapporto di lavoro, fonte del rapporto di mutuo, natura del servizio di banco posta).

Diverse pronunce sono state emanate da organi giurisdizionali sulla natura giuridica della Cassa e la questione è stata altresì assai dibattuta in dottrina. In particolare dopo il riconoscimento della personalità giuridica (articolo 1, comma 1, della legge 197/1983, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68), si ritenne che la Cassa si configurasse come ente autonomo rispetto allo Stato. Le funzioni di raccolta e di impiego del risparmio avrebbero dovuto fare dell'Istituto un ente pubblico economico o addirittura collocarlo in una prospettiva di trasformazione di una società di natura privata. A questo proposito bisogna comunque rilevare che l'attribuzione della personalità giuridica distinta da quella dello Stato di per sé non esclude l'appartenenza all'amministrazione dello Stato.

Le controversie interpretative derivanti dalla carenza di una definizione normativa della natura giuridica della Cassa, mancante anche nella legge di ristrutturazione del 1983, sono adesso superate dallo schema di decreto legislativo, che affermando l'appartenenza della Cassa all'amministrazione dello Stato, evidenzia le finalità specifiche dell'attività dell'istituto e le modalità con le quali viene esercitata (la concessione di mutui avviene mediante atti amministrativi), il ruolo che tale attività riveste nella politica economica generale dello Stato, il particolare rapporto con il Ministero del tesoro, che esercita rispetto ad essa funzioni di indirizzo e di alta amministrazione (il Ministro del tesoro, tra l'altro, è presidente del consiglio di amministrazione della Cassa).

Pur affermando la natura giuridica di amministrazione dello Stato, lo schema di decreto legislativo conferma i caratteri di atipicità che, all'interno di detta amministrazione, sono attribuiti alla Cassa depositi e prestiti dalla legislazione vigente: la personalità giuridica, l'autonomia ordinamentale e organizzativa, l'autonomia patrimoniale e di bilancio.

Per quanto non richiamata nel testo dello schema di decreto legislativo, alla Cassa depositi e prestiti deve altresì riconoscersi l'autonomia contabile, come disposto dall'articolo 15, comma 2, della legge 197/1983, ai sensi del quale non si applicano alla Cassa le vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, di cui al Regio decreto n. 2440 del 1923.

I compiti istituzionali attribuiti alla Cassa vengono definiti nello schema di decreto legislativo come «attività e servizi di interesse economico generale», a giustificazione della natura pubblicistica e più precisamente statale della Cassa stessa. Il testo del decreto legislativo si limita ad indicare tali compiti in generale, rinviando,

per quanto in esso non previsto, a disposizioni di legge (o anche di regolamento) già vigenti o che potranno essere adottate in futuro.

Riguardo ai soggetti con cui la Cassa entra in rapporto, lo schema di decreto legislativo contempla sia soggetti pubblici (Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici), i quali di norma costituiscono la controparte della Cassa nello svolgimento delle sue attività istituzionali, sia, nei casi previsti da legge (o da regolamento), anche soggetti privati. Viene prevista direttamente dallo schema di decreto legislativo la concessione di finanziamenti a soggetti, anche privati, gestori di pubblici servizi e alle società alle quali la Cassa partecipa.

La Cassa depositi e prestiti svolge i suoi compiti istituzionali rispettando i criteri dell'equilibrio gestionale e della garanzia della propria solidità patrimoniale. Come ha precisato la Corte dei conti (relazione al Parlamento sul rendiconto della Cassa relativo all'esercizio 1997) «la Cassa depositi e prestiti è una istituzione che non ha finalità di lucro»: «la rilevazione dell'utile di esercizio non rappresenta in alcun modo un indice di profitto ma sostanzialmente un indicatore che segnala il buono stato della complessiva gestione economico-finanziaria dell'istituto». Del resto proprio la necessità di tutelare il risparmio privato, pur impiegandolo per finalità di interesse pubblico, spiega storicamente, da un lato, le particolari forme di autonomia attribuite alla Cassa all'interno dell'amministrazione dello Stato, dall'altro le forme di controllo alle quali è sottoposta e, tra queste, l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare a composizione mista, già prevista dal Regio Decreto del 1913.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevede inoltre che la Cassa, per l'esercizio di attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali, costituisca società di capitali e partecipi ad esse, anche in posizioni di controllo. Come chiarisce la relazione illustrativa, le attività alle quali si fa riferimento sono eventuali attività di natura concorrenziale. La definizione dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti quali attività e servizi di interesse economico generale, costituisce un limite al di fuori del quale si pongono altre attività di natura concorrenziale, che la Cassa non può esercitare direttamente, ma soltanto mediante società di capitali (enti di natura privata) costituite o partecipate, anche in posizione di controllo.

L'articolo 2 individua le risorse di cui la Cassa depositi e prestiti dispone per l'esercizio delle proprie funzioni. Demanda a decreto del Ministro del tesoro, adottato su proposta del direttore generale della Cassa, la disciplina delle caratteristiche, delle condizioni economiche e delle altre condizioni generali dei depositi raccolti dalla Cassa, direttamente o attraverso intermediari, e dei titoli di debito, nonché l'emana-zione di norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. Inoltre si prevede che per il collocamento dei propri prodotti finanziari la Cassa si avvalga delle Poste italiane s.p.a. oppure possa ricorrere a banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento. Relativamente a quest'ultimo punto si segnala una difficoltà di interpretazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2. Nel comma 3 si stabilisce che la Cassa depositi e prestiti individua, nel contratto di

mandato stipulato con Poste italiane S.p.A. per lo svolgimento del servizio di collocamento, i prodotti finanziari che devono essere collocati tramite le Poste medesime. Nel comma 4 si dà facoltà alla Cassa di avvalersi di banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento per il collocamento dei propri prodotti finanziari, ivi compresi quelli di cui al precedente comma. Sembra pertanto che rispetto al collocamento i prodotti finanziari della Cassa si distinguano in due tipologie: prodotti per il cui collocamento la Cassa può avvalersi di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento (e anche delle Poste); prodotti che invece devono essere collocati attraverso le Poste, ma possono esserlo anche attraverso banche, intermediari finanziari, imprese di investimento. Ne deriverebbe un sistema complesso e incerto, nel quale in particolare non è chiaro come il collocamento dei medesimi prodotti finanziari venga svolto sia dalle Poste sia anche da banche o altri intermediari.

L'articolo 3 prevede che anche i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali di finanziamento concessi dalla Cassa depositi e prestiti siano fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale della Cassa. In relazione ai decreti del Ministro del tesoro indicati agli articoli 2 e 3 occorre evidenziare una semplificazione procedurale. Si rende uniforme il procedimento di regolazione di diversi aspetti dell'attività della Cassa in precedenza disciplinato da più fonti e secondo modalità più complesse. Di particolare rilievo è la semplificazione della procedura di fissazione di tassi di interesse attivi su mutui concessi dalla Cassa che secondo l'attuale normativa implica l'intervento di ben quattro organi.

L'articolo 4 prevede una nuova modalità di riparto degli utili rispetto alla legge 197/83 che prevedeva solo una distinzione fra fondo di dotazione e fondo di riserva. Nel testo si prevede inoltre che il 40 per cento degli utili annuali della Cassa sia attribuito al Tesoro dello Stato.

L'articolo 5 conferma l'autonomo ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti e rinvia alla contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro, ribadendo che la Cassa deve sostenere l'onere delle spese relative al proprio personale. Per l'atipicità dell'ordinamento della Cassa depositi e prestiti si presenta di rilievo la questione relativa al comparto di contrattazione nel quale inserire i dipendenti. La legge 197/1983 faceva riferimento alla legge quadro sul pubblico impiego, secondo la quale il rapporto dei dipendenti pubblici era definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica; in proposito l'articolo 11, comma 1, della legge 197/83 stabiliva che ai dipendenti della Cassa si applicassero gli accordi relativi alle aziende autonome dello Stato.

Successivamente alla riforma della disciplina del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 29/1993, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 1993, (regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993) ha confermato l'inserimento della Cassa depositi e prestiti nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordina-

mento autonomo. Infine il decreto legislativo n. 396 del 1997 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 45 del decreto legislativo 29/1993, prevedendo che i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini siano definiti mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ossia le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai fini della contrattazione collettiva nazionale. Nel primo accordo stipulato in attuazione della nuova normativa (contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998) la Cassa depositi e prestiti è stata inserita nel comparto delle aziende autonome.

Recentemente, tuttavia, alcune pronunce rese dal Tribunale di Roma - sezione lavoro - nell'ambito di ricorsi d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, presentati da alcune organizzazioni sindacali (motivati con la inapplicabilità alla Cassa, in quanto ente pubblico economico, dei meccanismi di contrattazione previsti per il pubblico impiego), hanno sospeso in via provvisoria l'efficacia del predetto contratto collettivo quadro, nella parte appunto in cui esso include il personale della Cassa depositi e prestiti nel comparto di contrattazione collettiva delle aziende ad ordinamento autonomo. Si segnala a questo proposito che la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo rinvia per la contrattazione ad un comparto «da definire».

L'articolo 6 dello schema conferma il controllo della Corte dei conti sulla gestione della Cassa depositi e prestiti mediante deliberazione nel rendiconto e relazione al Parlamento. Si esclude invece che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sui decreti ministeriali e sui regolamenti emanati in base alle norme contenute nel decreto legislativo in esame, rinviando al comma 13 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, ai sensi del quale le disposizioni sugli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità non si applicano agli atti e ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

La relazione illustrativa ricorda la prassi costante per la quale il controllo preventivo della Corte dei conti non si esercita sui decreti ministeriali aventi per oggetto i tassi attivi, passivi e le procedure di finanziamento. Lo schema di decreto legislativo, tuttavia, ampliando le materie disciplinate dai decreti ministeriali (ben oltre la fissazione dei tassi di interesse), accresce il numero ed estende la portata degli atti sottratti al controllo della Corte.

L'articolo 7 dispone la soppressione della sezione autonoma della Cassa per l'Edilizia residenziale e indica inoltre le norme espressamente abrogate dal decreto, definendo la disciplina transitoria del tasso di interesse e delle condizioni generali dei libretti di risparmio postali e dei buoni postali fruttiferi. La soppressione della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è conseguente al trasferimento dei compiti e delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica dallo Stato alle regioni e agli enti locali disposto con il decreto legislativo 31/3/1998, n. 112. Sono conservate allo Stato le funzioni generali di determinazione dei principi e delle finalità, di definizione dei livelli minimi del servizio

abitativo e di programmazione nazionale; spettano invece alle regioni e agli enti locali le funzioni di programmazione degli interventi e della loro gestione e attuazione; si prevede, contestualmente al trasferimento delle funzioni, la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica. In tale contesto già l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 112/1998 stabiliva che nell'ambito del riordino degli uffici e delle strutture centrali fosse compresa la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

Rimangono esclusi dal trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività della Sezione autonoma, le disponibilità sussistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 112/1998 sulle somme che lo Stato annualmente corrispondeva alla Sezione autonoma; tali disponibilità, come disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo 112/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle regioni, in riferimento ai limiti di impegno autorizzati dalle disposizioni elencate nel medesimo articolo 61.

Tranne i fondi di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 112/1998, trasferiti alle regioni, e i fondi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998, che devono essere versati al bilancio dello Stato, la Cassa depositi e prestiti subentra in tutte le attività e le passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999. L'impiego delle eventuali risorse disponibili viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

Il provvedimento in esame non comporta nuove o maggiori spese e pertanto non prevede norme di copertura finanziaria. Procura al contrario una nuova entrata, dal momento che stabilisce in modo innovativo – come già previsto – che il 40 per cento degli utili realizzati annualmente dalla Cassa siano destinati al Tesoro dello Stato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche»

Proposta di parere depositata dal relatore, on. Franco Frattini

La Commissione,

premesso

che lo schema di decreto legislativo, riordinando anche i controlli interni di gestione e della regolarità amministrativa e contabile, indubbiamente incide su materia rientrante, per altro profilo di competenza, fra le attribuzioni della Corte dei Conti, alla quale spetta – ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 20/1994 – «l'accertamento anche in base all'esito di altri controlli», della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività amministrativa;

che, di conseguenza, la Commissione segnala al Governo l'opportunità del coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto e quelle vigenti sulle attribuzioni della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle attuali funzioni delle delegazioni regionali e alla ipotesi di una trasformazione di queste in sezioni regionali di controllo.

Considerata, in via generale, l'opportunità che il Governo, ai fini della coordinata e completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, tenga conto altresì delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti nella sperimentazione della misurazione dei rendimenti delle attività amministrative, avviata e in corso presso altri organi costituzionali, ed in particolare il CNEL;

esprime parere favorevole

a condizione che sia espunto l'articolo 3, il quale abroga disposizioni di legge concernenti i controlli delle gestioni fuori bilancio, che la Commissione ritiene debbano continuare ad essere sottoposte al controllo rafforzato della Corte dei Conti in ragione del principio di sfavore che l'ordinamento manifesta verso fenomeni eccezionali nel sistema contabile, contrastanti con le regole di unità e universabilità dei bilanci;

e con le seguenti osservazioni:

1. È necessario che sia introdotto un richiamo al collegamento – che l'articolo 12 co. 1 lett. Q) legge n. 59/1997 impone – tra gli uffici di controllo interno e gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni;

2. All'articolo 1, comma 2 bis, è opportuno richiamare anche per la camera di commercio – che non sono «enti locali» bensì enti funzionali – la possibilità di adeguarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, al nuovo sistema dei controlli interni;

3. all'articolo 1, comma 3, in relazione all'articolo 5 comma 5.

Dal combinato disposto dei due commi si evince che per alcune categorie di personale pubblico il decreto legislativo non si applica, mentre per altre categorie – in particolare, i funzionari della carriera diplomatica – si rinvia alle relative norme speciali sulla valutazione del personale.

La Commissione segnala l'opportunità di analogo rinvio alla normativa speciale anche per i funzionari della carriera prefettizia, che ha in comune con quella diplomatica la rappresentanza di interessi fondamentali dello Stato (quali sono le relazioni interne) ed internazionali, tanto che ad entrambe le categorie di personale è stato sempre riconosciuto uno *status* peculiare pur nell'ambito del pubblico impiego;

3. all'articolo 1, comma 4.

La Commissione ritiene che per i dirigenti di vertice non si possa precludere l'accesso ai documenti amministrativi concernenti la valutazione e il controllo strategico, trattandosi di controlli dal cui esito dipende la valutazione del personale dirigenziale medesimo, secondo quanto chiaramente stabilisce l'articolo 5 comma 3, ultima parte, dello schema di decreto;

4. all'articolo 2, comma 2.

Ritiene la Commissione che la locuzione «principi generali della revisione aziendale» sia eccessivamente generica e imprecisa anche sotto il profilo tecnico; non si evince, con la necessaria chiarezza, a quali regole – del codice civile, o di altra normativa primaria – il decreto si riferisca. È necessario dunque che una adeguata specificazione del richiamo sia introdotta nel testo del comma;

5. all'articolo 2, comma 3.

Ritiene la Commissione che l'espressione «a preventivo» possa essere sostituita da altra tecnicamente più corretta, come ad esempio «preventivamente» ovvero «in via preventiva»; che, inoltre, si debba chiarire l'espressione «il principio di prevalenza delle determinazioni...» giacché non si evince in modo univoco rispetto a quale elemento o criterio la richiamata «prevalenza» debba valere;

6. all'articolo 2, comma 5.

Ritiene la commissione che l'espressione «a maggioranza», fonte di interpretazione equivoca, possa essere opportunamente sostituita con l'espressione «in proporzione maggioritaria»;

7. all'articolo 5, comma 2

È necessario, al terzo rigo, espungere l'espressione «di norma». In effetti, la valutazione ha effetto anche sull'attribuzione degli incentivi patrimoniali di produttività individuali, e dunque occorre la corrispondenza tra periodi – annuali – di riferimento delle attribuzioni incentivanti e periodi di valutazione propedeutici (anche) alle attribuzioni medesime;

8. all'articolo 6, comma 3.

La disposizione consente la costituzione di organi collegiali direttivi per la valutazione ed il controllo strategico. Laddove è fatta salva la possibilità di ricorrere «ad esperti estranei», non appare del tutto chiara nè la funzione e collocazione di tali esperti – se in posizione di direzione monocratica dell'ufficio di controllo, o di partecipazione all'organo direttivo collegiale – nè la esistenza, che invece è indispensabile, di una definizione normativa di requisiti di qualità professionale specifica dei soggetti che la norma indica genericamente come esperti;

9. all'articolo 7, comma 3.

È necessario che la norma indichi almeno in via di massima presso quale organo è collocato l'Osservatorio, da chi è composto, e con quale struttura, anche genericamente delineata, si intenda porlo in attività;

10. all'articolo 9.

È opportuno che il sistema di supporto ai controlli interni siano denominati «informativo – statistici –, come stabilito dall'articolo 17 comma 1 lett. A) L.59/1997, e non «informatici» come prevede lo schema di decreto;

11. all'articolo 11, comma 2.

Le prestazioni patrimoniali da corrispondere agli utenti, per le ipotesi di mancato rispetto degli standard qualitativi e di violazione delle carte dei servizi, dovrebbero essere più precisamente definite in termini di «indennizzo», anzichè di rimborso, per sottolineare il rimedio al pregiudizio subito dall'utente medesimo;

12. all'articolo 11, comma 3.

Sembra indispensabile che la costituzione di una «apposita struttura» presso la Presidenza del Consiglio, con i compiti sommariamente delineati nel comma in esame, trovi riferimento e, auspicabilmente, specificazione, nel decreto legislativo concernente il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Va inoltre espunto l'ultimo inciso, da «sulla base» alla fine del periodo, giacchè il richiamo alla gara europea già soddisfa le condizioni di oggettività e trasparenza cui si fa un richiamo superfluo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche»

EMENDAMENTI

Dopo l'osservazione 1, inserire la seguente:

1-*bis*) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) si sopprime la parola «efficacia», in quanto il citato rapporto costi risultati misura solo l'efficienza, mentre l'efficacia pertiene al grado di raggiungimento dei fini (eventualmente lettera *d*) del medesimo comma).

1. GUBERT

Dopo l'osservazione 1, inserire la seguente:

1-*bis*) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) si aggiunga il riferimento anche alle scelte compiute nella «predisposizione» dei piani e dei programmi e non solo nella loro attuazione, in quanto l'inefficienza degli stessi può dipendere anche dagli indirizzi politici dati e dalla configurazione dei piani e dei programmi che ne è derivata.

2. GUBERT

Dopo l'osservazione 1, inserire la seguente:

1-*bis*) all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) aggiungere come oggetto di valutazione strategica anche le direttive impartite dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.

3. GUBERT

Sopprimere il punto 3 del parere.

4. MARCHETTI

Dopo l'osservazione 3, inserire la seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 5, si preveda che in relazione ad atti di controllo di competenza del parlamentare, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli di gestione e del controllo strategico possano essere posti a disposizione.

5.

GUBERT

Dopo l'osservazione 6, inserire la seguente:

6-bis) All'articolo 4, comma 1, si sopprima la lettera e) in quanto questione tecnica da lasciare al lavoro della struttura di controllo; in ogni caso prevedere che accanto ad una serie di indicatori specifici si pervenga alla definizione di un indicatore composito sintetico, tale da consentire agevolmente comparazione tra unità organizzative del medesimo tipo e comparazioni nel tempo.

6.

GUBERT

Dopo l'osservazione 6, inserire la seguente:

6-bis) All'articolo 4, comma 2 prevedere almeno il raddoppio del termine di tre mesi ivi previsto, data la difficoltà del compito.

7.

GUBERT

Dopo l'osservazione 7, inserire la seguente:

7-bis) all'articolo 5, comma 2, primo periodo sostituire il riferimento ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione (che possono dipendere da molte ragioni, comprese quelle di errori nelle direttive superiori) con il più proprio riferimento ai parametri di efficienza dell'azione amministrativa e di gestione (ossia il miglior rapporto tra fini prestabili e mezzi disponibili), tenendo conto che efficienza non è sinonimo di efficacia, come, invece pare supporre il testo governativo.

Analoga sostituzione va fatta al comma 4, secondo e terzo periodo.

8.

GUBERT

Dopo l'osservazione 7, inserire la seguente:

7-bis) All'articolo 6, comma 1, primo periodo, ricomprendere anche l'efficacia degli indirizzi e delle direttive, poichè la mancanza di efficacia può trovare in essi la loro ragione.

9.

GUBERT

Al punto 8 del parere aggiungere: Articolo 6, comma 3, sopprimere, al secondo periodo, «ferma restando la possibilità di ricorrere ad esperti estranei alla pubblica amministrazione.

10.

MARCHETTI

Dopo l'osservazione 8, inserire la seguente:

8-bis) all'articolo 6, comma 3, prevedere che le strutture di valutazione strategica possano essere solo strutture esterne con garanzie di alta professionalità e indipendenza. La valutazione di efficacia richiede sapere altamente specialistico, difficilmente reperibile all'interno della struttura burocratica per i vari saperi richiesti; inoltre l'imparzialità valutativa può correre più pericoli se il soggetto valutante appartiene alla medesima struttura burocratica, ampio intreccio di relazioni formali ma anche informali.

11.

GUBERT

Dopo l'osservazione 8, inserire la seguente:

8-bis) all'articolo 7, comma 2, sopprimere il limite massimo di cinque esperti oppure aumentarlo di qualche unità; aggiungere tra le varie discipline anche la «metodologia della ricerca valutativa». Sulla ricerca valutativa esiste un'ampia letteratura, esistono riviste scientifiche ed un esperto di essa non può sostituire nè un sociologo, nè un politologo, nè un economista, nè uno statistico nè un giurista, nè alcuno di questi può sostituire un metodologo della ricerca valutativa.

12.

GUBERT

Dopo l'osservazione 9, inserire la seguente:

9-bis) all'articolo 8, comma 1, si sopprima il riferimento a parità e pari opportunità in quanto incongruo rispetto ai vari tipi di controllo (leggittimità, efficienza, efficacia) e di valutazione. Il rispetto della legge di parità o di pari opportunità è esigito come condizione dell'azione amministrativa, al pari del rispetto di ogni altra legge, come per esempio quelle che impongono agevolazioni per le famiglie, la tutela del lavoro di persone invalide o handicappate, eccetera.

13.

GUBERT

Dopo l'osservazione 10, inserire la seguente:

10-bis) all'articolo 9, comma 2. Dopo la lettera d) inserire la previsione di indicatori relativi allo stato del sistema sul quale l'azione amministrativa interviene, con particolare riferimento alle sue proprietà coinvolte dagli obiettivi politico-amministrativi. Il limitarsi agli indicatori di attività svolta (lettera d)) rischia di essere fuorviante in quanto non si controlla nè il livello di problematicità o di carenza del sistema su cui si interviene, nè il livello di efficacia. Per esempio un'azione di prevenzione di qualche situazione ritenuta negativa non si può valutare solo quantificando aspetti dell'azione, ma la sua efficacia e paradossalmente tanto più essa è efficace, tanto meno sono poi necessarie azioni pubbliche.

14.

GUBERT

Dopo l'osservazione 10, inserire la seguente:

10-bis) all'articolo 10, comma 1, si aumenti il termine ivi previsto di tre mesi, in quanto insufficiente.

15.

GUBERT

Dopo il punto 10) aggiungere:

Articolo 11, comma 1 sopprimere: «prestati dalle amministrazioni pubbliche sia direttamente sia mediante affidamento ad altri soggetti, pubblici o privati.

16.

MARCHETTI

Dopo l'osservazione 10, inserire la seguente:

10-bis) all'articolo 11, comma 1, alle parole «nelle forme associative riconosciute dalla legge» si aggiungono le parole seguenti: «nonchè in altre forme utili», in quanto la partecipazione degli utenti può essere assai utile anche in forme diverse da quelle già codificate per legge in forma associativa.

17.

GUBERT

All'osservazione 11 si aggiunga la seguente:

Si sopprima l'ultimo periodo, in quanto le autonomie regionali e locali devono poter esprimersi al riguardo in modo appropriato alla propria situazione, senza bisogno di indirizzi e di coordinamenti nazionali, che o sono generici oppure rischiano di essere troppo intrusivi e quindi inadatti alle diverse situazioni.

18.

GUBERT

Al punto 12 del parere aggiungere:

All'articolo 11, comma 3; sopprimere l'ultimo periodo.

19.

MARCHETTI

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche»

PARERE APPROVATO

La Commissione,

premessò

che lo schema di decreto legislativo, riordinando anche i controlli interni di gestione e della regolarità amministrativa e contabile, indubbiamente incide su materia rientrante, per altro profilo di competenza, fra le attribuzioni della Corte dei Conti, alla quale spetta – ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 20/1994 – «l'accertamento anche in base all'esito di altri controlli», della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività amministrativa;

che, di conseguenza, la Commissione segnala al Governo l'opportunità del coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto e quelle vigenti sulle attribuzioni della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle attuali funzioni delle delegazioni regionali e alla ipotesi di una trasformazione di queste in sezioni regionali di controllo;

considerata, in via generale, l'opportunità che il Governo, ai fini della coordinata e completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, tenga conto altresì delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti nella sperimentazione della misurazione dei rendimenti delle attività amministrative, avviata e in corso presso altri organi costituzionali, ed in particolare il CNEL;

rilevata l'opportunità di prevedere un ampliamento dei termini prescritti ai fini dell'adeguamento delle amministrazioni statali a quanto previsto nel provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia espunto l'articolo 3, il quale abroga disposizioni di legge concernenti i controlli delle gestioni fuori bilancio, che la Commissione ritiene debbano continuare ad essere sottoposte al controllo rafforzato della Corte dei Conti in ragione del principio di sfavore

che l'ordinamento manifesta verso fenomeni eccezionali nel sistema contabile, contrastanti con le regole di unità e universabilità dei bilanci;

e con le seguenti osservazioni:

1. È necessario che sia introdotto un richiamo al collegamento – che l'articolo 12 co. 1 lett. Q) legge n. 59/1997 impone – tra gli uffici di controllo interno e gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni;

2. all'articolo 1, comma 2 bis, è opportuno richiamare anche per le camere di commercio – che non sono «enti locali» bensì enti funzionali – la possibilità di adeguarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, al nuovo sistema dei controlli interni. Inoltre appare opportuno prevedere che gli enti locali possano adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del decreto non solo nel rispetto delle norme inerenti l'ordinamento finanziario e contabile ma anche nel rispetto delle norme inerenti l'ordinamento generale degli enti locali;

3. all'articolo 1, comma 3, in relazione all'articolo 5 comma 5

Dal combinato disposto dei due commi si evince che per alcune categorie di personale pubblico il decreto legislativo non si applica, mentre per altre categorie – in particolare, i funzionari della carriera diplomatica – si rinvia alle relative norme speciali sulla valutazione del personale.

La Commissione segnala l'opportunità di analogo rinvio alla normativa speciale anche per i funzionari della carriera prefettizia, che ha in comune con quella diplomatica la rappresentanza di interessi fondamentali dello Stato (quali sono le relazioni interne) ed internazionali, tanto che ad entrambe le categorie di personale è stato sempre riconosciuto uno *status* peculiare pur nell'ambito del pubblico impiego;

4. all'articolo 1, comma 4

La Commissione ritiene che per i dirigenti di vertice non si possa precludere l'accesso ai documenti amministrativi concernenti la valutazione e il controllo strategico, trattandosi di controlli dal cui esito dipende la valutazione del personale dirigenziale medesimo, secondo quanto chiaramente stabilisce l'articolo 5 comma 3, ultima parte, dello schema di decreto;

5. all'articolo 2, comma 1

La Commissione reputa opportuno precisare che i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato non provvedono ai controlli di regolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli enti locali;

6. all'articolo 2, comma 2

Ritiene la Commissione che la locuzione «principi generali della revisione aziendale» sia eccessivamente generica e imprecisa anche sotto il profilo tecnico; non si evince, con la necessaria chiarezza, a quali regole – del codice civile, o di altra normativa primaria – il decreto si riferisca. È necessario dunque che una adeguata specificazione del richiamo sia introdotta nel testo del comma;

7. all'articolo 2, comma 3

Ritiene la Commissione che l'espressione «a preventivo» possa essere sostituita da altra tecnicamente più corretta, come ad esempio «preventivamente» ovvero «in via preventiva»; che, inoltre, si debba chiarire l'espressione «il principio di prevalenza delle determinazioni...» giacché non si evince in modo univoco rispetto a quale elemento o criterio la richiamata «prevalenza» debba valere;

8. all'articolo 2, comma 5

Ritiene la commissione che l'espressione «a maggioranza», fonte di interpretazione equivoca, possa essere opportunamente sostituita con l'espressione «in proporzione maggioritaria»;

9. all'articolo 5, comma 2

È necessario, al terzo rigo, espungere l'espressione «di norma». In effetti, la valutazione ha effetto anche sull'attribuzione degli incentivi patrimoniali di produttività individuali, e dunque occorre la corrispondenza tra periodi – annuali – di riferimento delle attribuzioni incentivanti e periodi di valutazione propedeutici (anche) alle attribuzioni medesime;

10. all'articolo 6, comma 3

La disposizione consente la costituzione di organi collegiali direttivi per la valutazione ed il controllo strategico. Laddove è fatta salva la possibilità di ricorrere «ad esperti estranei», non appare del tutto chiara né la funzione e collocazione di tali esperti – se in posizione di direzione monocratica dell'ufficio di controllo, o di partecipazione all'organo direttivo collegiale – né la esistenza, che invece è indispensabile, di una definizione normativa di requisiti di qualità professionale specifica dei soggetti che la norma indica genericamente come esperti;

11. all'articolo 7, comma 2

Ritiene la Commissione opportuno prevedere che il comitato tecnico scientifico sia composto da non più di sei membri tra i quali figurino anche un esperto di metodologia della ricerca valutativa;

12. all'articolo 7, comma 3

È necessario che la norma indichi almeno in via di massima presso quale organo è collocato l'Osservatorio, da chi è composto, e con quale struttura, anche genericamente delineata, si intenda porlo in attività;

13. all'articolo 9

È opportuno che il sistema di supporto ai controlli interni siano denominati «informativo – statistici –, come stabilito dall'articolo 17 comma 1 lett. A) L.59/1997, e non «informatici» come prevede lo schema di decreto;

14. all'articolo 9, comma 2

Appare opportuno sostituire alla lettera d) le parole «alla rilevazione delle attività» le parole «agli effetti delle attività»;

15. all'articolo 11, comma 1

La Commissione reputa opportuno espungere l'espressione «prestati dalle amministrazioni pubbliche sia direttamente sia mediante affidamento ad altri soggetti, pubblici o privati». Inoltre si propone di sostituire l'espressione «nelle forme associative» con l'espressione «nelle forme anche associative»;

16. all'articolo 11, comma 2

Le prestazioni patrimoniali da corrispondere agli utenti, per le ipotesi di mancato rispetto degli standard qualitativi e di violazione delle carte dei servizi, dovrebbero essere più precisamente definite in termini di «indennizzo», anzichè di rimborso, per sottolineare il rimedio al pregiudizio subito dall'utente medesimo;

17. all'articolo 11, comma 3

Sembra indispensabile che la costituzione di una «apposita struttura» presso la Presidenza del Consiglio, con i compiti sommariamente delineati nel comma in esame, trovi riferimento e, auspicabilmente, specificazione, nel decreto legislativo concernente il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B33ª, 0007ª)

Il Presidente CIRAMI comunica che il Presidente del Senato, in data 7 luglio 1999, ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Ettore Bucciero, in sostituzione del senatore Riccardo Pedrizzi, dimissionario. Il senatore Bucciero subentrerà al senatore Pedrizzi come componente del terzo gruppo di lavoro. Anche a nome della Commissione, formula al senatore Bucciero i migliori auguri di buon lavoro.

Informa quindi che il dottor Antonio Rossetti, in data 6 e 8 luglio 1999, ha inviato la documentazione richiesta dalla Commissione in vista della sua audizione.

Audizione del dottor Antonio Rossetti
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Antonio Rossetti per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n.33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora da parte del dottor Rossetti o dei commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il dottor ROSSETTI, dopo aver chiesto l'autorizzazione a depositare alcuni documenti, svolge un breve intervento introduttivo con il quale

precisa gli incarichi professionali da lui ricoperti sia all'interno della Federazione italiana dei consorzi agrari che della Società Gestione per il Realizzo (S.G.R. spa).

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati Gaetano VENETO e ALOI, i senatori PREDA, Antonino CARUSO, DE CAROLIS, D'ALÌ e BUCCIERO e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor ROSSETTI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Rossetti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 15 luglio 1999, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Silvio Pellizzoni.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il senatore MUNDI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4136) Conversione in legge del decreto-legge 1^o luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Parere alla 11^a Commissione: nulla osta con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando, all'articolo 2,

l'inopportunità di prevedere che le iniziative di formazione esterna debbano essere proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente.

La Sottocommissione consente.

(3999) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4049) *Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra*, approvato dalla Camera dei deputati

(3170) *COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra*

(Parere alla 4^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, proponendo un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4056) *Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4022) *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione: nulla osta con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone un parere di nulla osta rilevando, con riferimento agli emendamenti che prevedono forme di sanatoria, la necessità di non determinare disparità di trattamento tra i soggetti interessati.

Concorda la Sottocommissione.

(4052) BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali

(Parere alla 7^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustrato il disegno di legge in titolo propone l’espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(3246-570-2084-B) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, proponendo l’espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Parere alla 13^a Commissione: nulla osta)

Il senatore MUNDI riferisce alla Sottocommissione sul provvedimento in titolo, proponendo un parere di nulla osta.

Il senatore BESOSTRI ritiene che il provvedimento in titolo dovrebbe essere integrato con il richiamo alla normativa comunitaria di cui reca attuazione.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore, integrata dall’osservazione esposta dal senatore Besostri.

La seduta termina alle ore 14,45.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(DOC. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Venerdì 9 luglio 1999, ore 9,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti della Confindustria; CGIL, CISL e UIL; UGL e CISAL.
